



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

GIUGNO 2021



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA	21
SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA	48
SEZIONE TERZA E SESTA TERZA	74
SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO	99
SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA	118
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	174
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	211

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 18493 del 30/06/2021** (Rv. **661654 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

A. (FEGATELLI FRANCESCA) contro R. (PUJATTI PIERA)

Cassa con rinvio, TRIB.REG. ACQUE PUBBL. ROMA, 03/12/2019

001076 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE Legittimazione di un ente ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente - Giudizio compiuto dal TSAP - Sindacabilità da parte della Corte di cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Non è censurabile in sede di legittimità, se logicamente motivato, il giudizio compiuto dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, quale giurisdizione amministrativa di legittimità, al fine di verificare in capo ad un ente collettivo la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente, avendo riguardo alle non occasionali finalità statutarie, alla sua adeguata rappresentatività, alla stabilità dell'assetto organizzativo e alla "vicinitas" rispetto all'interesse sostanziale che si assume lesa, trattandosi di un accertamento fondato su un complesso di elementi fattuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del TSAP, che aveva negato la legittimazione ad agire dell'articolazione locale di un'associazione nazionale, escludendone la rappresentatività con riguardo alle emergenze dell'atto costitutivo, al rapporto con l'associazione madre ed alla sua limitata composizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Legge 08/07/1986 num. 349 art. 13

Sez. U - , **Ordinanza n. 18493 del 30/06/2021** (Rv. **661654 - 02**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

A. (FEGATELLI FRANCESCA) contro R. (PUJATTI PIERA)

Cassa con rinvio, TRIB.REG. ACQUE PUBBL. ROMA, 03/12/2019

001076 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE Legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente - Requisito della "vicinitas" - Sufficienza - Fondamento.

La legittimazione dei proprietari d'immobili o dei residenti in un'area interessata da un intervento idraulico ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente (in quanto opere riguardanti acque pubbliche) può fondarsi anche sul solo requisito della "vicinitas", il quale costituisce elemento di differenziazione di interessi qualificati - appartenenti ad una pluralità di soggetti facenti parte di una comunità identificata in base ad un prevalente criterio territoriale che evolvono in situazioni giuridiche tutelabili in giudizio - allorché l'attività conformativa dell'Amministrazione incida in un determinato ambito geografico, modificandone l'assetto nelle sue caratteristiche non soltanto urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità, e venga nel contempo denunciata come foriera di rischi per la salute, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità dell'opera, né la ricerca di un soggetto collettivo che assuma la titolarità della corrispondente situazione giuridica.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 08/07/1986 num. 349 art. 13, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Sez. U - , Sentenza n. 18491 del 30/06/2021 (Rv. 661736 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

S. (GIARDINI UMBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ROMA, 27/12/2018

150029 RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - IN GENERE Ricorso straordinario al capo dello Stato - Decisione di inammissibilità sul presupposto che venga in rilievo un atto devoluto alla giurisdizione esclusiva del TAR ex art. 120, comma 1, c.p.a. - Ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. - Inammissibilità - Fondamento.

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è ammesso, ai sensi dell'art. 7, comma 8, c.p.a., solo per le controversie devolute in via generale alla giurisdizione amministrativa. Ne deriva che è inammissibile il ricorso proposto ex art. 111, comma 8, Cost. volto a contestare la pronuncia d'inammissibilità del ricorso a tale rimedio, giustificata dalla appartenenza dell'atto impugnato all'ambito della giurisdizione esclusiva del TAR ex art. 120, comma 1, c.p.a. e non alla ipotesi generale di cui all'art. 7, comma 8, cit., dal momento che il vizio contestato attiene alla esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 120 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13176 del 2006 Rv. 591001 - 01, N. 20590 del 2013 Rv. 627420 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 18492 del 30/06/2021 (Rv. 661738 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

M. (LEPORE GIUSEPPE) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 09/09/2019

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Consiglieri del CNEL - Conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione - Decisione del giudice contabile affermativa della responsabilità erariale - Denuncia di difetto assoluto di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.

E' inammissibile il ricorso in cassazione volto a denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale, per invasione della sfera legislativa, della decisione del giudice contabile che abbia affermato la responsabilità erariale di consiglieri del CNEL per avere conferito incarichi a soggetti esterni in violazione dei presupposti di cui all'art.7, commi 6 e ss., del d.lgs. n.165 del 2001; ciò in quanto, per un verso, la natura di organo di rilievo costituzionale del CNEL non preclude il controllo giurisdizionale di legittimità del giudice contabile su atti e provvedimenti che costituiscono espressione di attività amministrativa strumentale alimentata con risorse tratte dal bilancio statale o su atti gestionali finanziati nello stesso modo, mentre, per altro verso, la dedotta

SEZIONI UNITE

inesistenza di una norma che estenda al CNEL il divieto di conferire incarichi esterni ai sensi del d.lgs. n.165 del 2001, non configura un vizio di difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore, che si integra solo qualora il giudice speciale abbia indebitamente esercitato un'attività di produzione normativa e non anche allorché l'operatività dei principi di cui al predetto decreto legislativo sia stata affermata nell'esercizio della doverosa operazione ermeneutica volta ad individuare la "voluntas legis" applicabile al caso concreto, la quale potrebbe, al più, dare luogo ad un eventuale "error in iudicando" ma non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8, Costituzione art. 103

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8311 del 2019 Rv. 653284 - 01, N. 22711 del 2019 Rv. 655320 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 18298 del 25/06/2021 (Rv. 661547 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (PREZIOSI CLAUDIO)

Dichiara cessata la materia del contendere, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 02/05/2013

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE "Pace fiscale" - Ambito di applicazione - Impugnazione della cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Controversia suscettibile di definizione agevolata - Inclusione - Fondamento.

In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 1154 del 2021 Rv. 660086 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 32132 del 2018 Rv. 651785 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 18299 del 25/06/2021 (Rv. 661653 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*

R. (SCHIOPPA FRANCESCO) contro B. (FERRARA FEDERICO MARIA)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Controversia relativa a materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Convenuto non domiciliato in uno Stato membro dell'Unione

SEZIONI UNITE

europea - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Condizioni - Criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell'art.3, comma 2, della l. n.218 del 1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29176 del 2020 Rv. 660030 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 17985 del 23/06/2021 (Rv. 661958 - 01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA. P.M. SGROI CARMELO. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CASSATA NELLO)

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 03/12/2020

115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
Ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare - Illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - Configurabilità - Esimenti - Laboriosità dell'incolpato, condizioni lavorative gravose e strutturale disorganizzazione dell'ufficio - Insufficienza - Esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 per la "scarsa rilevanza del fatto" - Concomitante negligenza di funzionario di cancelleria, indiscusso impegno e capacità del magistrato, disinteresse del soggetto ad ottenere la cessazione della misura - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare, grava sul magistrato l'obbligo di vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, sicché l'inosservanza dei termini di durata massima della custodia cautelare costituisce grave violazione di legge idonea ad integrare gli illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006; tali illeciti non sono scriminati dalla laboriosità o capacità dell'incolpato, dalle sue gravose condizioni lavorative o dall'eventuale strutturale disorganizzazione dell'ufficio di appartenenza, né può reputarsi integrata l'esimente della "scarsa rilevanza" del fatto, di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, a fronte di una lunga privazione della libertà personale dell'imputato, per la sola evenienza della concomitante negligenza del funzionario di cancelleria o dell'indiscusso impegno e capacità del magistrato o del disinteresse del soggetto ad ottenere la cessazione della misura, elementi inidonei a determinare l'inoffensività della condotta. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno cassato la decisione di merito che - sulla base del ragionevole affidamento riposto dal magistrato sul corretto adempimento dei compiti di cancelleria, della sua figura professionale, dell'unicità dell'episodio, dell'avvenuta sostituzione della misura detentiva con quella degli arresti presso una struttura di accoglienza, delle dichiarazioni scritte dell'imputato circa l'assenza di pregiudizio, della mancanza di istanze di revoca o modifica della misura - aveva formulato un giudizio di scarsa rilevanza del fatto, nonostante l'illegittima privazione della libertà personale dell'imputato per 578 giorni).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com.

SEZIONI UNITE

1 lett. A, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17120 del 2019 Rv. 654414 - 01, N. 8563 del 2021 Rv. 660878 - 02

Sez. U - , Ordinanza n. 17329 del 17/06/2021 (Rv. 661540 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Regola giurisdizione

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Conflitto negativo di giurisdizione - Termine preclusivo per sollevare d'ufficio la relativa questione da parte del G.A. - Individuazione.

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE In genere.

In seguito a diniego di giurisdizione da parte del giudice ordinario adito per primo, se la riassunzione è tempestiva e se al giudice amministrativo viene proposta la medesima domanda, si determina una unitarietà della causa che preclude alle parti di metterla in discussione sotto il profilo della giurisdizione con la proposizione di un regolamento preventivo, avendo esse già esaurito il relativo potere; ne consegue che il giudice amministrativo "ad quem", se si ritenga, a sua volta, privo di giurisdizione, può tempestivamente sollevare il relativo conflitto negativo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., con la decisione presa all'esito della prima udienza di trattazione, di cui essa costituisce ontologicamente la prosecuzione e la conclusione, sebbene il conflitto sia sollevato senza previa esternazione di dubbi sulla questione e senza una espressa riserva pertinente, giacché tale omissione non lede il diritto di difesa delle parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 71, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 73 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Costituzione art. 103, Costituzione art. 111

Massime precedenti Diformi Sezioni Unite: N. 8981 del 2018 Rv. 648103 - 01, N. 23749 del 2020 Rv. 659455 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23904 del 2020 Rv. 659165 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 17329 del 17/06/2021 (Rv. 661540 - 02)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Regola giurisdizione

092023 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE Gara pubblica - Obbligo del privato partecipante di rinnovare la garanzia scaduta prima dell'aggiudicazione - Inadempimento - Domanda risarcitoria proposta dalla P.A. appaltante - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

SEZIONI UNITE

È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia introdotta dalla P.A. che ha indetto una gara per l'affidamento di lavori o servizi pubblici nei confronti del soggetto privato ad essa partecipante, al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento del convenuto all'obbligo di rinnovare la polizza fideiussoria da esso prestata ove sia venuta a scadenza prima dell'aggiudicazione della gara, vertendo il "petitum" sostanziale sull'inadempimento di una obbligazione del privato funzionale a preservare il diritto dell'ente pubblico appaltante all'escussione della garanzia, il cui fondamento risiede nel principio di buona fede di cui all'art.1337 c.c. e dalla cui violazione scaturisce una responsabilità precontrattuale meramente occasionata dal procedimento amministrativo di affidamento di lavori o servizi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E) CORTE COST., Cod. Civ. art. 1337

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16419 del 2017 Rv. 644799 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 17332 del 17/06/2021 (Rv. 661541 - 01)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)*

F. (IAI IVANO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 21/01/2021

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Cassazione con rinvio del provvedimento disciplinare - Formazione del giudicato sui motivi non accolti - Sussistenza - Fattispecie.

In ipotesi di cassazione con rinvio della decisione disciplinare emessa dal CSM nei confronti di un magistrato, il giudizio di rinvio, quale processo chiuso, deve essere limitato ai punti oggetto di annullamento e a quelli consequenziali, dovendosi ritenere formato il giudicato interno a ciascun capo di incolpazione relativamente alle questioni che sono state oggetto dei motivi di ricorso non accolti, per le quali la decisione è stata ritenuta esente da vizi logico-giuridici, poiché su di esse si è avuto sia il giudizio di merito che quello esclusivo di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da censura l'ordinanza cautelare della Sezione disciplinare del CSM che, in seguito a cassazione con rinvio fondata sull'accoglimento di un motivo di impugnazione relativo ad uno solo dei capi di incolpazione, si era limitata ad indagare, rispetto agli altri, la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, senza rivalutarne il "fumus", stante la reiezione, sul punto, dei motivi del precedente ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Sez. U - , Sentenza n. 17333 del 17/06/2021 (Rv. 661546 - 02)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M. SGROI CARMELO. (Diff.)*

P. (LIROSI ANTONIO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 17/12/2020

115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI Ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare - Illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - Configurabilità - Esimenti

SEZIONI UNITE

- Laboriosità dell'incolpato, condizioni lavorative gravose e strutturale disorganizzazione dell'ufficio - Insufficienza - Circostanze eccezionali - Necessità - Ritardo del funzionario di cancelleria nella gestione del fascicolo - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare, grava sul magistrato l'obbligo di vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, sicché l'inosservanza dei termini di durata massima della custodia cautelare, costituisce grave violazione di legge idonea ad integrare gli illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006; tali illeciti non sono scriminati né dalla laboriosità o capacità del magistrato incolpato, né dalle sue gravose condizioni lavorative e neppure dall'eventuale strutturale disorganizzazione dell'ufficio di appartenenza, occorrendo, al riguardo, la presenza di gravissimi impedimenti all'assolvimento del dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale del soggetto sottoposto a custodia cautelare, senza che possa assumere rilievo il ritardo del funzionario di cancelleria nella presentazione del fascicolo al magistrato, posto che a quest'ultimo (e non al cancelliere) spetta l'obbligo di esercitare una diuturna vigilanza sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, di legalità dello stato di detenzione. (Nella specie, le Sezioni Unite - nel confermare la condanna alla censura dell'incolpato, che, disinteressandosi del procedimento dopo il suo invio alla cancelleria delegata per la trasmissione degli atti in appello, aveva determinato l'illegittima privazione della libertà personale dell'imputato per 292 giorni - hanno escluso che potesse costituire esimente il fatto che il cancelliere deputato alla gestione del fascicolo, a sua volta disciplinarmente sanzionato, limitandosi a far giacere per mesi l'incartamento, nulla avesse fatto o segnalato al magistrato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17120 del 2019 Rv. 654414 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2323 del 2020 Rv. 656869 - 02

Sez. U - , Sentenza n. 17333 del 17/06/2021 (Rv. 661546 - 01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. SGROI CARMELO. (Diff.)

P. (LIROSI ANTONIO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 17/12/2020

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Errata indicazione, nella intestazione della sentenza disciplinare, delle conclusioni del Procuratore Generale - Invalidità della decisione - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

650026 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - sentenza In genere.

L'errata indicazione delle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale nella intestazione della sentenza disciplinare, riportate in modo difforme dal verbale dell'udienza, non determina l'invalidità della decisione e il predetto errore materiale può essere oggetto di correzione secondo la disciplina dell'art. 130 c.p.p. (Nella fattispecie, le Sezioni Unite della S.C. hanno disposto la correzione dell'errore materiale nell'intestazione della sentenza della Sezione disciplinare del CSM nella parte in cui era scritto che il requirente aveva domandato la condanna alla sanzione della censura, anziché la richiesta di assoluzione dell'incolpato per essere il fatto di scarsa rilevanza, istanza quest'ultima risultante dal verbale dell'udienza).

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130

Sez. U - , **Sentenza n. 16296 del 10/06/2021** (Rv. **661409 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **GRECO ANTONIO**. Relatore: **GRECO ANTONIO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

F. (TOBIA RENATO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 13/12/2018

026017 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI Nuovo codice deontologico forense - Criterio del "favor rei" - Comparazione tra la sanzione della sospensione e quella della cancellazione dall'albo - Individuazione della norma più favorevole - Criteri.

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, soggetti al nuovo codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014, l'applicazione del criterio del "favor rei", di cui all'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, richiede l'individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole che, in caso di comparazione tra la abrogata sanzione della cancellazione dall'albo e la sospensione dall'esercizio della professione forense prevista dalla nuova normativa, va effettuata in concreto, tenendo conto della possibilità prevista dal regime previgente di reinscrizione dopo un periodo minimo di due anni, dei criteri fissati per un eventuale aumento di tale periodo e del tempo occorrente per la presentazione della relativa istanza.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 65 com. 5, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 53

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9546 del 2021 Rv. 661057 - 01, N. 30993 del 2017 Rv. 646740 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 16080 del 09/06/2021** (Rv. **661408 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA**. Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA**.

I. (SARNO GIOVAMBATTISTA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/02/2018

136251 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE Negozio di cessione di cubatura - Natura giuridica - Conseguenze impositive - Individuazione.

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere.

Il negozio di cessione di cubatura tra privati, con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto o in parte, la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sè stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta "ad substantiam" e trascrivibile ex art. 2643, n. 2-bis, c.c.; ne consegue che, ai fini del registro, è assoggettabile ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 nonché, in caso di trascrizione e voltura, è assoggettabile ad imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa propria degli atti diversi da quelli traslativi o

SEZIONI UNITE

costitutivi di un diritto reale immobiliare ex artt. 4 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990 e 10, comma 2, del d.lgs. cit.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2643 lett. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 810, Cod. Civ. art. 1376, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Difformi: N. 12631 del 2016 Rv. 640091 - 01, N. 24948 del 2018 Rv. 650669 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20623 del 2009 Rv. 609917 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23902 del 2020 Rv. 659609 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 16084 del 09/06/2021 (Rv. 661389 - 04)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: TORRICE AMELIA. Relatore: TORRICE AMELIA.

S. (GALLO ALESSANDRO) contro M. (MESSINA SALVATORE DONATO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/06/2016

081174 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE Procedura di liquidazione coatta amministrativa – Crediti non assistiti da privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. – Interessi e rivalutazione monetaria – Maturazione fino alla data del provvedimento che ha disposto la liquidazione.

Nella procedura della liquidazione coatta amministrativa, in virtù degli artt. 55 e 201 l.fall. e dell' art. 83, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, il corso di interessi e di rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da privilegio deve arrestarsi alla data del provvedimento che disponendo la liquidazione apre il concorso fra i creditori.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 83 com. 2, Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6928 del 2018 Rv. 647568 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 16083 del 09/06/2021 (Rv. 661538 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)

contro

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Azione per il recupero degli oneri sottesi alla cessione del diritto di superficie proposta dall'ente concedente nei confronti dei soggetti attuatori dei programmi di edilizia residenziale pubblica - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

Le controversie promosse dall'ente concedente per il recupero degli oneri sottesi alla cessione del diritto di superficie nei confronti dei soggetti attuatori dei programmi di edilizia residenziale pubblica ex art. 35 l. n. 865 del 1971, ove non comportanti la spendita di poteri pubblicistici ma volte esclusivamente al reclamo di oneri patrimoniali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. B) CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5423 del 2021 Rv. 660792 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 16086 del 09/06/2021 (Rv. 661539 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: TORRICE AMELIA. Relatore: TORRICE AMELIA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

R. (SPATARO SALVATORE MARCO ANTONIO) contro M.

Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Assegnazione della sede di lavoro all'esito di procedura concorsuale - Assunzione in servizio successiva al 30 giugno 1998 - Controversia promossa per conseguire la sede di servizio più vicina al proprio domicilio, in base all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all'esito della procedura concorsuale per l'assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi - stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale - la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, il diritto - che sorge con l'assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all'esaurimento della procedura concorsuale - alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7945 del 2008 Rv. 602351 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 16084 del 09/06/2021 (Rv. 661389 - 02)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: TORRICE AMELIA. Relatore: TORRICE AMELIA.

S. (GALLO ALESSANDRO) contro M. (MESSINA SALVATORE DONATO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/06/2016

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare - Natura previdenziale.

I versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare - sia che il fondo abbia personalità giuridica autonoma, sia che consista in una gestione separata del datore stesso - hanno natura previdenziale e non retributiva.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 12/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 10

Sez. U - , Sentenza n. 16084 del 09/06/2021 (Rv. 661389 - 03)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: TORRICE AMELIA. Relatore: TORRICE AMELIA.

S. (GALLO ALESSANDRO) contro M. (MESSINA SALVATORE DONATO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/06/2016

179174 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NATURA INTRINSECA Credito relativo a contributi versati a fondo di previdenza complementare - Divieto del cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria - Inapplicabilità - Fondamento.

Al credito correlato alle contribuzioni dei datori di lavoro ai Fondi di previdenza complementare, non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, in quanto non è corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6928 del 2018 Rv. 647568 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 16084 del 09/06/2021 (Rv. 661389 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: TORRICE AMELIA. Relatore: TORRICE AMELIA.

S. (GALLO ALESSANDRO) contro M. (MESSINA SALVATORE DONATO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/06/2016

081352 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa - Opposizione - Omessa comunicazione all'opponente del decreto del giudice di fissazione dell'udienza di comparizione ex art. 87 del d.lgs n. 385 del 1993 - Mancata notifica da parte dell'opponente che non abbia avuto conoscenza del termine - Effetti preclusivi - Esclusione.

Nell'ambito della procedura della liquidazione coatta amministrativa, la mancata notifica da parte dell'opponente del decreto con il quale il giudice istruttore designato fissa, ai sensi dell'art. 87, comma 3, d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall' art. 1, comma 29, d.lgs. n. 181 del 2015, l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti, non produce effetti preclusivi, allorché l'opponente non abbia avuto conoscenza del termine indicato per la notifica, perché la Cancelleria non gli ha comunicato il decreto citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 87 com. 3, Decreto Legisl. 16/11/2015 num. 181 art. 1 com. 29

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 16082 del 09/06/2021** (Rv. **661537 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

C. (BORTONE MARIA LETIZIA) contro M. (D'ALESSIO ANTONIO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Società di intermediazione di prodotti ortofrutticoli - Istanza di ammissione a svolgere la propria attività all'interno del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi - Diniego comunicato dalla società preposta alla gestione del mercato, a seguito di istanza di consultazione inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia e di interdittiva emessa dalla Prefettura - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda, proposta da una società d'intermediazione di prodotti ortofrutticoli nei confronti della società preposta alla gestione del mercato ortofrutticolo di Fondi, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell'istanza di consultazione inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia e della comunicazione della propria esclusione dal mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi, nonché l'accertamento del diritto ad accedere al mercato e a svolgervi la propria attività, con rilascio della relativa autorizzazione, dal momento che, da un lato, la società convenuta, preposta alla gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi - qualificato, dalla l.r. Lazio n.74 del 1984, come centro agroalimentare di interesse nazionale - è affidataria del corrispondente pubblico servizio, svolto su concessione della Regione Lazio, con conseguente applicazione per entrambe le domande dell'art.133, comma 1, lett. c), c.p.a., che concerne le controversie in materia di concessioni di pubblici servizi; dall'altro lato, gli atti di cui l'attrice ha invocato la rimozione, in vista dell'accertamento del suo diritto di accesso al mercato, sono espressione di un potere autoritativo promanante direttamente dall'ente concedente del quale il soggetto gestore è stato investito in vista della realizzazione degli interessi pubblici legati al servizio pubblico oggetto della concessione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C) CORTE COST., Legge 28/02/1986 num. 41 art. 11 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 07/12/1984 num. 74 art. 2, Legge Reg. Lazio 07/12/1984 num. 74 art. 27 bis

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23908 del 2020 Rv. 659613 - 01, N. 15154 del 2015 Rv. 635999 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 15911 del 08/06/2021** (Rv. **661509 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **NAPOLITANO LUCIO**. Relatore: **NAPOLITANO LUCIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

T. (BORGNA LAURA) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/03/2017

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 004845/2021 66046401

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4845 del 2021 Rv. 660464 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 15911 del 08/06/2021** (Rv. **661509 - 03**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **NAPOLITANO LUCIO**. Relatore: **NAPOLITANO LUCIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

T. (BORGNA LAURA) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/03/2017

133232 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE Soppressione "ex lege" di Equitalia ex art. 1 d.l. n. 193 del 2016 - Successione di Agenzia delle Entrate-Riscossione - Qualificazione - Successione ex art. 110 c.p.c. - Conseguenze sui processi pendenti - Interruzione del processo - Esclusione.

154033 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di riscossione dei tributi, la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c..

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 18279 del 2020 Rv. 658770 - 01, N. 15869 del 2018 Rv. 649219 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 15911 del 08/06/2021** (Rv. **661509 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **NAPOLITANO LUCIO**. Relatore: **NAPOLITANO LUCIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

T. (BORGNA LAURA) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/03/2017

078024 ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE Soppressione di ente pubblico - Successione a favore di altro ente - Successione a titolo universale "in universum ius" - Configurabilità - Condizioni.

In tema di successione nel processo, qualora il trasferimento del rapporto controverso da un ente pubblico ad un altro avvenga in corso di causa, qualunque ne sia la ragione, si verifica successione nel diritto stesso non già a titolo universale "in universum ius" ex art. 110 c.p.c., bensì a titolo particolare secondo la disciplina dell'art. 111 c.p.c., sempre che l'ente trasferente non si estingua per soppressione o altra causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 110, Cod. Civ. art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 5971 del 1983 Rv. 430797 - 01, N. 8377 del 2016 Rv. 639555 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , Sentenza n. 15762 del 07/06/2021 (Rv. 661463 - 01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

contro

Dichiara inammissibile, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROMA, 30/09/2020

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
Magistrato - Decreto del Ministro della giustizia di decadenza dall'impiego - Natura disciplinare -
Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.

Il decreto del Ministro della Giustizia emesso ex art. 127 del d. P.R. n. 3 del 1957, con il quale si decreta la decadenza dall'impiego di un magistrato per essere rimasto assente dall'ufficio per un periodo superiore a quindici giorni senza giustificato motivo, non ha natura disciplinare e, dunque, non può essere impugnato dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, quale giudice dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, bensì dinanzi alla giurisdizione amministrativa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 276 com. 3 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 127 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15125 del 2021 Rv. 661334 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 15570 del 04/06/2021 (Rv. 661706 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

C. (VALDINA RODOLFO) contro G. (FESTA EMILIO)

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Amministratori e revisori di un consorzio di sviluppo industriale - Inadempimento agli obblighi contabili e gestionali - Azione risarcitoria - Giurisdizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia volta a far valere la responsabilità contrattuale degli amministratori e dei revisori di un consorzio di sviluppo industriale, avente natura di ente pubblico economico, per inadempimento agli obblighi di natura contabile e gestionale derivanti dagli artt. 2608, 1710 e 1176 c.c., atteso che, nel caso in cui oltre al danno civilistico sia prospettabile anche un danno erariale, deve comunque ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio e l'eventuale interferenza tra i due giudizi può porre solo una questione di proponibilità dell'azione da far valere davanti al giudice successivamente adito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 1, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 2608

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26582 del 2013 Rv. 628611 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 63 del 2014 Rv. 628861 - 01, N. 8634 del 2020 Rv. 657633 - 01, N. 4883 del 2019 Rv. 653017 - 01, N. 11229 del 2014 Rv. 630735 - 01, N. 10019 del 2019 Rv. 653596 - 02

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 15573 del 04/06/2021** (Rv. **661388 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**.

P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

D. (DI BRINA LEONARDO) contro P. (PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DEI CONTI)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ. GIURISD. CENTR. APP. ROMA ROMA, 19/03/2019

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Pronunce della Corte dei conti in sede giurisdizionale - Sindacato della Corte di cassazione - Limiti - Mancata sospensione del giudizio erariale o omessa valutazione di un precedente penale di assoluzione - Eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Fondamento.

Il sindacato della S.C. sulle decisioni della Corte dei conti è limitato alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non si estende ad asserite violazioni di legge, sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che non integra la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, e pertanto non può costituire motivo di ricorso ammissibile in cassazione, la denuncia di un "error in procedendo", quale la mancata sospensione del giudizio erariale sino all'esito del procedimento penale in corso sugli stessi fatti, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 174 del 2016, o di un "error in iudicando", per l'omessa valutazione ai fini della responsabilità erariale di un precedente penale di assoluzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 2, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 106

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25208 del 2020 Rv. 659610 - 01, N. 19085 del 2020 Rv. 658666 - 01, N. 31107 del 2017 Rv. 646741 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 15572 del 04/06/2021** (Rv. **661407 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**.

G. (D'ERCOLE STEFANO) contro I. (LA PLACA LUIGI)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Produzione di energia da fonti rinnovabili - Incentivi - Società di produzione energetica - Domanda di pagamento rivolta al Gestore del servizio energetico - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In materia di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra il gestore del servizio energetico e il soggetto privato produttore di energia, qualora la materia del contendere non riguardi le tariffe, il criterio di loro quantificazione o la concessione degli incentivi, ma soltanto l'inadempimento contrattuale riguardante il corrispettivo, meramente privatistico, dovuto sulla base della convenzione conclusa ovvero la condanna del gestore al pagamento dei crediti maturati dal titolare dell'impianto fotovoltaico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. O CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10020 del 2019 Rv. 653598 - 01, N. 7560 del 2020 Rv. 657472 - 01, N. 29825 del 2020 Rv. 660014 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 15177 del 01/06/2021** (Rv. **661387 - 02**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**.

O. (DE NUNZIO AURELIA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALERNO, 16/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso in cassazione - Procura alle liti - Data di rilascio - Omessa indicazione o omessa certificazione - Inammissibilità del ricorso - Conseguenze - Pagamento del raddoppio del contributo unificato - A carico del ricorrente - Fondamento.

Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST., Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 25304 del 2020 Rv. 659574 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10706 del 2006 Rv. 589872 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 15177 del 01/06/2021** (Rv. **661387 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**.

O. (DE NUNZIO AURELIA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALERNO, 16/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Procura alle liti - Certificazione della data di rilascio - Speciale potestà asseverativa del difensore - Omessa certificazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Violazione dell'art. 46 della dir. 2013/32/UE, degli artt. 18,19 par. 2,47 della CDFUE, degli artt. 6 e 14 CEDU, degli artt. 3 e 24 Cost. - Esclusione - Fondamento.

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere.

L'art. 35 bis, comma 13 del d. lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato" e che "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima" richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente. La norma così interpretata non può considerarsi violativa: 1) della disciplina unionale, in relazione al principio di equivalenza e di

SEZIONI UNITE

effettività, considerato che non vi è alcuna materia regolata dal diritto interno, omogenea a quella della protezione internazionale e dell'asilo, che goda di una tutela maggiormente protettiva con riguardo alla proposizione del ricorso per cassazione, e che il principio di effettività deve ritenersi limitato al giudizio di primo grado; 2) dell'art. 6 CEDU, nella parte in cui riconosce il diritto all'accesso alla giustizia, valutato anche in combinato disposto con l'art. 14 che stabilisce il divieto di non discriminazione, poiché la norma persegue l'interesse ad un corretto e leale esercizio dell'amministrazione della giustizia, anche in relazione alle ripercussioni sul complessivo funzionamento della giurisdizione ordinaria di ultima istanza, interessi che il legislatore può legittimamente valorizzare, senza violare il principio di non discriminazione, poiché la norma riguarda solo coloro che, trovandosi in una posizione di incerto collegamento con il territorio nazionale, costituiscono un gruppo nettamente distinto rispetto a quello che ha invece con il nostro paese una stabile relazione territoriale; 3) degli artt. 3 e 24 Cost., quanto al principio di eguaglianza ed al diritto di difesa, considerato che la specifica regola processuale non ha come giustificazione la condizione di richiedente protezione internazionale, quanto, piuttosto, la specificità del ricorso per cassazione rispetto alle materie disciplinate dal d. lgs. n. 25 del 2008 in relazione alle quali il legislatore ordinario ha un'ampia discrezionalità, maggiormente accentuata nella disciplina degli istituti processuali dove vi è l'esigenza della celere definizione delle decisioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 2, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Costituzione art. 24, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 18, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 19, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 15211 del 2020 Rv. 658251 - 01, N. 27232 del 2020 Rv. 659975 - 01, N. 2342 del 2020 Rv. 656643 - 01, N. 1043 del 2020 Rv. 656872 - 01 Rv. 656872 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521 - 04, N. 25447 del 2020 Rv. 659736 - 01, N. 25304 del 2020 Rv. 659574 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione prima e sesta prima



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021** (Rv. **661816 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

C. (LUBRANO DI SCORPANIELLO MANLIO) contro C. (MARCIANO RAFFAELE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/09/2015

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Illecito aquiliano - Nesso di causalità - Sussistenza - Condizioni - Standard di c.d. certezza probabilistica.

In tema illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 23197 del 2018 Rv. 650602 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021** (Rv. **661819 - 04**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

F. (PALERMO GIANFRANCO) contro U. (D'ERCOLE STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2014

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Concessione abusiva del credito - Responsabilità della banca - Responsabilità solidale degli organi sociali - Configurabilità - Litisconsorzio necessario - Esclusione.

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere.

La responsabilità della banca, in caso di abusiva concessione del credito all'impresa in stato di difficoltà economico-finanziaria, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all'art. 146 l.fall., in via di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c., quali fattori causativi del medesimo danno, senza che, per altro, sia necessario l'esercizio congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di litisconsorzio facoltativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13413 del 2010 Rv. 613407 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18607 del 30/06/2021 (Rv. 661615 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

P. (BALEANI DONATELLA) contro P.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/04/2019

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimenti ablativi e limitativi della responsabilità genitoriale - Intervento degli ascendenti - Condizioni - Conseguenze - Legittimazione ad impugnare - Sussistenza - Fattispecie.

133177 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE In genere.

L'adozione, nel corso dei procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, di provvedimenti che incidano, in concreto, su situazioni giuridiche degli ascendenti - ai quali l'art. 317 bis c.c. riconosce il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni - legittima il loro intervento nel processo, cui consegue il potere di impugnare le statuizioni ad essi pregiudizievoli. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile il reclamo degli ascendenti contro il provvedimento che, ai sensi dell'art. 336 c.c., aveva sospeso la responsabilità genitoriale e vietato l'avvicinamento al minore anche ai nonni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15238 del 2018 Rv. 649149 - 01, N. 1671 del 2015 Rv. 634064 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021 (Rv. 661819 - 03)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

F. (PALERMO GIANFRANCO) contro U. (D'ERCOLE STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2014

081240 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE Concessione abusiva del credito - Illecita nuova finanza o mantenimento di contratti in corso - Risarcimento del danno subito dall'impresa e dalla massa dei creditori - Legittimazione attiva del curatore fallimentare - Sussistenza.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

Il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7029 del 2006 Rv. 590934 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021** (Rv. **661819 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**.

Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

F. (PALERMO GIANFRANCO) contro U. (D'ERCOLE STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2014

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Concessione di credito ad imprenditore in stato di difficoltà economico-finanziaria - Assunzione da parte del finanziatore di un rischio non irragionevole - Responsabilità del soggetto finanziatore - Esclusione - Condizioni.

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere.

Non integra un'abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi di impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione "ex ante", di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito a detti scopi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11695 del 2018 Rv. 648561 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021** (Rv. **661816 - 02**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

C. (LUBRANO DI SCORPANIELLO MANLIO) contro C. (MARCIANO RAFFAELE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/09/2015

162009 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE Condizione - Analitica esposizione delle singole voci tariffarie in ipotesi violate - Necessità - Omissione - Conseguenze.

La parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30716 del 2017 Rv. 647175 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021** (Rv. **661819 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**.

Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

F. (PALERMO GIANFRANCO) contro U. (D'ERCOLE STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2014

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Abusiva concessione di credito ad imprenditore in stato di difficoltà economico-finanziaria - Responsabilità del soggetto finanziatore - Fondamento - Condizioni.

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere.

L'erogazione del credito che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11695 del 2018 Rv. 648561 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18607 del 30/06/2021** (Rv. **661615 - 02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**.

P. (BALEANI DONATELLA) contro P.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/04/2019

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Decorrenza - Notificazione della decisione - Attività processuale del destinatario della notifica - Equiparazione - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, alla notificazione della decisione su iniziativa di parte va parificata l'attività processuale di colui che avrebbe dovuto essere il destinatario di tale notificazione, dalla quale emerga una precisa volontà di "reagire" alla statuizione, essendo tale attività idonea, sul piano funzionale, esattamente come la ricezione della notifica, a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l'esterno. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto della Corte d'appello che, erroneamente, non aveva ritenuto tardivo il reclamo, proposto contro un provvedimento, già oggetto di una richiesta di modifica, presentata dallo stesso reclamante più di trenta giorni prima del reclamo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21625 del 2017 Rv. 645428 - 01, N. 16015 del 2020 Rv. 658514 - 01, N. 26427 del 2020 Rv. 659861 - 01, N. 15626 del 2018 Rv. 649179 - 01, N. 22220 del 2019 Rv. 654828 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18602 del 30/06/2021** (Rv. **661817 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

L. (COSSAR LAURA) contro D. (RINALDI ROBERTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI MILANO, 08/10/2019

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Minore - Illecita sottrazione internazionale - Accordo sulla residenza abituale del minore - Validità - Valutazione da parte del giudice del merito - Limiti - Fattispecie.

Costituisce illecita sottrazione internazionale di minori, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, il trasferimento o il mancato rientro di un minore ad opera di uno dei genitori, senza il consenso dell'altro, in un luogo di residenza diverso da quello stabilito come dimora abituale del figlio, in virtù di un accordo transattivo che disciplini altresì la titolarità e l'esercizio del diritto di custodia, sottoscritto nel corso di un procedimento giurisdizionale avanti al tribunale dello Stato europeo competente, potendo l'ordine di rientro del minore essere legittimamente rifiutato solo in presenza delle condizioni ostative di cui all'art. 13 della Convenzione dell'Aja consistenti o nel mancato esercizio del diritto di affidamento in sede di trasferimento o di rientro o nel fondato rischio di un pregiudizio per il minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del giudice di merito, che aveva negato si fosse verificata un'ipotesi di sottrazione di minori da parte della madre che aveva condotto la figlia in Italia, senza il consenso del padre, non ritenendo vincolante un accordo sottoscritto dai genitori nel corso di un procedimento per l'affidamento della figlia avanti al tribunale di Bruxelles - nel quale la residenza abituale della minore era stata fissata in Belgio presso il padre).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 3, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 144 CORTE COST., Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13214 del 2021 Rv. 661375 - 01, N. 5236 del 2007 Rv. 594902 - 01, N. 4222 del 2021 Rv. 660725 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18600 del 30/06/2021** (Rv. **661919 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

V. (FARO ARNALDO) contro M. (SERINI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/01/2019

082054 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - CONDIZIONI - IN GENERE Filiazione al di fuori del matrimonio - Secondo riconoscimento del figlio - Mancato consenso del genitore che ha riconosciuto per primo - Verifica della rispondenza all'interesse del figlio - Accertamento in concreto - Necessità - Fattispecie.

082055 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE In genere.

nel giudizio volto al riconoscimento del figlio minore di anni quattordici da parte del secondo genitore, nell'ipotesi di opposizione del primo che lo abbia già effettuato, occorre procedere al bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, e tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, ma deve procedersi ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

sociale. (Nella specie la S.C. ha evidenziato che la corte d'appello aveva del tutto omesso di esaminare l'allegazione relativa alla abituale condotta violenta e prevaricatrice del padre biologico nei confronti della madre e dei suoi familiari, frutto di un modello culturale di rapporti di genere, che doveva invece essere posta in evidenza nell'operazione di bilanciamento).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2878 del 2005 Rv. 579033 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18604 del 30/06/2021 (Rv. 661818 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

O. (LO FARO ROSA EMANUELA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/04/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Autorizzazione ex art. 31 d. lgs. n. 286 del 1998 - Grave pregiudizio per il minore - Prognosi negativa su elementi non riguardanti i minori - Esclusione - Bilanciamento con l'interesse dei minori - Necessità - Fattispecie.

In tema di autorizzazione alla permanenza in Italia del genitore del minore ex art. 31, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, la valutazione prognostica della sussistenza dei "gravi motivi" connessi con lo sviluppo psicofisico del medesimo non può essere basata esclusivamente sulla valutazione di circostanze riguardanti il richiedente, dovendo, invece, tali elementi essere necessariamente bilanciati con la prognosi sugli effetti derivanti dall'allontanamento del genitore. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto dal padre di quattro minori avverso il provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31 del d. lgs. n. 286 del 1998, nel quale era stata presa in considerazione soltanto la sua situazione, avuto riguardo alle condanne subite per alcuni reati ed alla possibilità di una sua futura detenzione, senza avere bilanciato il ritenuto pericolo per l'ordine pubblico - rappresentato dall'assenza di "remore al rispetto delle regole della convivenza" che tali condanne avrebbero evidenziato - con la valutazione circa gli effetti che il suo allontanamento avrebbe avuto sui figli, nati in Italia e qui sempre vissuti con entrambi i genitori).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 27238 del 2020 Rv. 659831 - 01, N. 10849 del 2021 Rv. 661153 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18608 del 30/06/2021 (Rv. 661616 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

V. (DIOZZI FABIO) contro M. (GRAZI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/05/2019

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Assegno di mantenimento per i figli nati fuori dal matrimonio - Revisione - Modifica condizioni economiche dei genitori- Idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale- Necessità.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 214 del 2016 Rv. 638131 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18601 del 30/06/2021 (Rv. 661614 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

F. (GIULIANO CORRADO V.) contro S. (GRANDE SALVATORE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/05/2019

082015 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE - Sentenza di disconoscimento di paternità - Opposizione di terzo promossa dal presunto padre naturale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE In genere.

E' inammissibile l'opposizione di terzo proposta da colui che sia indicato come vero padre, avverso la sentenza, passata in giudicato, di disconoscimento della paternità, quando l'opponente deduca che l'esito (positivo) dell'azione di disconoscimento di paternità si riverberi sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, in quanto il pregiudizio fatto valere è di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall'art. 404 c.p.c. presuppone che l'opponente azioni un diritto autonomo, la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 243 bis, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6985 del 2018 Rv. 648140 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20953 del 2018 Rv. 650228 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18311 del 25/06/2021 (Rv. 661814 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

M. (VAITI VINCENZO) contro M.
Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 27/12/2018

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Provvedimento emesso a seguito di rigetto dell'istanza di audizione - Ricorso per cassazione - "Error in procedendo" - Condizioni - Violazione o falsa applicazione di legge - Condizioni - Anomalia motivazionale - Requisiti.

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE In genere.

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO In genere.

Il provvedimento del giudice, adottato sulla base del rigetto dell'istanza di audizione può essere impugnato: per "error in procedendo" ove il giudice del merito abbia negato in termini assoluti l'ammissibilità dell'incombente in una delle ipotesi in cui è, invece, astrattamente esperibile; per "violazione o falsa applicazione di legge", nel caso in cui il giudice abbia escluso l'audizione sulla base dell'erronea applicazione di norme di diritto ai fatti su cui il richiedente intenda rendere le proprie dichiarazioni; per l'anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per l'assoluta mancanza di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, per motivazione apparente, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con riguardo alla carente indicazione delle ragioni per le quali la decisione può essere adottata allo stato degli atti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis

Massime precedenti Vedi: N. 3340 del 2019 Rv. 652549 - 02, N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 01, N. 25312 del 2020 Rv. 659577 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18319 del 25/06/2021** (Rv. **661815 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **SCALIA LAURA**. Relatore: **SCALIA LAURA**.

O. (MARIANI GIUSEPPE) contro M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE MELFI, 03/04/2020

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione - Esecuzione - Trattenimento presso un C.P.R. - Proroga - Rischio di contagio da Covid 19 - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

Il giudice investito ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 della richiesta del questore di proroga del trattenimento finalizzato all'identificazione dello straniero da espellere o all'organizzazione del viaggio di rimpatrio è chiamato a valutare l'esistenza del rischio pandemico non in quanto direttamente lesivo del diritto alla salute dello straniero trattenuto ma in quanto evento che nella sua obiettività si frapponga alle operazioni di identificazione dello straniero o di organizzazione del viaggio di rimpatrio, giustificando, o meno la concessione della proroga al trattenimento (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento del giudice di pace, che aveva concesso la proroga di sei giorni, sui trenta richiesti dalla questura, per scrutinare l'eventuale incidenza del rischio pandemico sull'organizzazione del viaggio di rimpatrio, in relazione alla necessità di verificare la sospensione dei voli da e per il Marocco).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18311 del 25/06/2021** (Rv. **661814 - 02**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.**

M. (VAITI VINCENZO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 27/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Audizione del richiedente - Mancata istanza di parte - Valutazione officiosa della sua opportunità da parte del giudice - Necessità - Mancanza della valutazione - Censurabilità in cassazione - Vizio di motivazione - Configurabilità.

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE In genere.

Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale il giudice è tenuto a valutare l'opportunità di dar corso all'audizione, pur in assenza di una iniziativa della parte e il mancato espletamento dell'incombente è suscettibile di essere censurato in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, fermo restando che l'assenza di un'istanza della parte stessa può di per sé giustificare, a seconda dei casi, il mancato espletamento dell'incombente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17657 del 21/06/2021** (Rv. **661918 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore: **AMATORE ROBERTO.**

M. (PRATICO' ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 06/03/2020

116014 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE Straniero - Proroga del trattenimento - Convivenza "more uxorio" con cittadina italiana - Figlio nascituro - Rilevanza - Esclusione.

La convivenza "more uxorio" con una cittadina italiana, anche se la coppia attende un bambino, non rileva quale causa di non espellibilità dello straniero, neppure nel giudizio di legittimità della proroga del trattenimento volto all'esecuzione dell'espulsione, perché la convivenza "more uxorio" dello straniero non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui all'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, le quali non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8889 del 2019 Rv. 653234 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17640 del 21/06/2021** (Rv. **661594 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **RUSSO RITA**. Relatore: **RUSSO RITA**.

P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

E. (BERGAMINI SIMONE GIUSEPPE) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VERONA, 26/03/2020

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Straniero regolarmente coniugato e convivente con donna in stato di gravidanza - Divieto di espulsione ex art. 19, secondo comma, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 2000 - Applicabilità - Ratio - Competenza.

Nei confronti dello straniero regolarmente coniugato o convivente con donna in gravidanza, per la durata della gestazione e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, a tutela della donna e del minore, nato o nascituro, non può essere esercitato il potere del Prefetto di espulsione ex art. 19, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 376 del 2000, restando possibile la sola espulsione di cui al comma 1 dell'art 13 del dlgs. n. 159 del 2011, di competenza del Ministro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 13 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021** (Rv. **661595 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **VANNUCCI MARCO**. Relatore: **VANNUCCI MARCO**.

M. (DI FRENNA MARIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/07/2019

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE Individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile - Rito in concreto adottato - Rilevanza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello, in un giudizio avente ad oggetto il mancato riconoscimento della protezione umanitaria da parte della Commissione territoriale, promosso - prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in l. n. n. 132 del 2018 - nelle forme dell'art. 702 bis c.c., invece che dell'art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, e deciso, senza mutamento del rito, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., poiché, dovendosi tenere conto del rito in concreto applicato, l'unico mezzo di impugnazione esperibile era l'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Conformi: N. 23390 del 2020 Rv. 659244 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20705 del 2018 Rv. 650484 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4617 del 2011 Rv. 616599 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17632 del 21/06/2021 (Rv. 661613 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO. Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.

S. (ROSSI LUCA) contro I. (CALANDRELLI ANTONIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/05/2018

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Provvedimento di nomina del notaio per il frazionamento ipotecario - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Ragioni.

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE In genere.

Il decreto emesso dalla Corte di appello in sede di reclamo avverso il provvedimento con il quale il presidente del tribunale designa il notaio per la redazione dell'atto pubblico di frazionamento, ai sensi dell'art. 39, comma 6-ter, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è ricorribile per cassazione, in quanto privo di contenuto decisorio, essendo inidoneo ad incidere sul diritto al frazionamento del finanziamento e della correlativa garanzia ipotecaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39 com. 6, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 15685 del 2013 Rv. 627231 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17565 del 18/06/2021 (Rv. 661593 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA.

Relatore: NAZZICONE LOREDANA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

R. (SIGILLO' ANTONIO) contro D. (VACCARELLA ROMANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/03/2019

031088 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CARATTERE CREATIVO Diritto d'autore - Opera d'ingegno - Regia teatrale di opera lirica - Configurabilità - Ragioni.

L'opera dell'ingegno consistente nella regia teatrale di opera lirica, è ricompresa nella nozione generale dell'art. 1 l. n. 633 del 1941, in forza dell'ampia lettera della disposizione, la quale, al pari di quella dell'art. 2575 c.c. ed in piena coerenza con la "ratio" della disciplina, contempla il prodotto della creatività umana quale oggetto di tutela tutte le volte che si debba riconoscere un apporto personale e creativo della "lettura" dell'opera da parte del regista, non rilevando in direzione contraria la mancanza di esplicita menzione della "regia" nella legge sul diritto d'autore o nella Convenzione di Berna, entrata in vigore il 5 dicembre 1887.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2575, Cod. Civ. art. 2576, Cod. Civ. art. 2577, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 1, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 2, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 4, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 83, Tratt. Internaz. 09/11/1886

Massime precedenti Vedi: N. 559 del 2001 Rv. 543173 - 01, N. 10300 del 2020 Rv. 657713 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17208 del 16/06/2021** (Rv. **661592 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **TRICOMI LAURA.**

Relatore: **TRICOMI LAURA. P.M. CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

C. (FEDERICO PIETRO) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 28/04/2015

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Diritti della personalità - Trattamento dati personali - Enti pubblici a base elettorale - Trattamento dei dati giudiziari del corpo elettorale - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di protezione dei dati personali, il trattamento da parte di enti pubblici a base elettiva di dati giudiziari riguardanti il corpo elettorale ed i diritti di elettorato attivo e passivo, risponde ad una finalità di rilevante interesse pubblico ed è consentito, nei limiti indicati dall'art. 65 del d.lgs. n. 196 del 2003, solo ove siano stati preventivamente individuati, ai sensi dei precedenti artt. 20 e 21, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili, in modo da predeterminare e circoscrivere l'attività discrezionalmente consentita.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 20, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 21, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 65, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 PENDENTE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17207 del 16/06/2021** (Rv. **661917 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **TRICOMI LAURA.** Relatore: **TRICOMI LAURA.**

C. (FALLICA GIUSEPPE) contro C. (CONSIGLIO FRANCESCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/05/2015

082233 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - CONVENZIONI MATRIMONIALI - FORMA - ANNOTAZIONE - TRASCRIZIONE Rapporti patrimoniali tra coniugi - Convenzioni matrimoniali - Comunione degli utili e degli acquisti anteriore alla l. n. 151 del 1975 - Opponibilità ai terzi - Annotazione a margine dell'atto di matrimonio - Condizione necessaria e sufficiente - Fattispecie.

L'opponibilità ai terzi della comunione degli utili e degli acquisti, costituita prima della riforma del diritto di famiglia attuata con la l. n. 151 del 1975, è condizionata soltanto alla annotazione a margine dell'atto di matrimonio prevista, per le convenzioni matrimoniali, dall'art. 162 c.c., senza che sia richiesta anche la trascrizione della relativa convenzione a norma dell'art. 2647 c.c., atteso che l'art. 227 della l. n. 151 del 1975 non ha previsto l'ultrattività delle precedenti norme per tale comunione, come invece ha disposto per le doti e i patrimoni familiari. (Nella specie la S.C. ha ritenuto l'inopponibilità ai terzi della convenzione matrimoniale prevedente la comunione dei beni dei coniugi, stipulata anteriormente alla riforma del diritto di famiglia, sebbene regolarmente trascritta nei registri immobiliari, perché non annotata a margine dell'atto di matrimonio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 262 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2647 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 227 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2104 del 1990 Rv. 465934 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18870 del 2008 Rv. 604401 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16567 del 11/06/2021** (Rv. **661590 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. P.M. **SANLORENZO RITA**.
(Conf.)

H. (NICODEMI FRANCESCA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/04/2016

166009 STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI Atti dello stato civile - Istanza di rettificazione - Contenuto - Cancellazione di un atto - Ammissibilità - Fattispecie.

La rettificazione degli atti di stato civile, a tenore dell'art. 454 c.c., non può ritenersi limitata alla sola correzione degli errori materiali commessi nella loro formazione, in quanto l'espressione "rettificazione" non va intesa in senso stretto, ma riguarda la tenuta dei registri dello stato civile nel loro complesso, compresa la formazione di un atto omesso. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel respingere la domanda di formazione di un atto di nascita in Italia della cittadina straniera, aveva omesso di considerare che la stessa risultava puntualmente identificata con relativa data di nascita nel territorio nazionale dal certificato storico di stato di famiglia rilasciato dallo stesso Comune italiano di nascita e residenza). (CONFORME Sez. 1, Sentenza n. 1204 del 20/02/1984 (Rv. 433351 - 01)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 454 CORTE COST., Cod. Civ. art. 452, DPR 03/11/2000 num. 39

Sez. 1 - , **Sentenza n. 16568 del 11/06/2021** (Rv. **661591 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

M. (MORETTI VALERIO) contro M. (DALLA VERITA' MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 03/10/2018

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Precedibilità ex art. 74 l.fall. - Estendibilità alla locazione - Esclusione - Ragioni.

In tema di fallimento, l'art. 74 l.fall., che contempla la possibilità di pagare in prededuzione anche le prestazioni effettuate prima dell'inizio della procedura concorsuale, in deroga al principio generale di cui all'art. 2741 c.c., è norma eccezionale inapplicabile al contratto di locazione, il quale invero non rientra tra i rapporti negoziali che ex art. 72 l.fall. si considerano sospesi all'atto della dichiarazione di fallimento, ma tra quelli che proseguono ex art. 80 l.fall. in costanza di procedura concorsuale, salvo recesso del curatore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 74, Legge Falliment. art. 80

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16562 del 11/06/2021** (Rv. **661501 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.
R. (DORIA BRUNO) contro M. (SPADAFORA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 27/09/2017

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

081057 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO Domanda di omologazione - Reclamo - Legittimazione passiva del commissario giudiziale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il commissario giudiziale è sprovvisto di legittimazione passiva nel procedimento di reclamo avverso il rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo, essendogli attribuiti compiti di vigilanza, informazione, consulenza ed impulso - complessivamente volte al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell'effettiva informazione dei creditori - ma non anche funzioni di amministrazione o gestione o rappresentanza del debitore o dei creditori, rispetto ai quali non riveste il ruolo di sostituto processuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile la costituzione nel procedimento ex art. 183 l.fall. della massa dei creditori di una società "in persona del commissario giudiziale").

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 183 CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16548 del 11/06/2021 (Rv. 661588 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FERRO MASSIMO.

Relatore: FERRO MASSIMO.

C. (PARROTTA DOMENICO) contro B. (BENIGNI ACHILLE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/01/2019

081352 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa - Crediti del professionista - Insinuazione al passivo - Decorrenza degli interessi moratori - Fondamento.

In tema di liquidazione coatta amministrativa, ai fini dell'insinuazione al passivo del credito per compensi professionali il "dies a quo" di decorrenza degli interessi moratori corrisponde con la data di costituzione in mora del debitore, rappresentata dalla richiesta di partecipazione al concorso per lo stesso credito in linea capitale. La prestazione principale, attinente dall'origine ad un debito di valuta, genera, infatti, interessi moratori in ragione dell'inadempimento ex art. 1282 c.c., con computo in misura legale ex art. 1224 c.c. sin dalla messa in mora costituita dalla domanda d'ammissione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 2, Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11966 del 2018 Rv. 648458 - 01, N. 20131 del 2014 Rv. 632479 - 01, N. 17955 del 2003 Rv. 568455 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16549 del 11/06/2021 (Rv. 661589 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

S. (POLCHI RODOLFO) contro F. (SOLAVAGIONE SILVANA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GENOVA, 15/06/2015

081354 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Compagnia di assicurazione – Liquidazione coatta amministrativa – Opposizione allo stato passivo – Appellabilità del decreto – Esclusione – Fondamento.

Il provvedimento del tribunale che decide sull'ammissione allo stato passivo di una società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa non è impugnabile in appello, ma ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 99, ultimo comma, l.fall., come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, atteso che il combinato disposto degli artt. 194 e 209, comma 2, l.fall., nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007 – che rinvia agli artt. 98, 99, 101 e 103 della stessa legge per il procedimento di formazione dello stato passivo nella l.c.a. – consente di ritenere che il riferimento all'appello contenuto nell'art. 255 c.ass. debba intendersi tacitamente abrogato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 255, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 245, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 252 com. 1, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 252 com. 9, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 254 com. 2, Legge Falliment. art. 99 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 com. 12, Legge Falliment. art. 209 com. 3, Legge Falliment. art. 194, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1331 del 2017 Rv. 643707 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 18119 del 2017 Rv. 645054 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29052 del 2019 Rv. 655633 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16569 del 11/06/2021 (Rv. 661813 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TRICOMI LAURA.

Relatore: TRICOMI LAURA.

M. (PICHIERRI CATIA) contro T. (LAMBERTO MARIA CARLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/02/2017

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Separazione dei coniugi - Procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale - Competenza del tribunale ordinario - Affidamento familiare ai sensi della l. n. 184 del 1983 - Ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento - Indicazione della durata della misura - Necessità

Quando l'adozione del provvedimento di affidamento familiare del minore si renda necessaria nel corso del giudizio di separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., la competenza appartiene al tribunale ordinario, che deve innanzitutto, a pena di nullità della pronuncia, procedere all'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici ed anche di età inferiore se capace di discernimento, salvo che ritenga di omettere tale incombenza con adeguata motivazione, dovendo il giudice indicare altresì il periodo di presumibile estensione temporale dell'affidamento, i modi di esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso cui i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4, Cod. Civ. art. 336 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 octies com. 1, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1474 del 2021 Rv. 660431 - 01, N. 3490 del 2021 Rv. 660582 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16569 del 11/06/2021** (Rv. **661813 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **TRICOMI LAURA.**

Relatore: **TRICOMI LAURA.**

M. (PICHIERRI CATIA) contro T. (LAMBERTO MARIA CARLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/02/2017

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti nell'interesse dei figli minori ex artt. 330 ss. c.c. - Competenza del tribunale per i minorenni - Pendenza di giudizio di separazione o divorzio o ai sensi dell'art. 316 c.c. - Competenza del tribunale ordinario - Limiti.

I provvedimenti da adottare nell'interesse dei minori, di cui agli artt. 330, 332, 333, 334 e 335 c.c., ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., nel testo sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, sono riservati alla competenza del tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso tra i genitori un giudizio di separazione o di divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., perché in tali ipotesi la competenza spetta al tribunale ordinario, restando tuttavia escluso che la "vis attractiva" possa estendersi alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale riservata in ogni caso al giudice minorile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 334, Cod. Civ. art. 335, Legge 10/12/2012 num. 219 art. 3 com. 1, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3490 del 2021 Rv. 660582 - 01, N. 2833 del 2015 Rv. 634420 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 16395 del 10/06/2021** (Rv. **661585 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **TRICOMI LAURA.** Relatore: **TRICOMI LAURA.** P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Conf.)

S. (CRISCUOLO FABRIZIO) contro P. (CERULLI IRELLI VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/11/2014

049006 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI COSAP - Presupposti - Occupazione di fatto - Sufficienza - Spazi del demanio comunale o provinciale - Occupazione da parte di una società concessionaria statale - Debenza del canone - Fondamento - Fattispecie.

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito, ritenendo obbligata al pagamento del COSAP la concessionaria autostradale che aveva realizzato, e utilizzato, dei "pontoni" sovrastanti tratti di strada provinciale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824

Massime precedenti Vedi: N. 17296 del 2019 Rv. 654642 - 01, N. 1435 del 2018 Rv. 646855 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16411 del 10/06/2021** (Rv. **661587 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

L. (MARCHESE GIOVANNI) contro C. (FORZANO ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 03/10/2014

114025 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE Regione Sicilia - Appalti stipulati dai comuni - Capitolato generale delle opere pubbliche di cui al d.P.R. n. 1063 del 1962 - Applicabilità - Fattispecie.

In tema di contratti stipulati dai comuni per la realizzazione di opere pubbliche nella regione Sicilia, si applica, in forza del richiamo contenuto nell'art. 9 della l.r. n. 21 del 1973 e nell'art. 32, comma 1, della l.r. n. 21 del 1985, il capitolato generale approvato con il d.P.R. n. 1063 del 1962, che nel testo applicabile "ratione temporis" prevede la derogabilità, con atto unilaterale di ciascun contraente, della competenza arbitrale prevista nei contratti di appalto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non derogabile la competenza arbitrale fondata sulla clausola compromissoria, prevista in via generale per tutti i contratti di appalto stipulati da un comune siciliano).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 26/05/1973 num. 21 art. 9, Legge Reg. Sicilia 29/04/1985 num. 21 art. 32, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 10/12/1981 num. 741 art. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20050 del 2010 Rv. 614256 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 16396 del 10/06/2021** (Rv. **661586 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **TRICOMI LAURA.** Relatore: **TRICOMI LAURA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Diff.)

E. (MENALLO FRANCESCO) contro A. (DE ANGELIS ROSSELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/03/2016

023018 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - IN GENERE Deliberazione dell'assemblea - Impugnazione - Legittimazione attiva dell'associazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di associazioni, l'art. 23 c.c. non annovera, tra i soggetti legittimati ad impugnare la deliberazione assembleare, l'associazione dalla quale la deliberazione promana, consentendo l'annullamento di tali deliberazioni solo su istanza degli associati, degli organi dell'ente e del pubblico ministero; l'associazione è, infatti, legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, perché da essa promana la manifestazione di volontà oggetto di censura, e sarebbe inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2377, Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 17060 del 2012 Rv. 624681 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15807 del 07/06/2021** (Rv. **661812 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore:

CAMPESE EDUARDO. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Parz. Diff.)

M. (FABIANI MASSIMO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ASTI, 01/07/2015

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Insinuazione al passivo - Credito del professionista attestatore nel concordato preventivo . Eccezione di inadempimento della curatela - Rilievo d'ufficio di diverso inadempimento - Inammissibilità - Fattispecie.

In tema di ammissione al passivo fallimentare del credito del professionista che abbia redatto la relazione di cui all'art. 161, comma 3, l.fall., in presenza di eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, il giudice non può negare l'ammissione sul fondamento di una diversa ragione di inadempimento, trattandosi di eccezione rimessa all'esclusiva iniziativa di parte. (Nella specie la curatela contestava al professionista di essere stato inadempiente per aver attestato una proposta concordataria palesemente inadeguata, mentre il tribunale aveva respinto la domanda di insinuazione al passivo in quanto l'ammissione al concordato era stata revocata per frode).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 161 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6168 del 2011 Rv. 616928 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15786 del 07/06/2021** (Rv. **661811 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **VANNUCCI MARCO**. Relatore: **VANNUCCI**

MARCO.

L. (ARENA GREGORIO) contro B. (FAGIOLINI PAOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/06/2016

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Impugnazioni civili - Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Necessità - Conseguenze.

L'inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c. deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12887 del 2020 Rv. 658020 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15806 del 07/06/2021** (Rv. **661411 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)
S. (BUONO ANTONIO) contro F. (MARINO AURELIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/08/2016

081095 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - IN GENERE Società di persone - Fallimento in estensione del socio - Rigetto dell'istanza - Giudicato preclusivo - Esclusione - Fattispecie.

Il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, al pari di quello che lo conferma in sede di reclamo, non sono idonei alla formazione di un giudicato, trattandosi di provvedimenti non definitivi, oltretutto privi di natura decisoria su diritti soggettivi, sicché non possono essere invocati nell'ambito di un diverso giudizio promosso nei confronti del destinatario della medesima istanza. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di condanna al risarcimento dei danni per atti di "mala gestio" nei confronti dell'amministratore di fatto di una s.a.s., ancorché la domanda di estensione a costui della dichiarazione di fallimento, ex art. 147 c.p.c., fosse stata respinta in sede fallimentare).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5069 del 2017 Rv. 644455 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 17836 del 2019 Rv. 654542 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 15789 del 07/06/2021** (Rv. **661500 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**.
Relatore: **PAZZI ALBERTO**.
R. (ROMAGNOLI RAFFAELLA) contro I.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LATINA, 08/01/2018

081065 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE Commissario giudiziale - Domanda di liquidazione del compenso - Chiusura della procedura concordataria - Conseguenze - Potere del tribunale di liquidazione - Sussistenza.

In tema di procedure concorsuali, il rinvio compiuto dall'art. 165, comma 2, all'art. 39 l.fall. - il cui terzo comma prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga "al termine della procedura" - comporta che, a seguito della chiusura, per qualsiasi causa, della procedura concordataria, il tribunale competente sulla regolazione del concorso abbia ancora il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attività si siano concluse.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 165 com. 2, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 16269 del 2016 Rv. 641318 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15817 del 07/06/2021** (Rv. **661584 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**.

Relatore: **CARADONNA LUNELLA**.

P. (VIOLA GIUSEPPE) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/04/2017

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Requisiti - Identità di parti - "Petitum" e "causa petendi" - Necessità - Fattispecie.

L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il "petitum" e la "causa petendi", restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva ritenuto coperta dal giudicato la domanda proposta, ex art. 9 della l. n. 898 del 1970, dall'ex coniuge divorziata del "de cuius" nei confronti di un ente previdenziale di categoria per ottenere una quota della pensione integrativa, essendo passata in giudicato la sentenza che le aveva riconosciuto una quota della pensione di reversibilità erogata dall'INPS).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 16688 del 2018 Rv. 649315 - 01, N. 6830 del 2014 Rv. 630132 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15783 del 07/06/2021** (Rv. **661583 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore:

FALABELLA MASSIMO.

D. (SALONIA GIOVANNI) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2016

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Comunicazioni e notificazioni - Difensori delle parti - Indirizzo di posta elettronica certificata - Omessa istituzione o comunicazione della PEC - Conseguenze - Indicazione nell'atto difensivo di indirizzo di altro difensore - Irrilevanza.

Le comunicazioni al difensore, per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando il difensore non abbia provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo PEC, dovendo escludersi che la cancelleria sia tenuta ad effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di altro difensore presso il quale quello nominato abbia dichiarato di voler ricevere le notifiche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33547 del 2018 Rv. 651984 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15644 del 04/06/2021** (Rv. **661582 - 03**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **VANNUCCI MARCO**. Relatore: **VANNUCCI MARCO**.

M. (ALTAFINI DARIO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VENEZIA, 14/01/2020

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Decreto di espulsione - Impugnazione - Invalidità della procura alle liti conferita al difensore di fiducia - Assegnazione di un termine per il rinnovo - Necessità - Omessa rinnovazione - Nomina di un difensore d'ufficio - Necessità.

Nel caso di invalidità della procura alle liti conferita dal ricorrente (unitamente al deposito del ricorso ovvero nel corso del procedimento) a difensore di sua fiducia per il procedimento di opposizione a decreto di espulsione, il giudice di pace è obbligato ad assegnare al ricorrente termine per la rinnovazione della procura (art. 182, comma 2, c.p.c., compatibile con la disposizione di cui all'art. 18, comma 4 del d. lgs. n. 159 del 2011) e, in mancanza di tale rinnovazione, è obbligato a nominare al ricorrente un difensore, scelto nell'elenco formato in applicazione dell'art. 29 disp. att. c.p.p., per la prosecuzione dell'attività di assistenza della parte nel procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 4, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 29 CORTE COST.

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15644 del 04/06/2021** (Rv. **661582 - 02**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **VANNUCCI MARCO**. Relatore: **VANNUCCI MARCO**.

M. (ALTAFINI DARIO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VENEZIA, 14/01/2020

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Decreto di espulsione - Impugnazione - Ricorso sottoscritto personalmente dallo straniero - Successivo conferimento di procura al difensore di fiducia - Conseguenze sul decreto giudiziale di nomina di difensore d'ufficio.

Il ricorrente che abbia introdotto il giudizio di opposizione a decreto di espulsione, sottoscrivendolo personalmente, può successivamente conferire procura alle liti ad un difensore di sua fiducia, secondo le forme previste dall'art. 83 c.p.c. (se si trova in Italia al momento della sottoscrizione dell'atto) ovvero del comma 3 dello stesso articolo 18 del d. lgs. n. 150 del 2011 (se si trova all'estero al momento della sottoscrizione dell'atto), in funzione della necessaria attività di assistenza nel procedimento, con la conseguenza che il deposito di tale procura nel procedimento determina l'inefficacia del decreto giudiziale di nomina del difensore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 3, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15644 del 04/06/2021** (Rv. **661582 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **VANNUCCI MARCO**. Relatore: **VANNUCCI MARCO**.

M. (ALTAFINI DARIO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VENEZIA, 14/01/2020

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Decreto di espulsione - Impugnazione - Sottoscrizione del ricorso da parte del difensore - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto può essere sottoscritto personalmente dalla parte destinataria del provvedimento, senza che sia necessaria la sottoscrizione di un difensore, desumendosi tale interpretazione dal disposto dell'art. 18, comma 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, che, prevedendo l'obbligo per il giudice di pace di designare al ricorrente che ne sia sprovvisto un difensore d'ufficio, perché lo assista nel corso del procedimento, postula necessariamente che il ricorso introduttivo possa essere sottoscritto personalmente dallo straniero.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 3, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 4

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 16944 del 15/06/2021** (Rv. **661508 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

R. (LA FRANCESCA MICHELE) contro C. (TAVORMINA LICIA)

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 30/12/2019

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE Insinuazione al passivo - Fissazione dell'adunanza dopo il termine di centoventi giorni - Proroga del termine per le domande tardive - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di ammissione allo stato passivo del fallimento, nella fissazione dell'adunanza dei creditori oltre il termine perentorio di centoventi giorni indicato dall'art. 16, comma 1, n. 4, l. fall. non può intendersi implicita l'estensione a diciotto mesi del termine per le insinuazioni tardive, ai sensi dell'art. 101, comma 1, l. fall., evocando le due norme altrettante distinte attività e postulando la seconda di esse la necessità di una proroga esplicita contenuta nella sentenza di fallimento e specificamente quantificata, senza alcun automatismo correlato con il rispetto del termine imposto dalla prima. (Nella specie, la S.C. ha condiviso la valutazione, compiuta dal giudice di una opposizione allo stato passivo, di tardività della domanda di insinuazione in mancanza all'interno della sentenza di fallimento di alcuna espressa proroga del termine annuale per l'accertamento del passivo, non potendosi arguire una simile disposizione dalla mera fissazione dell'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo ad una data posteriore alla scadenza del termine ordinario di centoventi giorni dal deposito della sentenza di fallimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 16314 del 10/06/2021** (Rv. **661504 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

N. (MAIELLO MAURIZIO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/07/2019

081078 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE Dichiarazione di fallimento - Creditore istante - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Difesa in giudizio da parte di avvocato del libero foro - Presupposti - Delibera giustificativa ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933 - Necessità di allegazione - Esclusione.

Nell'ambito del giudizio teso alla dichiarazione di fallimento del contribuente insolvente, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla convenzione intervenuta (oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici), ovvero in alternativa di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016 -, in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43 com. 4, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 4, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 17, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1 com. 5, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11 com. 2, Decreto Legge 30/04/2019 num. 34 art. 4 novies, Legge 28/06/2019 num. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30008 del 2019 Rv. 656068 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4845 del 2021 Rv. 660464 - 01

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 16340 del 10/06/2021** (Rv. **661507 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**.

contro

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Tribunale per i minorenni . Procedimento ex art. 330 c.c. - Successiva proposizione avanti al tribunale ordinario di domanda ex art.316 c.c. - Attrazione della competenza da parte del tribunale per i minorenni - Esclusione - Fondamento.

La proposizione, ex art. 316 c.c., avanti al tribunale ordinario da parte di uno dei genitori di una domanda per l'affidamento esclusivo di un minore, ai sensi degli artt. 337 quater e 316 bis c.c., nella pendenza avanti al tribunale per i minorenni di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'altro genitore, pur escludendo l'attrazione al tribunale ordinario del procedimento "de potestate", in quanto anteriormente instaurato, non determina l'attrazione della competenza sul procedimento per l'affidamento del figlio al tribunale minorile, senza che rilevi la circostanza che, nella specie, l'oggetto della domanda, proposta ai sensi dell'art. 316 c.c., sia costituito unicamente dall'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, poichè il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una "vis attractiva" in favore dello stesso, impongono di ritenere che il giudizio

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla sua competenza, ferma restando la necessità di tener conto nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole delle determinazioni assunte dal giudice specializzato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316, Cod. Civ. art. 316, Cod. Civ. art. 337, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23768 del 2016 Rv. 642847 - 01, N. 15971 del 2015 Rv. 636357 - 01, N. 2833 del 2015 Rv. 634420 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16336 del 10/06/2021 (Rv. 661505 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

M. (CAFORIO GIUSEPPE) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PERUGIA, 06/07/2020

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Dichiarazione di fallimento - Questione di competenza - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO In genere.

In tema di dichiarazione di fallimento, essendo sempre ammissibile il regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza che declina quella del giudice adito, ai sensi dell'art. 9 bis l. fall., ma non il provvedimento successivamente adottato dal giudice dichiarato competente. (Nel caso di specie, in applicazione di detto principio, la S.C., ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza avverso la sentenza di fallimento pronunciata dal giudice indicato come territorialmente competente, in difetto di tempestiva impugnazione, con il regolamento necessario, dell'ordinanza dismissiva della competenza).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9 bis, Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20666 del 2019 Rv. 654883 - 02, N. 21849 del 2020 Rv. 659350 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16306 del 10/06/2021 (Rv. 661576 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

B. (CASTALDI FILIPPO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 27/03/2019

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Insinuazione al passivo - Opposizione - Tempestività - Comunicazione del deposito stato passivo - Omessa contestazione della data indicata in ricorso - Rilevanza.

In tema di opposizione allo stato passivo, per verificare la tempestività del deposito del ricorso rispetto al termine indicato dall'art. 99 l.fall., è rilevante la data della comunicazione

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

dell'esecutività dello stato passivo indicata dal creditore nel ricorso medesimo, ove il curatore costituendosi in giudizio non abbia svolto alcuna contestazione al riguardo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9464 del 2021 Rv. 661178 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16339 del 10/06/2021 (Rv. 661506 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

contro

Regola competenza

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Giudizio per la modifica dei provvedimenti relativi all'affidamento del minore ex art. 337 quinquies c.p.c. - Successiva iniziativa del P.M. minorile per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale - Deroga al principio della "vis attractiva" in favore del tribunale ordinario - Esclusione - Ragioni.

Il principio secondo il quale, nella pendenza dei procedimenti di separazione o divorzio o di quelli per le modifiche dei provvedimenti relativi alla prole, introdotti ai sensi dell'art. 710 c.p.c., o dell'art. 337 quinquies c.c., i provvedimenti di cui agli artt. 330 e segg. c.c. sono di competenza del tribunale ordinario, non trova deroga nella circostanza che ad assumere l'iniziativa di questi ultimi sia stato il P.M. presso il tribunale per i minorenni, atteso che la competenza attribuita al tribunale ordinario, ex art. 38 disp. att. c.c., trova giustificazione nella necessità di concentrazione delle tutele volte ad evitare che, in riferimento ad un'identica situazione conflittuale, possano essere aditi organi giudiziari diversi ed assunte decisioni contrastanti ed incompatibili, mentre, il fatto che l'esigenza dell'adozione dei provvedimenti "de potestate" possa emergere da informazioni acquisite dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni non esclude la possibilità di attivare meccanismi di raccordo e trasmissione degli atti tra i diversi uffici del pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 com. 1 CORTE COST., Legge 10/12/2012 num. 219 art. 3 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 55, Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 39, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10365 del 2016 Rv. 639726 - 01, N. 3490 del 2021 Rv. 660582 - 01, N. 1866 del 2019 Rv. 652675 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15835 del 07/06/2021 (Rv. 661902 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: SCALIA LAURA. Relatore: SCALIA LAURA. F. (PORCU DOMENICA) contro P. (PIREDDA ANTONELLA)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Procedimenti sulla responsabilità genitoriale - Figlio nato da genitori non uniti in matrimonio - Competenza territoriale - Luogo della "residenza abituale" del minore - Applicabilità - Criteri.

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In materia di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio, il giudice territorialmente competente ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 337 bis e ss., c.c., è quello del luogo in cui il minore ha la "residenza abituale" al momento della domanda, al cui accertamento concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi anche in chiave prognostica, al fine di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze, ferme quelle di certezza e garanzia di effettività della tutela giurisdizionale che nella regola sulla competenza trovano espressione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 337 bis

Massime precedenti Vedi: N. 21750 del 2012 Rv. 624425 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione seconda e sesta
seconda



SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , Sentenza n. 18561 del 30/06/2021 (Rv. 661688 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

G. (MORGIA GIUSEPPE) contro D. (PESAVENTO ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/10/2015

168155 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - IN GENERE Legato in sostituzione di legittima - Computo nella porzione indisponibile - Conseguenze - Inclusione del beneficiario nel numero complessivo dei legittimari.

168163 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATI E DONAZIONI IN CONTO DI LEGITTIMA In genere.

Il legato in sostituzione di legittima, come espressamente previsto dall'art. 551 c.c., deve gravare sulla porzione indisponibile; ne consegue che, al fine della determinazione di ciascuna quota di riserva, il legittimario che sia beneficiario di detto legato, ancorché lo abbia accettato perdendo il diritto di chiederne un supplemento, deve essere calcolato nel numero complessivo degli eredi legittimari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 549, Cod. Civ. art. 551

Massime precedenti Vedi: N. 111 del 1984 Rv. 432371 - 01, N. 939 del 1968 Rv. 332299 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13429 del 2006 Rv. 589616 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 18550 del 30/06/2021 (Rv. 661625 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

S. (SCHMITTNER MARIA THERESIA) contro A. (MULSER ALFRED)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 09/12/2017

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Clausola che prevede l'obbligo di corrispettivo per il recesso o l'inadempimento - Natura vessatoria - Esclusione - Conseguenze.

In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1386

Massime precedenti Conformi: N. 6558 del 2010 Rv. 611810 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18499 del 30/06/2021** (Rv. **661623 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **PICARONI ELISA**. Relatore: **PICARONI ELISA**.

F. (ROLANDO EMANUELA) contro V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/10/2015

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Tribunale in composizione monocratica - Ordinanza di estinzione pronunciata in udienza - Natura di sentenza - Conseguenze in tema di decorso del termine di impugnazione.

133121 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE In genere.

L'ordinanza con cui il tribunale in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio ha contenuto decisorio e natura sostanziale di sentenza; ne consegue che, avuto riguardo alla relativa impugnazione, mentre il termine cd. breve decorre solo a seguito della notificazione dell'ordinanza medesima ad istanza di parte, quello cd. lungo, applicabile in assenza di tale notifica, decorre dal deposito del provvedimento, coincidente, nell'ipotesi di sua pronuncia in udienza, con la data di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 16893 del 2018 Rv. 649509 - 01, N. 23997 del 2019 Rv. 655420 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18555 del 30/06/2021** (Rv. **661626 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **PICARONI ELISA**. Relatore: **PICARONI ELISA**.

C. (SCIANDRA SILVIA) contro S. (ARTIOLI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 22/09/2015

136088 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - ACCESSO AL FONDO - IN GENERE Accesso al fondo altrui per l'esecuzione degli interventi ex art. 843 c.c. - Valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti - Criteri.

In tema di accesso al fondo altrui (nella specie, per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ad un climatizzatore), ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 843 c.c., la valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti deve essere compiuta con riferimento alla necessità non della costruzione o della manutenzione, ma dell'ingresso e del transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentita ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 843

Massime precedenti Conformi: N. 7768 del 2011 Rv. 617472 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18570 del 30/06/2021 (Rv. 661691 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: BELLINI UBALDO. Relatore: BELLINI UBALDO.

G. (FIORESTA RAFFAELE) contro G. (LE PERA GIOVANNI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/12/2015

006132 AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE Morte dell'assegnatario prima del riscatto - Subentro dell'erede nel rapporto di assegnazione - Requisiti - Momento determinativo - Morte dell'assegnatario e momento della decisione della relativa controversia - Persistenza - Necessità - Prova.

In tema di riforma agraria, l'art. 7 della l. n. 379 del 1967 stabilisce i requisiti - che devono esistere al momento dell'apertura della successione e persistere fino a tutto il tempo della decisione - per la designazione di colui che subentra "iure proprio" all'assegnatario deceduto prima dell'esercizio del diritto di riscatto, senza comunque prescindere dal criterio principale dell'abitudine del successore medesimo nella coltivazione della terra, che deve sussistere sia al momento della morte dell'assegnatario che in quello in cui si chiede il subentro e la cui prova va fornita in concreto, non essendo sufficienti all'uopo certificazioni o altre attestazioni amministrative. Dimostrata dall'erede la sussistenza di tali requisiti al momento dell'apertura della successione, se ne presume la permanenza fino alla decisione mentre, ove si accerti che nessuno dei contendenti è in possesso del requisito dell'abitudine nella lavorazione manuale della terra, il giudice è tenuto a pronunciare, anche in difetto di domanda in tal senso da parte dell'ente concedente, il rientro delle terre nella disponibilità di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 456, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 19498 del 2011 Rv. 620190 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6064 del 1993 Rv. 482589 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18498 del 30/06/2021 (Rv. 661622 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PICARONI ELISA. Relatore: PICARONI ELISA.

L. (SEMPRINI MASSIMILIANO) contro M. (PISELLI MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/02/2016

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Mancata conclusione del contratto definitivo imputabile al promittente alienante - Risarcimento del danno in favore del promissario acquirente - Liquidazione - Criteri.

Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente, per effetto della mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita immobiliare imputabile al promittente alienante, consiste nella differenza tra il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è diventato definitivo, normalmente coincidente (sulla scorta del principio generale espresso dall'art. 1225 c.c., secondo cui la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento al momento in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e, quindi, prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente) con quello di proposizione, sia pure in via subordinata, della domanda di risoluzione ovvero altro anteriore, ove accertato in concreto ed il prezzo pattuito, oltre alla rivalutazione monetaria eventualmente verificatasi nelle more del giudizio.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26042 del 2020 Rv. 659919 - 01, N. 1956 del 2007 Rv. 594940 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18509 del 30/06/2021 (Rv. 661624 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

C. (BERTI CESARE) contro C. (PUNZI CARMINE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/08/2015

152002 RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITA' Responsabilità contrattuale - Inadempimento - Nesso di causalità giuridica - Sussistenza - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.

In tema di responsabilità contrattuale, l'accertamento del nesso di causalità giuridica, che lega l'evento alle conseguenze dannose risarcibili e che va compiuto in applicazione della regola eziologica posta dall'art. 1223 c.c., costituisce, al pari di quello relativo al nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, nonché dell'accertamento circa la prevedibilità del danno medesimo, un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20961 del 2017 Rv. 645422 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18000 del 23/06/2021 (Rv. 661544 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

N. (BALLOI MAURIZIO) contro P. (GARBATI SIMONETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 04/10/2016

097001 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 034034/2019 65632902

Massime precedenti Conformi: N. 34034 del 2019 Rv. 656329 - 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18000 del 23/06/2021 (Rv. 661544 - 02)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

N. (BALLOI MAURIZIO) contro P. (GARBATI SIMONETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 04/10/2016

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Disciplina dei registri di carico e scarico dei rifiuti - Art. 258 del d.lgs n. 152 del 2006 - Duplicità degli illeciti - Differenze - Conseguenze.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

In tema di violazioni amministrative in materia di rifiuti, l'art. 258 del d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina due distinti tipi di illecito: il comma 1 contempla l'ipotesi di chi omette del tutto la compilazione del registro di carico e scarico ovvero omette del tutto l'annotazione di alcuni trasporti, mentre il comma 5 prevede l'ipotesi attenuata in cui le indicazioni, pur riportate nei registri di carico e scarico, siano formalmente incomplete o inesatte e, cionondimeno, i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri predetti, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute. Ne consegue che, ove il registro contenga l'indicazione, anche se imperfetta, del trasporto e richiami, dunque, l'attenzione dell'accertatore su di esso, la violazione è meno grave, per l'agevole integrazione del dato mentre, nel caso in cui nel registro manchi del tutto un riferimento ad un determinato trasporto, l'integrazione con il formulario non è consentita.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 258

Massime precedenti Vedi: N. 28236 del 2008 Rv. 605642 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 17971 del 23/06/2021 (Rv. 661542 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: COSENTINO ANTONELLO. Relatore: COSENTINO ANTONELLO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

N. (GRELLA GIANFRANCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/01/2018

254033 SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE Divieto di trasferire, senza il ricorso ad intermediari abilitati, somme in misura superiore a 12.500,00 euro – Illecito amministrativo ex art. 1 del d.l. n. 143 del 1991, conv. con mod. dalla l. n. 197 del 1991 (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 231 del 2007) - Ambito di operatività - Compimento di diversi trasferimenti funzionalmente collegati per importi singolarmente inferiori – Criterio oggettivo - Rilevanza – Criterio cronologico di effettuazione dei pagamenti - Irrilevanza.

In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, in coerenza anche con il parere n. 1504 del 1995 reso dal Consiglio di Stato, il divieto di trasferire, senza il tramite di intermediari abilitati, denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a euro 12.500,00, posto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, conv. dalla l. n. 197 del 1991 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 231 del 2007), fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale (cd. criterio oggettivo) e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito, mentre sono irrilevanti il criterio del valore dei singoli pagamenti e quello del tempo in cui questi sono stati effettuati.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/03/1991 num. 143 art. 1, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231

Massime precedenti Conformi: N. 15103 del 2010 Rv. 613586 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17999 del 23/06/2021** (Rv. **661543 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **PICARONI ELISA**. Relatore: **PICARONI ELISA**.

D. (STRAVATO NADIA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LATINA, 14/07/2016

040056 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE Guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente di guida - Artt. 186 e 223 del codice della strada - Differenze - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, mentre la sospensione cautelare/preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall'art. 223 del medesimo codice - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - risponde alla necessità di impedire che, nell'immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva ritenuto legittima l'applicazione della sospensione cautelare a distanza di 19 mesi dall'accertamento del fatto, senza tuttavia chiarire le ragioni per le quali il provvedimento doveva considerarsi adottato in tempo ragionevole).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 223 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9539 del 2018 Rv. 648091 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13226 del 2007 Rv. 597648 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18004 del 23/06/2021** (Rv. **661545 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

P. (GRANI NICOLA) contro P. (LOY GIAN LUIGI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 25/02/2016

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Ordinanza di liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato - Ricorso straordinario per cassazione - Termine di breve di impugnazione - Decorrenza - Dalla notificazione dell'ordinanza.

In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto nel termine breve decorrente dalla notificazione dell'ordinanza medesima e, in mancanza, in quello lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5990 del 2020 Rv. 657576 - 01, N. 6564 del 2006 Rv. 587829 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 18011 del 23/06/2021** (Rv. **661710 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore:

COSENTINO ANTONELLO. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Parz. Diff.)

B. (DE SIMONI CARLO) contro D. (PIROCCHI GABRIELE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/10/2016

157061 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - IN GENERE Art. 3 della l. n. 154 del 2016 - Servitù di gasdotto - Costituzione coattiva - Ammissibilità - Condizioni.

La servitù di gasdotto rientra, per effetto di quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 154 del 2016, tra quelle passibili di costituzione coattiva "ope judicis" su domanda dell'esercente il servizio di distribuzione del gas e non del proprietario del fondo interessato alla relativa erogazione, dovendosi il fondo dominante individuare - come confermato dal citato art. 3, che impone di consentire il passaggio delle tubazioni per l'allacciamento "alla rete del gas" e non a qualunque serbatoio, anche privato, di gas - non già in quello dell'utente somministrato, bensì nell'impianto di distribuzione, quale fondo a destinazione industriale o commerciale.

Riferimenti normativi: Legge 28/07/2016 num. 154 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11563 del 2016 Rv. 640339 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 18011 del 23/06/2021** (Rv. **661710 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore:

COSENTINO ANTONELLO. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Parz. Diff.)

B. (DE SIMONI CARLO) contro D. (PIROCCHI GABRIELE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/10/2016

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Costituzione di servitù di passaggio di fili, cavi ed impianti connessi a reti di comunicazione elettronica ex art.92, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003 - Mancanza del consenso del proprietario del fondo servente - Procedura ablatoria ai sensi del d.P.R. n. 327 del 2001 e della l. n. 166 del 2002 - Necessità - Conseguenze.

157099 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - IN GENERE In genere.

In mancanza di consenso del proprietario dell'immobile gravato, il potere di costituire, su fondi privati, una servitù di passaggio di fili e cavi funzionali agli impianti di reti di comunicazione elettronica è attribuito, dall'art. 92, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003, alla Pubblica amministrazione, la quale procede mediante l'adozione di un provvedimento amministrativo di carattere ablatorio, ai sensi del d.P.R. n. 327 del 2001 e della l. n. 166 del 2002, non trovando invece applicazione, quale conseguenza dell'assegnazione "ex lege" di siffatto potere all'autorità amministrativa, la disciplina dettata dagli articoli 1032 e ss. c.c. né, dunque, la possibilità che tale imposizione coattiva sia l'effetto di una pronuncia giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1032, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 90 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 92 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 166 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2505 del 1998 Rv. 513422 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18001 del 23/06/2021** (Rv. **661621 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

P. (ALFONSO ANTONIO MICHELE) contro O.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/09/2015

005010 AGENZIA (CONTRATTO DI) - POTERI DI RAPPRESENTANZA DELL'AGENTE - IN GENERE
Contenuto - Conseguenze - Riconoscimento di diritti ed accettazione della restituzione della
merce - Esclusione - Limiti.

Nel contratto di agenzia, la rappresentanza attiva e passiva dell'agente è limitata alla ricezione dei reclami relativi alle inadempienze contrattuali ed al promovimento delle procedure cautelari nell'interesse del preponente; pertanto, essa non comprende il potere di riconoscimento dei diritti né quello di accettare la restituzione della merce da parte del cliente, salvo lo specifico ed eccezionale conferimento di un potere di rappresentanza piena, il quale rende applicabili, oltre alle norme dell'agenzia, anche quelle del mandato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1745

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17811 del 22/06/2021** (Rv. **661619 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** Estensore: **CARRATO ALDO.** Relatore:

CARRATO ALDO. P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

S. (FLORIO PAOLO) contro G. (MORETTI PIERGIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/07/2015

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di
trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Erronea indicazione dell'estensione del bene oggetto di
trasferimento - Inesistenza - Esclusione - Invalidità - Sussistenza - Rimedi - Opposizione agli
atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Fattispecie.

In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da fare valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e ciò anche nell'ipotesi in cui risulti controversa l'identificazione del bene oggetto del decreto con riferimento alla sua estensione. (Nella specie la S.C. ha riformato la decisione di appello che, in accoglimento delle domande di rivendica proposte dalle aggiudicatarie di due diversi lotti assegnati nel corso di una diversa procedura esecutiva, aveva disposto la rettifica dei relativi decreti di trasferimento, siccome aventi ad oggetto beni di consistenza diversa da quella reale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25687 del 2018 Rv. 650833 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17810 del 22/06/2021** (Rv. **661514 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** Estensore: **CARRATO ALDO.** Relatore:

CARRATO ALDO. P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

C. (CONTI MAURIZIO) contro E. (PICCOLO VILLI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/12/2015

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

058193 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE "Datio in solutum" - Disciplina applicabile - Conseguenze - Prestazione sostitutiva dell'obbligo di trasferimento immobiliare - Forma - Fattispecie.

113102 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - IN GENERE In genere.

La "datio in solutum", costituendo un contratto a titolo oneroso solutorio-liberatorio, che estingue l'obbligazione in modo soddisfattivo, è assoggettata alla disciplina generale dei contratti, con la conseguenza che deve essere rispettata la forma che attiene alla natura della prestazione oggetto di dazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la pattuizione intercorsa tra le parti di un contratto di trasferimento immobiliare, parzialmente modificativa di questo ed avente ad oggetto il trasferimento, quale modalità di pagamento, di una somma di denaro in sostituzione dell'immobile convenuto, per essere ricondotta ad una valida "datio in solutum" deve osservare la medesima forma scritta "ad substantiam", richiesta dall'art. 1350 c.c. per l'originario trasferimento immobiliare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1350

Massime precedenti Vedi: N. 4317 del 2003 Rv. 561356 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 17811 del 22/06/2021 (Rv. 661619 - 02)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** Estensore: **CARRATO ALDO.** Relatore: **CARRATO ALDO.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

S. (FLORIO PAOLO) contro G. (MORETTI PIERGIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/07/2015

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Identificazione dei beni trasferiti - Riferimento alle indicazioni del decreto di trasferimento - Necessità - Inclusione dei beni ex art. 2912 c.c. - Sussistenza - Conseguenze - Costruzione eretta sul terreno trasferito - Omessa esplicita indicazione nel decreto di trasferimento - Irrilevanza.

079171 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE In genere.

I beni trasferiti a conclusione di una procedura espropriativa immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quelli cui gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex art. 2912 c.c., quali accessori, pertinenze, frutti miglioramenti e addizioni, nonché quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni; ne consegue che il trasferimento di un terreno comporta altresì, in difetto di un'espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato ivi insistente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2912, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17041 del 2018 Rv. 649444 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 17821 del 22/06/2021 (Rv. 661596 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **CARRATO ALDO.** Relatore: **CARRATO ALDO.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

F. (RONCO PASQUALE) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 02/03/2017

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

254030 SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE Assegni bancari privi di provvista - Elemento psicologico - Dolo o colpa - Emissione di assegni postdatati - Invocabilità dell'errore scusabile - Esclusione.

In materia di sanzioni amministrative connesse all'emissione di assegni senza provvista (fattispecie sanzionata come illecito amministrativo a seguito delle depenalizzazione, operata dall'art. 29 del d.lgs. n. 507 del 1999, che ha novellato l'art. 2 della l. n. 386 del 1990, del corrispondente delitto), viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l'emittente il quale, non solo non si attenga al dovere di controllare l'andamento del proprio conto bancario, al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nei termini per la presentazione di essi all'incasso ma, oltre a far affidamento sulla tolleranza da parte della banca di una situazione di scoperto, assuma consapevolmente con la post-datazione degli assegni - indicativa, di per sé, di scarsa liquidità - il rischio della sopravvenienza di un difetto di provvista al momento della loro presentazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 29 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 18345 del 2006 Rv. 592678 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17823 del 22/06/2021** (Rv. **661620 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

C. (DI MEGLIO GIUSEPPE) contro C. (MARSICO MAURIZIO MASSIMO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/06/2016

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE Scarico a mare di acque reflue urbane - Mancanza di autorizzazione - Comune titolare dello scarico - Affidamento della gestione della rete fognaria urbana ad un consorzio ex art. 6 della l. n. 319 del 1976 - Esonero da responsabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative, non è esente da responsabilità per lo scarico a mare di acque reflue urbane senza autorizzazione, il Comune che abbia affidato la gestione della rete fognaria ad un consorzio intercomunale, come consentito dall'art. 6 della l. n. 319 del 1976 (applicabile "ratione temporis"), in quanto la norma prevede il solo trasferimento della gestione, ferma restando la responsabilità dell'ente che, in quanto titolare di detta rete, è soggetto agli inerenti obblighi, compreso quello di munirsi dell'autorizzazione prevista dal successivo art. 9 della medesima legge.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 6 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 9 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22058 del 2009 Rv. 609929 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17388 del 17/06/2021** (Rv. **661456 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

Z. (SILLITTI IGNAZIO) contro E. (BRIGNANO SILVIA LINA ZARA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/12/2015

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Possesso idoneo ad usucapire - "Traditio" eseguita in virtù di contratto inefficace - "Animus rem sibi habendi" - Configurabilità - Fattispecie.

125168 POSSESSO - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI") In genere.

In tema di possesso idoneo all'usucapione, la "traditio" della cosa avvenuta in forza di un contratto che, sia pure inefficace, risulti comunque diretto a trasferire la proprietà del bene costituisce elemento idoneo a fare ritenere che la relazione di fatto instauratasi tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretta dall'"animus rem sibi habendi". (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio sopra enunciato, ha cassato la sentenza di appello che, in un giudizio di usucapione, aveva ricondotto la materiale disponibilità di tre immobili ad un contratto di comodato, escludendo dalla ricostruzione fattuale le vicende legate ad una scrittura privata in cui l'attore aveva ceduto un terreno a terzi ricevendo in permuta il diritto di proprietà sulle tre unità immobiliari da costruire).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14115 del 2013 Rv. 626606 - 01, N. 22667 del 2017 Rv. 645561 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 17381 del 17/06/2021 (Rv. 661455 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MANNA FELICE. Relatore: MANNA FELICE.

P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

C. (RAGO GIANCARLO GAETANO) contro F. (VASATURO GIUSEPPINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/05/2015

037054 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE Domanda di annullamento per incapacità naturale - Contratto di compravendita - Divario tra prezzo di mercato e prezzo esposto - Omessa valutazione da parte del giudice di merito - Vizio di motivazione - Sussistenza - Fondamento.

Qualora la domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale abbia ad oggetto un contratto di compravendita, il fatto che il giudice di merito non abbia tenuto in alcuna considerazione il divario tra il prezzo di mercato ed il prezzo esposto nel contratto implica un vizio di motivazione della sentenza, in quanto tale elemento, se accertato, costituisce un importante sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1770 del 2012 Rv. 621222 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 16888 del 15/06/2021 (Rv. 661454 - 02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

S. (BENZONI MARTINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 03/07/2019

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda - Provvedimento dell'Unità Dublino di trasferimento del richiedente a seguito di ripresa in carico da parte di altro Stato - Possibilità di esplicitare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE n. 604 del 2013 - Necessità - Sindacato del giudice che ha emesso il provvedimento di trasferimento - Limiti - Verifica della sola esistenza di carenze sistemiche nel Paese di trasferimento - Esclusione - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, ai fini della individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda, ove venga impugnato il provvedimento dell'Unità Dublino di trasferimento di un richiedente protezione internazionale a seguito di ripresa in carico da parte di un altro Stato, il sindacato del giudice ordinario nazionale non è limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato che implicano il rischio di un trattamento inumano o degradante, ma comprende anche il rispetto delle garanzie informative previste dagli artt. 4 e 5 Regolamento UE n. 604 del 2013; la verifica dell'effettivo rispetto delle prescrizioni del citato Regolamento deve essere, infatti, rimessa alla buona prassi delle autorità degli Stati membri e non può essere condizionata dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono rispetto alle eventuali violazioni della richiamata normativa eurounitaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3, Legge 13/04/2017 num. 46, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 13, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 18, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 20

Massime precedenti Difformi: N. 23584 del 2020 Rv. 659239 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22412 del 2018 Rv. 650282 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 16888 del 15/06/2021 (Rv. 661454 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. S. (BENZONI MARTINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 03/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Mancato assolvimento dell'obbligo informativo di cui all'art. 4 del Regolamento UE n. 604 del 2013 - Svolgimento del colloquio di cui all'art. 5 - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

In materia di protezione internazionale il mancato assolvimento dell'obbligo informativo di cui all'art. 4 del Regolamento UE n. 604 del 2013 non è superabile per effetto dello svolgimento del colloquio previsto dall'art. 5 del citato Regolamento, prescrivendo quest'ultimo la sussistenza congiunta di entrambe le garanzie; né il mancato rispetto delle stesse può essere sostituito dalla presunzione di conoscenza o ovviato con una conoscenza acquisita "aliunde" all'interessato, pena la violazione del principio di effettivo e uniforme trattamento dello straniero nel territorio europeo posto alla base della normativa eurounitaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 8282 del 2021 Rv. 661044 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16077 del 09/06/2021** (Rv. **661441 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **GIUSTI ALBERTO.** Relatore: **GIUSTI ALBERTO.**

P. (CHIARI SILVIO) contro M. (ZOPPINI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/03/2016

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Obbligo di motivazione del lodo - Modalità.

In tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'"iter" logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28218 del 2013 Rv. 629281 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15613 del 04/06/2021** (Rv. **661358 - 02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **GIUSTI ALBERTO.** Relatore: **GIUSTI ALBERTO.**

P. (MAROZZI FRANCESCO) contro D. (CARAVELLI LUIGINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/11/2015

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Mancato esame di eccezioni di rito - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.

La nullità del lodo per omessa pronuncia su domande ed eccezioni delle parti, in conformità alla convenzione di arbitrato, ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte degli arbitri, di questioni di merito e non anche di rito, nel qual caso l'impugnazione per nullità può essere proposta soltanto, in base ad altri numeri del medesimo art. 829 c.p.c., per far valere la mancanza delle condizioni per la decisione nel merito da parte degli arbitri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 n. 12, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 25154 del 2018 Rv. 651158 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15613 del 04/06/2021** (Rv. **661358 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **GIUSTI ALBERTO.** Relatore: **GIUSTI ALBERTO.**

P. (MAROZZI FRANCESCO) contro D. (CARAVELLI LUIGINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/11/2015

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Collegio arbitrale - Difetto di "potestas iudicandi" - Eccezione nella prima difesa utile - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

In caso di deferimento della controversia ad un collegio arbitrale, il difetto di "potestas iudicandi" del collegio decidente, per essere la convenzione di arbitrato nulla, deve essere eccepito nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri, sicché, in difetto, la dedotta invalidità degrada a nullità sanabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto precluso l'esame della questione sulla "potestas iudicandi" degli arbitri per invalidità della clausola arbitrale, siccome avanzata per la prima volta in sede di impugnazione del lodo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 817 com. 2

Massime precedenti Difformi: N. 16556 del 2020 Rv. 658602 - 02

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18631 del 30/06/2021 (Rv. 661730 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

B. (BONCI NICOLETTA) contro B. (DI BONAVENTURA MASSIMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PESARO, 04/06/2019

127051 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE Indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte debitrice - Apprezzamento del giudice di merito - Limiti - Fattispecie.

In tema di prescrizioni presuntive, l'indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte (o del suo comportamento processuale), al fine di stabilire se importino o meno ammissione della mancata estinzione del debito agli effetti dell'articolo 2959 c.c., dà luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato sulle ragioni all'uopo adottate dal giudice del merito, in quanto confacenti e coerenti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di rinvenire, nella formulazione di un'eccezione di difetto di legittimazione attiva della controparte rispetto al credito azionato, l'ammissione implicita, da parte del debitore, della mancata estinzione dell'obbligazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959

Massime precedenti Conformi: N. 22118 del 2006 Rv. 592615 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18635 del 30/06/2021 (Rv. 661733 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

S. (ANGELINI DANIELA) contro C. (CARROZZINI PIETRO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 21/11/2019

046079 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE Avviso di convocazione - Natura - Atto recettizio - Conseguenze - Tempestività - Onere della prova a carico del condominio - Sussistenza - Modalità di calcolo - Termine non libero - Fondamento - Fattispecie.

111029 NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI In genere.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Nel calcolo del termine di "almeno cinque giorni prima", stabilito dall'art. 66, ultimo comma (nella formulazione vigente "ratione temporis"), disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il condominio deve provare la tempestività rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione, trattandosi di giorni "non liberi" (stante l'eccezionalità dei termini cd. "liberi" - che escludono dal computo i giorni iniziale e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il "dies ad quem" (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il "dies a quo" (coincidente con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fissata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo l'avviso di convocazione ricevuto il 29 marzo, in relazione ad un'assemblea condominiale convocata, per la prima adunanza, in data 3 aprile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2963, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 24041 del 2020 Rv. 659608 - 01, N. 995 del 1969 Rv. 339447 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18187 del 24/06/2021 (Rv. 661729 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

I. (GIUFFRIDA MASSIMO) contro C. (FERRAU' GIOVANNI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/06/2019

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Omessa manutenzione di parti comuni - Danni cagionati ad una porzione in proprietà esclusiva - Concorso "pro quota" del condomino danneggiato nelle spese di riparazione e nel risarcimento dei danni - Sussistenza - Fondamento.

Il condomino che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo - che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e "pro quota", alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1124, Cod. Civ. art. 1125, Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 1674 del 2015 Rv. 634159 - 01, N. 23308 del 2007 Rv. 600557 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18185 del 24/06/2021 (Rv. 661728 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

T. (FOTI TIZIANA) contro L. (MARIANI MAURIZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/05/2019

046073 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Cessazione dell'incarico - Obbligo di rendiconto e riconsegna della documentazione condominiale all'amministratore subentrante - Mancata nomina del nuovo amministratore - Irrilevanza - Conseguenze - Consegna al singolo condomino che ne faccia richiesta - Fondamento.

L'amministratore condominiale che sia cessato dall'incarico è tenuto a restituire tutta la documentazione in suo possesso ed afferente alla gestione condominiale, mediante riconsegna all'amministratore subentrante, ove l'assemblea abbia provveduto alla sua designazione - spiegando la relativa delibera di nomina efficace anche nei confronti dei terzi, ai fini della rappresentanza sostanziale del condominio - ovvero al singolo condomino che gliene faccia richiesta, nel caso di mancata nomina del nuovo amministratore, non legittimando siffatta evenienza uno "ius retinendi" rispetto a detta documentazione, né un esonero dal rendiconto, stante la già avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e ciascuno dei condomini e potendosi presumere che l'istanza di uno di essi interessi egualmente tutti gli altri, in quanto affare agli stessi comune.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130 bis, Legge 11/12/2012 num. 220, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1130 n. 10, Cod. Civ. art. 1130 lett. 8

Massime precedenti Vedi: N. 15996 del 2020 Rv. 658788 - 01, N. 14599 del 2012 Rv. 623556 - 01, N. 19210 del 2011 Rv. 619094 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18183 del 24/06/2021 (Rv. 661665 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

B. (POGGIOLI MARCELLO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/01/2019

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Irragionevole durata del processo presupposto inferiore a quella prospettata dalla parte - Conseguenze - Soccombenza reciproca ai fini della compensazione delle spese di lite - Configurabilità - Fondamento.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

In tema di equa riparazione, ove la domanda d'indennizzo sia accolta per un importo inferiore al richiesto, in rapporto ad una minore durata eccedente il termine ragionevole rispetto a quella pretesa dall'attore, il giudice di merito, come in ogni altro caso di accoglimento parziale di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, ossia di accoglimento per un importo inferiore, può ravvisare una soccombenza reciproca, agli effetti dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e, perciò, compensare le spese di lite sulla base di una valutazione discrezionale, fondata sul principio di causalità, che resta sottratta al sindacato di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16326 del 2020 Rv. 658746 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 17686 del 21/06/2021** (Rv. **661666 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

F. (FERRIOLO GIOVAMBATTISTA) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/12/2019

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Questione di costituzionalità sollevata o rinvio pregiudiziale disposto in altro giudizio - Esclusione del tempo necessario per la relativa risoluzione dal computo di durata del processo presupposto - Fondamento.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la previsione di cui all'art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, secondo cui, ai fini del computo della durata del giudizio presupposto, non si tiene conto dei tempi in cui il processo è sospeso, deve ritenersi operante non solo quando sia stato pronunciato un formale provvedimento di sospensione, ma anche quando (cd. "sospensione impropria" in senso lato) lo stesso abbia subito un periodo di stasi dovendo il giudice applicare una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale ovvero - come nella specie - disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E., trattandosi di circostanza essenziale da valutare sotto il profilo del criterio della "complessità", di cui all'art. 2 cit., tale da consentire una deroga ai parametri medi di ragionevole durata.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 839 del 2017 Rv. 642558 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 17684 del 21/06/2021** (Rv. **661664 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

C. (LAURETTA FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/12/2018

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Pregiudizio da irragionevole durata del processo - Sussistenza - Accertamento del giudice di merito - Conseguenze - Limiti al sindacato di legittimità.

L'accertamento della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dal d.l. n. 83 del 2012 ovvero, altrimenti, nei casi di "mancanza assoluta di motivi", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629830 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 17685 del 21/06/2021** (Rv. **661727 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

B. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/09/2019

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo civile o amministrativo - Morte della parte del giudizio presupposto - Diritto dell'erede all'indennizzo "iure successionis" e "iure proprio" - Condizioni.

In tema di irragionevole durata del processo, qualora la parte del giudizio civile (o amministrativo) presupposto sia deceduta, l'erede ha diritto a conseguire, "pro quota" e "iure successionis", l'indennizzo maturato dal "de cuius" per l'eccessiva protrazione del giudizio, nonché, "iure proprio", l'indennizzo dovuto per l'ulteriore durata della medesima procedura, con decorrenza dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte giacché, deceduta quella originaria, fin quando gli eredi non abbiano ritenuto di costituirsi ovvero non siano stati chiamati in causa, pur esistendo un processo difetta la parte che dalla sua irragionevole durata possa ricevere nocumento.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1607 del 2021 Rv. 660156 - 01, N. 14284 del 2006 Rv. 589560 - 01

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 17574 del 18/06/2021** (Rv. **661477 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: . Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE**.

R. (ROMANELLI SILVIO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LIVORNO, 20/06/2019

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Autovelox - Verbale di contestazione - Menzione del certificato di taratura periodica - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 142, comma 8, c.d.s., a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non è necessario che il verbale contenga l'indicazione del certificato di regolare taratura dell'apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la certificazione di taratura.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 45 com. 6 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18354 del 2018 Rv. 649460 - 01, N. 14040 del 2007 Rv. 597319 - 01, N. 32369 del 2018 Rv. 652162 - 01, N. 533 del 2018 Rv. 647218 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 17569 del 18/06/2021** (Rv. **661487 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

G. (MICALI ALESSANDRA) contro C. (SCAGLIA CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/05/2019

024057 ATTI AMMINISTRATIVI - INVALIDITA' - INCOMPETENZA - IN GENERE Incompetenza assoluta - Incompetenza relativa - Distinzione - Conseguenza in tema di rilevabilità d'ufficio di tali vizi da parte del giudice dell'opposizione - Fattispecie.

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, ricorre il vizio di incompetenza assoluta dell'amministrazione, quando l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione alla quale l'organo emittente appartiene, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia. Soltanto il primo vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice, mentre il secondo deve essere dedotto dalla parte esclusivamente con l'atto di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto tardivamente proposta la dedotta eccezione di incompetenza della Provincia di Genova ad adottare ordinanza ingiunzione per la violazione degli artt. 124 e 133, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, non profilandosi un'ipotesi di incompetenza assoluta rilevabile d'ufficio, atteso che la Regione Liguria aveva già attribuito alla provincia, con l'art. 42 della l.r. n. 43 del 1995, il potere di comminare sanzioni in tale materia e che l'art. 22 l.r. n. 41 del 2014 consentiva di ritenere che detta competenza fosse riferibile anche alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 135 d.lgs. n. 152 del 2006).

Riferimenti normativi: Legge 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 124, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 133, Legge Reg. Liguria del 1995 num. 43 art. 42, Legge Reg. Liguria del 2014 num. 41 art. 22, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 101 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28108 del 2018 Rv. 651188 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15043 del 2020 Rv. 658119 - 01, N. 1739 del 2020 Rv. 656851 - 01

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 17461 del 17/06/2021** (Rv. **661964 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **OLIVA STEFANO.** Relatore: **OLIVA STEFANO.**

M. (BASSOLI CARLO) contro B. (ROSSI FABIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/01/2019

187030 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETA' ED ALL'USO Bene la cui utilizzazione non è condizionata dal possesso di specifici documenti - Mera dazione della cosa - Sufficienza.

Quando il contratto di compravendita abbia ad oggetto un bene la cui "naturale" utilizzazione non sia condizionata dal possesso o dall'esibizione di specifici documenti o titoli, il venditore non è tenuto ad assicurarne la consegna, essendo sufficiente, ai fini del perfezionamento del negozio, la mera dazione della cosa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477 com. 3

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17463 del 17/06/2021 (Rv. 661486 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

P. (BASSETTI GIANLUCA) contro C. (GHIDORZI GUSTAVO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/05/2019

058215 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - AVVERAMENTO - IN GENERE Eccezione di avveramento della condizione risolutiva - Natura - Eccezione in senso stretto - Fondamento - Conseguenze.

L'eccezione di risoluzione del contratto per avveramento della condizione risolutiva, corrispondendo all'esercizio di un diritto potestativo, è un'eccezione in senso stretto, che il giudice non può rilevare d'ufficio, né la parte sollevare per la prima volta in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 17474 del 2014 Rv. 631831 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23667 del 2016 Rv. 642071 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17071 del 16/06/2021 (Rv. 661907 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

R. (DE RISIO ENRICO) contro B. (CARNEVALI ROBERTO)

Rigetta, TRIBUNALE PARMA, 17/04/2019

127044 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE Ripartizione dell'onere probatorio tra debitore e creditore - Prova del mancato soddisfacimento del credito - Modalità - Fattispecie.

In tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso contro la dichiarazione di prescrizione di un credito professionale, non avendo il ricorrente dedotto di avere deferito giuramento decisorio o dimostrato l'interruzione della prescrizione e neppure che la controparte aveva ammesso la mancata estinzione del debito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 2959, Cod. Civ. art. 2960, Cod. Civ. art. 2954, Cod. Civ. art. 2955, Cod. Civ. art. 2956, Cod. Civ. art. 2736

Massime precedenti Conformi: N. 11195 del 2007 Rv. 596684 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27471 del 2019 Rv. 655672 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 17053 del 16/06/2021** (Rv. **661663 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**.

G. (*FUGAZZOLA FRANCESCO*) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 22/11/2018

058090 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE Compravendita azioni società - Errore sul valore reale delle azioni - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

187074 VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA In genere.

In tema di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429, n. 2, c.c., relativo all'errore essenziale, essendo la determinazione del prezzo delle azioni rimessa alla libera volontà delle parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato priva di rilievo la circostanza che il valore delle azioni, oggetto della cessione, fosse inferiore al corrispettivo pattuito, a causa dell'esistenza di debiti non dichiarati nel bilancio pubblicato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429 lett. 2, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 2423

Massime precedenti Conformi: N. 16031 del 2007 Rv. 598888 - 01

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 16585 del 11/06/2021** (Rv. **661484 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

G. (*GIAMBRUNO CINZIA*) contro M. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 22/10/2018

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato – Rimborso spese procedure di recupero – Irreperibilità di fatto dell'assistito – Necessaria instaurazione procedura esecutiva – Esclusione – Ragioni.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di irreperibilità dell'assistito, il difensore d'ufficio ha diritto al rimborso delle spese delle procedure di recupero dei compensi, senza la necessità di instaurare previamente un processo esecutivo, atteso che la condizione di irreperibilità di fatto impedisce l'esperimento delle procedure di recupero previste dal combinato disposto di cui agli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, presupponendo le stesse che il debitore sia rintracciabile.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 117 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 122, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 159, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25791 del 2015 Rv. 638289 - 01, N. 30484 del 2017 Rv. 647174 - 01, N. 20967 del 2017 Rv. 645423 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 16589 del 11/06/2021** (Rv. **661485 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

M. (BORRELLI GIOVANNI) contro C. (MONACO CARMELO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TIVOLI, 03/05/2018

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza - Condizioni - Mancata produzione in copia della sentenza con certificazione di passaggio in giudicato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem". (Nella specie, la S.C., in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di oneri condominiali, ha dato rilievo, nonostante la sua mancata produzione in appello, ad una sentenza passata in giudicato, intervenuta anteriormente tra le stesse parti, che aveva accertato l'insussistenza di una situazione di contitolarità tra le stesse delle aree pertinenziali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124, Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30838 del 2018 Rv. 651860 - 01, N. 1534 del 2018 Rv. 647079 - 01, N. 5360 del 2009 Rv. 606957 - 01

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 16449 del 10/06/2021** (Rv. **661963 - 01**)

Presidente: **PICARONI ELISA.** Estensore: **PICARONI ELISA.** Relatore: **PICARONI ELISA.**

B. (FABBROCINI MARCELLO) contro C. (CESARO ERNESTO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/06/2018

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Sentenze o ordinanze pronunciate nel giudizio di revocazione dalla Corte di cassazione - Mezzi di impugnazione - Ricorso straordinario ex art. 111 Cost.- Esclusione - Fondamento.

Avverso le sentenze o le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, considerato che l'art. 403 c.p.c. consente l'impugnazione della decisione sulla revocazione nei limiti in cui la stessa sia proponibile avverso la sentenza impugnata, va escluso che sia proponibile il ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost., essendo lo stesso esperibile solo nei confronti dei provvedimenti decisori di merito per i quali non sia apprestato altro mezzo di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, Cod. Proc. Civ. art. 395, Cod. Proc. Civ. art. 403, Costituzione art. 111 com. 2, Costituzione art. 111 com. 7

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021** (Rv. **661483 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

B. (CANDIANO ORLANDO MARIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/01/2019

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Requisiti ai fini della esperibilità dell'impugnazione per revocazione - Nozione - Fattispecie.

L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. (Nella specie, la S.C. ha affermato il principio escludendo il vizio revocatorio in un giudizio per cassazione nel quale era stato omissivo il rilievo che il controricorso era stato notificato alla parte personalmente, anziché al procuratore nel domicilio eletto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3190 del 2006 Rv. 590611 - 01

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 15723 del 04/06/2021** (Rv. **661482 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

G. (GOBBI LUISA) contro G. (D'ERRICO CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/11/2019

058025 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO Contratto avente ad oggetto la riparazione di un natante - Natura - Obbligo di custodia - Carattere accessorio - Conseguenze.

069003 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - DIRITTI DEL DEPOSITARIO - COMPENSO In genere.

Nel contratto concluso per la riparazione di un'imbarcazione, che ha natura di prestazione d'opera in cui l'obbligazione di custodia ha carattere meramente accessorio e strumentale rispetto a quella principale di riparazione, opera la presunzione di gratuità della custodia medesima, la quale viene meno solo nel contratto tipico di deposito (in cui la prestazione di custodia, costituisce, al contrario, l'oggetto dell'obbligazione principale), allorché il depositario sia tale di professione; ne consegue che, al di fuori di questa ipotesi, il compenso per la custodia prestata può aggiungersi a quello dovuto per la prestazione principale solo in presenza di un'espressa pattuizione in tal senso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1767, Cod. Civ. art. 1768

Massime precedenti Vedi: N. 3554 del 2013 Rv. 625310 - 01, N. 17918 del 2020 Rv. 658573 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 15708 del 04/06/2021** (Rv. **661479 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

B. (BIASCI RENATO PIERO) contro P. (D'AMICO ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/04/2019

113049 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE
Pagamento di un debito con somma di denaro idonea all'estinzione dello stesso - Onere del creditore di provare l'imputazione ad un debito diverso - Deduzione del debitore dell'estinzione del debito mediante assegno - Inapplicabilità del principio - Fondamento.

Il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 1993, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26275 del 2017 Rv. 647043 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 15712 del 04/06/2021** (Rv. **661480 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** Estensore: **ABETE LUIGI.** Relatore: **ABETE LUIGI.**

M. (FRUNZI GIUSEPPE MARIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 15/04/2019

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Decreto di liquidazione del compenso al custode - Dicitura "rinuncia ai termini" apposta in calce allo stesso - Qualificazione - Rinuncia al termine per l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Natura - Rinuncia all'azione - Conseguenze.

133021 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE In genere.

La dicitura "rinuncia ai termini", apposta in calce al decreto di liquidazione del compenso al custode (nella specie, nominato nell'ambito di un procedimento penale) e dallo stesso sottoscritta equivale a rinuncia all'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002; in quanto tale, non è atto di rinuncia all'impugnazione, bensì atto di rinuncia all'azione, che non richiede formule sacramentali, non necessita di accettazione della controparte e preclude qualsivoglia attività giurisdizionale diversa dal suo rilievo ufficiale, il cui riscontro, avente l'efficacia di un rigetto della domanda, si risolve in una valutazione in fatto rimessa al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 1470 del 2018 Rv. 647379 - 01, N. 21685 del 2005 Rv. 584440 - 01, N. 33761 del 2019 Rv. 656508 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15720 del 04/06/2021 (Rv. 661481 - 01)

Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

C. (CARPINELLI MARIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 25/03/2019

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE L.r. Campania n. 13 del 1983 - Termine fissato dall'art. 8, comma 2 - Funzione - Per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione - Esclusione - Per l'audizione degli interessati.

In tema di sanzioni amministrative e pecuniarie comminate, sulla base della l.r. Campania n. 12 del 1983, dalla Regione medesima o da Enti da essa individuati, il termine, previsto dall'art. 8, comma 2, della l.r. cit., di sessanta giorni dalla data di ricezione del rapporto, completo di processo verbale e della prova delle seguite contestazioni o notificazioni, unitamente ad eventuali scritti difensivi e documenti presentati dall'interessato, non concerne il limite temporale entro cui deve essere adottato il provvedimento, bensì quello entro il quale vanno sentiti gli interessati che, nei modi e nei termini fissati dalla normativa, abbiano fatto pervenire all'autorità competente la relativa richiesta di audizione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 10/01/1983 num. 13 art. 1, Legge Reg. Campania 10/01/1983 num. 13 art. 8, Legge Reg. Campania 10/01/1983 num. 13 art. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18442 del 2006 Rv. 591733 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15442 del 03/06/2021 (Rv. 661478 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

V. (FUGANTI GIORGIO) contro L. (VULPITTA GIULIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 17/10/2019

058019 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE Nozione.

Requisiti imprescindibili per configurare un contratto a favore del terzo sono, oltre all'accordo esplicito tra promittente e stipulante, l'indicazione del terzo beneficiario, essendo all'uopo sufficiente la sua determinabilità, nonché l'accettazione, da parte di quest'ultimo ed anche per "facta concludentia", dell'attribuzione in proprio favore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411

Massime precedenti Vedi: N. 23125 del 2019 Rv. 655245 - 01, N. 7693 del 1997 Rv. 506848 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione terza e sesta terza



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18287 del 25/06/2021 (Rv. 661744 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

S. (GHIA LUCIO) contro C. (GHELFI ANNE LISE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/08/2018

100036 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE Riserva di produzione del fascicolo di parte nella nota di iscrizione a ruolo dell'appello - Omesso deposito entro il termine prescritto - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.

133125 PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO In genere.

Qualora l'appellante si riservi, nella nota di iscrizione a ruolo dell'impugnazione, di presentare il fascicolo di parte formato in primo grado e ometta, poi, di depositarlo entro il termine prescritto, il giudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, assunta in mancanza del fascicolo di parte di primo grado - mai depositato neppure in via telematica nel corso del processo d'appello, né con la comparsa conclusionale - contenente le fonotrascrizioni del dibattimento di un procedimento penale e la documentazione medica prodotta dalla parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21571 del 2020 Rv. 659323 - 02, N. 15672 del 2011 Rv. 619232 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18285 del 25/06/2021 (Rv. 661704 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

C. (ANNECCHINO MARCO) contro A. (LOCATELLI LORENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 28/06/2018

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Prova testimoniale - Mancata ammissione - Vizio della sentenza - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale.

138217 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di personalizzazione del danno non patrimoniale subito dalla madre della neonata deceduta,

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

sebbene la parte avesse formulato capitoli di prova - poi non ammessi - volti a dimostrare le sofferenze patite in conseguenza del lutto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8357 del 2005 Rv. 581690 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21837 del 2019 Rv. 655085 - 01, N. 16214 del 2019 Rv. 654713 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18284 del 25/06/2021 (Rv. 661702 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

C. (MARCECA SALVATORE) contro A. (DELL'ELCE LORENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/04/2018

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Danno da perdita del rapporto parentale - Presupposti.

In tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi: N. 21837 del 2019 Rv. 655085 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17955 del 23/06/2021 (Rv. 661747 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SESTINI DANILO.

Relatore: SESTINI DANILO.

C. (VITALE VINCENZO) contro C. (CASTALDI FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/10/2017

131040 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - IN GENERE Opposizione dell'intimato - Conseguenze - Trasformazione del procedimento in processo di cognizione ordinaria - Configurabilità - Conseguenze - Introduzione da parte del locatore a fondamento della domanda di "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata - Deduzione di nuove eccezioni o proposizione di domanda riconvenzionale da parte del conduttore - Ammissibilità - Fattispecie.

Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa, per il locatore, la possibilità di porre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

riconvenzionale.(Nella specie, all'esito del giudizio a cognizione piena, conseguito al procedimento sommario di convalida di sfratto, la risoluzione del contratto di locazione è stata pronuncia per causa diversa da quella posta a base dell'intimazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 660 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21242 del 2006 Rv. 593975 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17958 del 23/06/2021 (Rv. 661640 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

F. (MASCHERINI DANIELA) contro C. (PIERANGELI VALERIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/06/2018

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE - Contratti agrari - Prelazione - In favore dell'affittuario del fondo - Operazione negoziale complessa avente ad oggetto il fondo - Liceità dei singoli contratti - Irrilevanza - Utilizzazione degli stessi per impedire l'esercizio della prelazione - Accertamento - Necessità - Conseguenze - Rimedio esperibile - Esercizio del diritto di retratto - Fattispecie.

In tema di prelazione agraria, il ricorso ad un'operazione negoziale complessa, avente ad oggetto il trasferimento di un fondo agricolo a mezzo di strumenti contrattuali che, pur leciti, siano finalizzati, nel loro nesso teleologico, ad impedire che l'affittuario eserciti la prelazione, così assicurando l'obiettivo che la legge vieta, deve costituire oggetto di indagine processuale, il cui accertamento, se positivo, non comporta la nullità dei contratti, esulando la fattispecie dalla previsione dell'art. 1418 c.c. e dalla tutela generalizzata di cui all'art. 1421 c.c., ma consente al titolare del diritto di retratto, attraverso un meccanismo di protezione che richiama le nullità relative, l'esercizio del medesimo diritto, mediante sostituzione dell'acquirente voluto dal venditore con il soggetto individuato dalla legge. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso integrasse un negozio in frode alla legge, la stipula di un contratto di affitto agrario, quand'anche compiuta dal proprietario con l'intento di procedere poi all'alienazione del fondo, tenuto conto che il confinante, titolare del diritto di prelazione, aveva potuto esercitare il diritto di riscatto sul fondo gravato da affitto, divenendone proprietario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5201 del 2015 Rv. 636073 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19196 del 2016 Rv. 641305 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 17969 del 23/06/2021** (Rv. **661703 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **GORGONI**

MARILENA. Relatore: **GORGONI MARILENA.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

C. (SANTANGELO ROBERTO) contro M. (GIANGREGORIO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/09/2019

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Recesso - Portata - Obbligo di restituzione della caparra - Obbligazione sociale - Cessione di quota anteriore al recesso - Obbligazione del socio trasferente - Esclusione - Scioglimento del rapporto sociale - Sussistenza.

058237 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE
In genere.

159434 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.

L'esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c. determina lo scioglimento del vincolo contrattuale, radica la pretesa restitutoria quantificata forfettariamente in relazione all'oggetto della caparra confirmatoria e presuppone un inadempimento della controparte verificatosi anteriormente al recesso; ne consegue che qualora il socio di una società di persone abbia trasferito la quota sociale a terzi prima del recesso manifestato dall'altra parte contraente contro la società, non risponde dell'obbligazione restitutoria sorta in capo alla società in forza di clausola contrattuale, essendosi sciolto dal rapporto sociale ai sensi dell'art. 2290 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2290

Massime precedenti Vedi: N. 8649 del 2010 Rv. 613529 - 01, N. 8571 del 2019 Rv. 653635 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17957 del 23/06/2021** (Rv. **661743 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **FIECCONI**

FRANCESCA. Relatore: **FIECCONI FRANCESCA.**

R. (CANTONI MARCELLO) contro D. (SINTUCCI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/06/2018

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Società inattiva ma ancora iscritta nel registro delle imprese - Presunzione di esistenza - Conseguenze - Capacità di stare in giudizio - Sussistenza.

La società di persone che, pur risultando inattiva, continui ad essere iscritta nel registro delle imprese, deve presumersi esistente, sicché essa conserva la capacità di stare in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2191, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13792 del 2016 Rv. 640451 - 01, N. 28658 del 2020 Rv. 660018 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17955 del 23/06/2021 (Rv. 661747 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SESTINI DANILO.

Relatore: SESTINI DANILO.

C. (VITALE VINCENZO) contro C. (CASTALDI FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/10/2017

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Inesistenza del contratto - Formazione del giudicato interno - Condizioni - Fattispecie.

La formazione di un giudicato interno sull'affermazione d'inesistenza di un contratto è predicabile solo ove sia fondata su un apprezzamento di fatto che ne escluda la stipulazione ancorché affetta da nullità. (Nella specie il giudice del merito aveva dichiarato la nullità per difetto di forma scritta del contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione posto a base della domanda di risoluzione del contratto, per difetto di forma scritta, mediante un accertamento incompatibile con la richiesta qualificazione d'inesistenza del contratto stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17950 del 23/06/2021 (Rv. 661742 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

R. (DIAMANTI RICCARDO) contro F. (CERRATO ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/06/2017

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE
Sentenza non definitiva accertativa di inadempimento contrattuale e del danno conseguente - Proseguimento del giudizio per la sua liquidazione - Possibilità di negare l'esistenza del danno con la sentenza definitiva - Esclusione - Esercizio del potere di liquidazione equitativa - Condizioni.

La sentenza non definitiva che accerti l'esistenza di un inadempimento contrattuale e del conseguente danno preclude allo stesso giudice la possibilità, al momento della relativa liquidazione nella sentenza definitiva, di negare la sussistenza di tale danno per mancanza di prove, sicché, a fronte dell'impossibilità o della particolare difficoltà di determinarne l'ammontare, il giudice, anche d'ufficio, deve fare ricorso al potere discrezionale di liquidazione equitativa, nell'esercizio del quale deve dare rilievo al materiale istruttorio in atti, sulla cui base già è stato accertato l'inadempimento e ritenuta provata l'esistenza del danno ad esso conseguente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 278

Massime precedenti Vedi: N. 409 del 2000 Rv. 532875 - 01, N. 21258 del 2020 Rv. 659315 - 01, N. 9339 del 2019 Rv. 653421 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021 (Rv. 661957 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

C. (VECCHIO AGATA) contro G. (ALAIMO ANTONIO)

Rigetta, TRIBUNALE AGRIGENTO, 24/10/2017

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione feriale dei termini d'impugnazione - Applicazione - Presupposti - Fondamento.

In tema di impugnazioni, sono sospesi i soli termini che ricadano nel periodo feriale, non essendovi, altrimenti, l'esigenza di differire attività che dovrebbero compiersi durante il tempo destinato al riposo estivo.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17640 del 2020 Rv. 658722 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021 (Rv. 661957 - 03)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

C. (VECCHIO AGATA) contro G. (ALAIMO ANTONIO)
Rigetta, TRIBUNALE AGRIGENTO, 24/10/2017

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Riduzione a sei mesi del termine d'impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 17, della l. n. 69 del 2009, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, nel ridurre da un anno a sei mesi il termine stabilito dall'art. 327 c.p.c., non ha previsto che la sospensione ex art. 1 della l. n. 742 del 1969 si applichi anche ai termini per impugnare che non ricadano nel periodo feriale, tenuto conto che si tratta di situazioni non omogenee e che il legislatore gode di discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali.

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 18485 del 2020 Rv. 659170 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021 (Rv. 661957 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

C. (VECCHIO AGATA) contro G. (ALAIMO ANTONIO)
Rigetta, TRIBUNALE AGRIGENTO, 24/10/2017

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Termini di impugnazione - Sospensione feriale - Riduzione del periodo di tale sospensione da quarantasei a trentuno giorni - Applicabilità - Presupposti.

La riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., alle impugnazioni delle sole decisioni pubblicate o notificate a partire dal 1° gennaio 2015.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 1 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 30053 del 2020 Rv. 660149 - 01, N. 11758 del 2017 Rv. 644185 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18485 del 2020 Rv. 659170 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 17968 del 23/06/2021 (Rv. 661836 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: POSITANO GABRIELE. Relatore: POSITANO GABRIELE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

G. (RONDINI GIOVANNI) contro U. (FERRONI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/01/2019

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notifica decreto ingiuntivo a mezzo PEC - Classificazione della e-mail come messaggio di posta indesiderata nella cartella "spam" - Cancellazione del messaggio ad opera dell'addetto alla ricezione - Causa di giustificazione ai fini dell'opposizione tardiva - Esclusione - Onere del ricevente di assicurarsi del corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata - Sussistenza - Fondamento.

Nell'ipotesi di notifica del decreto ingiuntivo a mezzo PEC, a norma dell'art.3 bis della l. n. 53 del 1994, la circostanza che la e-mail PEC di notifica sia finita nella cartella della posta indesiderata ("spam") della casella PEC del destinatario e sia stata eliminata dall'addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale, non può essere invocata dall'intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima alla proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art.650 c.p.c.; ciò in quanto l'art.20 del d.m. n. 44 del 2011 (regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al d.lgs. n. 82 del 2005), nel disciplinare i requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno, impone una serie di obblighi - tra cui quello di dotare il terminale informatico di "software" idoneo a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di "software antispam" idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati - finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi "files", sicché deve escludersi l'impossibilità di adottare un comportamento alternativo a quello della mera ed immediata eliminazione del messaggio PEC nel cestino, una volta che esso sia stato classificato dal computer come "spam".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 15001 del 2021 Rv. 661294 - 01, N. 3965 del 2020 Rv. 656990 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 17963 del 23/06/2021 (Rv. 661834 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ENRICO SCODITTI.

C. (TICCIATI SONIA) contro Z. (CAROLI SILVIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/02/2019

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Terzo trasportato danneggiato dal sinistro - Azione diretta ex art.141 d.lgs. n.209 del 2005 - Ipotesi in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Azione diretta generale ex art.144 d.lgs. cit. - Configurabilità - Fattispecie di cui all'art.2054, comma 1, c.c. - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione; ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 140 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Diformi: N. 4147 del 2019 Rv. 652744 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25033 del 2019 Rv. 655176 - 01, N. 7755 del 2020 Rv. 657502 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 17966 del 23/06/2021** (Rv. **661835 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **POSITANO GABRIELE.** Relatore: **POSITANO GABRIELE.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

U. (PIERI NERLI GIOVANNI) contro I. (CALIULO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/07/2018

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Invalidità causata da fatto del terzo - Prestazione previdenziale - Erogazione - Diritto di surroga dell'INPS - Portata - Importo in concreto corrisposto - Sussistenza - Conseguenze - Surroga esercitata in relazione al diritto all'indennizzo di un danno futuro - Fattispecie.

129094 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITA' - IN GENERE In genere.

Il diritto di surrogazione dell'INPS nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l'Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all'ammontare, agli importi concretamente versati, atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito; pertanto, allorché la surroga sia esercitata in relazione al diritto all'indennizzo di un danno futuro (nella specie, danno da invalidità lavorativa, attributivo di titolo per il riconoscimento

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

dell'assegno di cui all'art.14, comma 2, della l. n.222 del 1984), deve essere affermata la rilevanza giuridica delle sopravvenute modifiche migliorative delle condizioni del danneggiato con conseguente riduzione della misura dell'obbligo di corresponsione dell'indennizzo e dell'oggetto della surroga.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1205, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 14, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142

Massime precedenti Difformi: N. 4688 del 2003 Rv. 561545 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26647 del 2019 Rv. 655423 - 01, N. 3356 del 2010 Rv. 611462 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 17453 del 17/06/2021 (Rv. 661687 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

G. (MORGANTI DAVID) contro F. (ARATO MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/02/2018

011024 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Risoluzione dell'appalto per totale inesecuzione del contratto da parte dell'appaltatore - Risarcimento del danno - Determinazione - Criteri.

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE In genere.

Nel caso di risoluzione dell'appalto per totale inesecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, il risarcimento dovuto al committente, liberato dall'obbligo del pagamento del prezzo, non può comprendere l'intero corrispettivo dal committente medesimo sostenuto per procurarsi, mediante la conclusione di un altro appalto, la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, ma solo la differenza fra l'importo pattuito con l'appaltatore inadempiente ed il maggior costo sopportato per la stipulazione di un contratto maggiormente oneroso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 2525 del 1981 Rv. 413303 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 16891 del 15/06/2021 (Rv. 661639 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

A. (CANNELLINI EDOARDO) contro F. (SQUILLACI VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/11/2017

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Presupposti - Volontà manifestata dalle parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Contrarietà del terzo intervenuto - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile,

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte, sicché, qualora la predetta pronuncia derivi dalla volontà manifestata dalle stesse parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, nessun rilievo assume la contrarietà del terzo intervenuto che pur essendo formalmente parte del rapporto processuale, è comunque estraneo a quello sostanziale e, come tale, privo di interesse alla definizione delle reciproche pretese spiegate dagli originari contendenti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza di un interesse processualmente rilevante, ostativo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, in capo ai terzi, inquilini di unità immobiliari di un edificio, interventori autonomi in una controversia riguardante il contratto preliminare di compravendita del fabbricato in cui l'attore aveva domandato l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre e il convenuto aveva chiesto l'accertamento di pretesi inadempimenti contrattuali della controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Massime precedenti Vedi: N. 6909 del 2009 Rv. 608059 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 16743 del 14/06/2021 (Rv. 661638 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

C. (MINGIONE MARCO) contro B. (POTTINO GUIDO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/07/2018

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE Locazione di immobili ad uso abitativo - Inerzia del locatore nell'escutere il conduttore - Affidamento nella remissione del debito - Condizioni - Improvvisa richiesta di integrale pagamento - Abuso del diritto - Fondamento - Violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto - Configurabilità.

In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, integra abuso del diritto la condotta del locatore, il quale, dopo aver manifestato assoluta inerzia, per un periodo di tempo assai considerevole in relazione alla durata del contratto, rispetto alla facoltà di escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del canone dovutogli, così ingenerando nella controparte il ragionevole ed apprezzabile affidamento nella remissione del debito "per facta concludentia", formuli un'improvvisa richiesta di integrale pagamento del corrispettivo maturato; ciò in quanto, anche nell'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, trova applicazione il principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., quale canone generale di solidarietà integrativo della prestazione contrattualmente dovuta, che opera a prescindere da specifici vincoli contrattuali nonchè dal dovere negativo di "neminem laedere" e che impegna ciascuna delle parti a preservare l'interesse dell'altra nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 10182 del 2009 Rv. 608010 - 01, N. 9200 del 2021 Rv. 661071 - 02, N. 20106 del 2009 Rv. 610222 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16605 del 11/06/2021** (Rv. **661637 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **MOSCARINI ANNA.** Relatore:
MOSCARINI ANNA.

J. (CONTALDI GIANLUCA) contro I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/07/2018

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Procedimento di secondo grado - Parti del giudizio - Società per azioni - Fusione per incorporazione - Mancata dichiarazione o notificazione del procuratore costituito - Ricorso per cassazione proposto nei confronti della società incorporata e notificato al procuratore costituito e non revocato - Validità - Sussistenza.

159518 SOCIETA' - FUSIONE - EFFETTI In genere.

Se una società, costituita in secondo grado a mezzo di procuratore, viene fusa per incorporazione nel corso del giudizio di appello e il suo procuratore non dichiara in udienza l'avvenuta fusione o non la notifica all'altra parte, è valido il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società incorporata e notificato al procuratore costituito, atteso che, in forza del particolare rapporto di continuità identitaria tra le società partecipanti alla fusione, non può ritenersi che la società che risulta dalla fusione sia soggetto estraneo al rapporto giuridico processuale intestato alla società fusa ed al connesso rapporto di mandato alle liti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Massime precedenti Conformi: N. 21161 del 2008 Rv. 604366 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19509 del 2010 Rv. 614375 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16605 del 11/06/2021** (Rv. **661637 - 02**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **MOSCARINI ANNA.** Relatore:
MOSCARINI ANNA.

J. (CONTALDI GIANLUCA) contro I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/07/2018

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Omessa indicazione dell'avvenuto deposito di atti e documenti di cui all'art. 369, comma 2, nn. 2 e 3, c.p.c. - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Omessa menzione della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.

La omessa menzione, nel ricorso per cassazione, del deposito degli atti e dei documenti di cui all'art. 369, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c. ovvero della avvenuta richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio non determina l'improcedibilità del ricorso stesso, potendo questa conseguire soltanto ad una deficienza di carattere sostanziale consistente nella effettiva mancanza degli atti indispensabili ai fini della decisione nell'incarto processuale e nell'indispensabilità del loro esame ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12753 del 1999 Rv. 531225 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16172 del 09/06/2021** (Rv. **661636 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **DI FLORIO ANTONELLA**. Relatore: **DI FLORIO ANTONELLA**.

O. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Donna vittima di violenza di genere per matrimonio imposto - Rilevanza ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiata - Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato politico costituiscono atti di persecuzione basati sul genere, ex artt. 7 e 8, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 251 del 2007, le violenze subite da una donna per essersi rifiutata di prestare il consenso ad un matrimonio impostole nel paese di provenienza, ove emerga - attraverso l'acquisizione di informazioni specifiche ed aggiornate sulla condizione delle donne in quel paese - la certezza, la probabilita' o anche solo il rischio per la richiedente di subire nuovamente atti di violenza nel caso di rientro, atteso che la coartazione al matrimonio, lungi dal poter essere considerata fatto di natura privata, è ascrivibile nell'ambito della violenza di genere così come riconosciuto, tra l'altro, dagli artt. 3, 37 e 60 della Convenzione di Istanbul del 2011, dalla Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (CEDAW) del 1979 nonché dalle Linee guida dell'UNHCR sulla persecuzione basata sul genere e tenuto conto, peraltro, che l'appartenenza di genere deve essere considerata, in determinate condizioni, anche come riferibile "ad un particolare gruppo sociale" che può essere oggetto di persecuzione già ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva considerato come "vicenda assolutamente privata e occasionale della famiglia" quella di una richiedente costretta fuggire dalla Nigeria per sottrarsi ad un matrimonio con un uomo anziano impostole dallo zio, il quale, in conseguenza del suo rifiuto, l'aveva ferita ad una gamba, nonché soggetta a gravi violenze di genere, consistite nelle persecuzioni sessuali da parte del marito di una zia presso la cui abitazione si era rifugiata per sottrarsi al matrimonio imposto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 3, Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 37, Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 60, Tratt. Internaz. 18/12/1979, Tratt. Internaz. 12/08/1949 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 28152 del 2017 Rv. 649254 - 01, N. 12333 del 2017 Rv. 644272 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15963 del 08/06/2021** (Rv. **661635 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

S. (SGARRELLA ANTONIO) contro A. (BONINFANTE RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/03/2018

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Pagamento spontaneo del debitore - Effetto preclusivo dell'azione di ripetizione - Esclusione - Fondamento - Facoltà di esperire l'opposizione all'esecuzione - Irrilevanza.

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.

Il pagamento spontaneo - eseguito in ottemperanza all'intimazione contenuta nel precetto o allo scopo di evitare l'espropriazione o anche dopo il pignoramento, ma prima della definizione del processo esecutivo con la distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni - non osta

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

all'esperimento, da parte del debitore, dell'azione di ripetizione di indebitto contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto riscosso, in quanto la preclusione all'azione ex art. 2033 c.c. deriva soltanto dalla chiusura della procedura con l'approvazione del progetto di distribuzione, la quale comporta l'intangibilità della concreta ed effettiva attribuzione delle somme ricavate, né assume rilievo, sul piano sostanziale, la possibilità di proporre il rimedio, pur sempre facoltativo, dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 494, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 598, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Sez. 3 - , Sentenza n. 15705 del 04/06/2021 (Rv. 661634 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

*B. (ALDEGHERI MADDALENA) contro A.
Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 30/08/2017*

048014 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - IN GENERE Quote latte in eccesso - Prelievo supplementare - Riscossione mediante ruolo - Procedimento disciplinato "ratione temporis" dall'art. 8 quinquies, commi 10 e 10 bis, del d.l. n. 5 del 2009 - Notificazione della cartella di pagamento - Riconoscimento ad Equitalia s.p.a. della qualità di soggetto abilitato - Sussistenza - Fondamento - Modalità di notificazione - Art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità.

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA In genere.

Nel procedimento di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte in cui siano applicabili, "ratione temporis", i commi 10 e 10 bis dell'art. 8 quinquies del d.l. n. 5 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 33 del 2009, deve riconoscersi ad Equitalia s.p.a. la qualità di soggetto abilitato alla notificazione della cartella di pagamento per conto dell'Agea, atteso che quest'ultima, in base alle predette disposizioni, può avvalersi, a tali fini, non solo del Corpo della Guardia di Finanza ma anche, su base convenzionale, delle società del gruppo Equitalia, assumendo gli effetti giuridici dell'attività compiuta da queste; l'abilitazione per Equitalia, che trova fonte nella convenzione prevista dal citato art. 8 quinquies, comporta la piena applicazione della disposizione di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, riguardante le modalità di notificazione della cartella e, in particolare, la superfluità di un'apposita relata di notificazione ove a quest'ultima si provveda mediante l'invio diretto di lettera raccomandata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 8 quinquies com. 10, Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 8 quinquies com. 10, Legge 09/04/2009 num. 33, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8118 del 2020 Rv. 657599 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 15602 del 04/06/2021** (Rv. **661632 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**.

Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

G. (LUCCHETTI ALBERTO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 05/05/2015

100179 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Formulazione della riserva - Modalità - Dichiarazione depositata nel fascicolo d'ufficio - Mancata allegazione al verbale d'udienza e mancata notifica alla controparte - Idoneità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, il deposito nel fascicolo d'ufficio della dichiarazione di riserva del ricorso per cassazione, che non sia allegata al processo verbale della prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva o non sia notificata alla controparte, non produce l'effetto della riserva d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso una sentenza non definitiva, ritenendo che il mero deposito telematico di un foglio nel giudizio di appello, recante "deduzioni a far parte integrante del verbale di udienza", a cui non era seguita alcuna menzione, in udienza, dell'allegazione medesima al processo verbale, non integra il requisito della riserva fatta con dichiarazione scritta su foglio a parte ex art. 129 disp. att. c.p.c.).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 129, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 133, Cod. Proc. Civ. art. 361, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1574 del 2019 Rv. 652477 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15703 del 04/06/2021** (Rv. **661633 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SESTINI DANILO**. Relatore: **SESTINI DANILO**.

M. (ARGENTO NORBERTO) contro G. (FUGGITI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/09/2018

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Istanze istruttorie - Termini per la proposizione - Configurabilità - Esclusione - Limiti.

Nell'ambito di un sub-procedimento sostanzialmente deformalizzato qual è quello con cui si propone querela di falso in via incidentale, non è configurabile una preclusione alla possibilità di articolare mezzi di prova sia perché non è applicabile la previsione di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. sia perché gli artt. 221 e 222 c.p.c. non prevedono termini perentori per la proposizione di istanze istruttorie, fatta salva la necessità che non sia leso il diritto delle altre parti alla controprova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 26149 del 2006 Rv. 593530 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15706 del 04/06/2021 (Rv. 661629 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: VALLE CRISTIANO.

Relatore: VALLE CRISTIANO.

M. (SCALZI ANNA) contro G. (POZZI MARINA BELINDA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/10/2018

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura speciale e sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte del difensore - Sussistenza - Notificazione alla controparte di ricorso - Necessità - Carenza - Insanabilità - Fattispecie.

La sottoscrizione del ricorso per cassazione e l'esistenza di una valida procura speciale devono necessariamente sussistere all'atto della notificazione dell'impugnazione, connotandosi alla stregua di requisiti di ritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, senza che assumano rilievo attività o atti successivi al momento della notifica. (Nella specie, in applicazione del principio anzidetto la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da un avvocato che non figurava fra gli iscritti nell'albo speciale dei cassazionisti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17317 del 2020 Rv. 658641 - 01, N. 27302 del 2020 Rv. 659726 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 15705 del 04/06/2021 (Rv. 661634 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

B. (ALDEGHERI MADDALENA) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 30/08/2017

048014 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026669/2017 64683901

Massime precedenti Conformi: N. 26669 del 2017 Rv. 646839 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 15582 del 04/06/2021 (Rv. 661630 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

F. (GROSSI GIAN LUCA) contro I. (PESCI FERRARI RAIMONDA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/02/2018

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione immobiliare ad uso abitativo - Omessa registrazione del contratto - Conseguenze - Nullità - Tardiva registrazione - Sanatoria con efficacia retroattiva - Configurabilità - Registrazione parziale - Conseguenze - Fattispecie.

Il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza "ex tunc", sia pure limitatamente al periodo di durata del rapporto indicato nel contratto successivamente

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

registrato. (Principio affermato in relazione ad un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 10 marzo 2011 e registrato il 2 marzo 2012).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 346 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32934 del 2018 Rv. 652073 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23637 del 2019 Rv. 655369 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15604 del 04/06/2021 (Rv. 661330 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO.

P. (PUGI LEONARDO) contro S. (TARTONI TOMMASO MARCELLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/03/2019

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010070/2017 64399101

Massime precedenti Conformi: N. 10070 del 2017 Rv. 643991 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 15603 del 04/06/2021 (Rv. 661741 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

I. (CATALDO MASSIMO) contro B. (CARRETTO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/04/2016

058055 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Interpretazione e qualificazione del contratto - Distinzioni - Conseguenze - Sindacato di legittimità sulla qualificazione giuridica - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

A differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti. (Nella specie, la S.C., dopo aver sollecitato il contraddittorio sul punto, ha ravvisato uno stretto collegamento funzionale tra i due contratti di locazione oggetto di giudizio, tale da consentire una considerazione unitaria dell'intera operazione negoziale, qualificata in termini di affitto di azienda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Vedi: N. 29111 del 2017 Rv. 646340 - 01, N. 3115 del 2021 Rv. 660347 - 01, N. 14355 del 2016 Rv. 640551 - 01, N. 9996 del 2019 Rv. 653577 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 15599 del 04/06/2021** (Rv. **661631 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore: **MOSCARINI ANNA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

B. (LITTERIO DEOSDEDIO) contro C. (RUSSO STEFANO MARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/10/2017

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Stipulazione di compravendita e mutuo ipotecario collegato - Accertamento dello stato civile delle parti - Obbligo del notaio - Modalità - Esame della carta di identità e confronto con la documentazione approntata dalla banca mutuante - Sufficienza - Fattispecie.

Il notaio, che stipuli una compravendita e il collegato mutuo ipotecario, deve accertarsi dello stato civile delle parti secondo criteri di diligenza, prudenza e perizia professionale ed è adempiente a tale obbligo ove non si limiti ad esaminare la carta d'identità (o altro documento equipollente), ma proceda al confronto dei dati ivi indicati con quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca per l'istruttoria della pratica di mutuo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, con la quale era stata esclusa la responsabilità del notaio che, pur avendo effettuato i menzionati accertamenti, non aveva rilevato che la mutuataria era coniugata, e non nubile, contrariamente a quanto indicato nella carta d'identità e nell'ulteriore documentazione esaminata, le cui risultanze erano pure garantite dal mediatore finanziario, poi rivelatosi un truffatore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 49

Massime precedenti Conformi: N. 13362 del 2018 Rv. 648795 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29321 del 2017 Rv. 646654 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 15276 del 01/06/2021** (Rv. **661628 - 02**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **OLIVIERI STEFANO**. Relatore: **OLIVIERI STEFANO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

T. (DE MAURO ANTONIO TOMMASO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/10/2018

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Responsabilità dello Stato ex art. 2497 c.c. - Ricorso per cassazione - Contenuto - Indicazione delle condotte materiali tenute dall'Amministrazione - Necessità - Omessa indicazione - Conseguenze - Fattispecie.

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere.

Il ricorso per cassazione con il quale si censura la ritenuta non configurabilità della responsabilità dell'amministrazione dello Stato ex art. 2497, c. 1 c.c. da parte del giudice di merito, deve contenere una esaustiva e puntuale descrizione delle condotte materiali tenute dall'ente pubblico, integranti "attività di direzione e coordinamento" ai sensi della predetta norma, non essendo consentito al giudice di legittimità sopperire a tale lacuna mediante l'esame della sentenza impugnata o degli altri atti regolamentari, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di compiuta esposizione del fatto ex art. 366, c. 1, n. 3 c.p.c. (Nella specie, la S. C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente aveva invocato la responsabilità del Ministero dell'Economia, quale azionista di maggioranza di Alitalia, limitandosi a richiamare soltanto parziali estratti della relazione del Commissario straordinario, senza indicare le condotte ascrivibili all'attività di direzione e coordinamento, asseritamente difforni rispetto alle "regulae artis" della corretta gestione imprenditoriale).

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 19 com. 6, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2497 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 24432 del 2020 Rv. 659427 - 01, N. 26837 del 2020 Rv. 659630 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 15276 del 01/06/2021 (Rv. 661628 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **OLIVIERI STEFANO.** *Relatore:* **OLIVIERI STEFANO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

T. (DE MAURO ANTONIO TOMMASO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/10/2018

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Poteri della Corte di Cassazione - Contenuto - Limiti.

In tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5 c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 91 del 2014 Rv. 629382 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6519 del 2019 Rv. 653222 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18195 del 24/06/2021 (Rv. 661676 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

C. (SERAFINI BERARDO) contro U. (DELLA GATTA GIANLUCA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 17/11/2018

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere

160001 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019154/2018 64973102

Massime precedenti Conformi: N. 19154 del 2018 Rv. 649731 - 02

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 18194 del 24/06/2021** (Rv. **661675 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **POSITANO GABRIELE**. Relatore: **POSITANO GABRIELE**.

C. (BARRECA GIUSEPPE) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/03/2019

082238 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - IN GENERE - Azione revocatoria di fondo patrimoniale - Dichiarazione di inefficacia limitatamente ai beni del debitore - Condanna del soccombente al pagamento delle spese nei confronti del creditore - Legittimità - Fattispecie.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui l'azione revocatoria, diretta a far valere l'inefficacia dell'intero atto di costituzione di un fondo patrimoniale, trovi accoglimento limitatamente ai beni immobili di proprietà del debitore, senza che il creditore abbia specificato le ragioni in base alle quali le altre parti contraenti del fondo siano state convenute in giudizio, soltanto costui può essere ritenuto soccombente e condannato alla rifusione delle spese di lite. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, violando il principio della soccombenza, aveva condannato al pagamento delle spese di lite non soltanto il debitore ma anche le altre parti convenute, senza considerare che la condotta serbata dall'istituto di credito aveva costituito la ragione della loro costituzione in giudizio, non potendosi ritenere che fossero evocate come mere litisconsorti necessarie, circostanza che avrebbe consentito loro di restare estranee al giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19376 del 2017 Rv. 645384 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1242 del 2012 Rv. 621541 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 16934 del 15/06/2021** (Rv. **661674 - 01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

P. (MASINI TIZIANO) contro A. (GENOVESE ALFREDO)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020666/2019 65488302

Massime precedenti Conformi: N. 20666 del 2019 Rv. 654883 - 02

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 16928 del 15/06/2021** (Rv. **661750 - 01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

M. (FUSCHETTI GIANLUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola competenza

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

044032 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Causa introdotta contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione - Individuazione del foro competente per territorio - Fattispecie.

In tema di competenza per territorio, solo la sede centrale e quelle regionali dell'Agenzia delle Entrate Riscossione possono essere indentificate, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., quali, rispettivamente, sede dell'ente e stabilimenti con rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio. (Nella specie, la S.C., adita con regolamento di competenza, ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in un giudizio per querela di falso introdotto contro l'agente della riscossione, aveva individuato, quali giudici funzionalmente competenti per territorio, alternativamente il Tribunale di Roma, luogo della sede legale dell'ente convenuto, od il Tribunale di Napoli, ove si trovava la sede regionale di riferimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 10361 del 2020 Rv. 657820 - 02

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16608 del 11/06/2021 (Rv. 661686 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

T. (BOSCO MARCO) contro U. (NERI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/10/2019

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Interpretazione degli atti difforme da quella delle parti - Legittimità - Vizio di ultrapetizione - Esclusione.

Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 702 del 1968 Rv. 331920 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16614 del 11/06/2021 (Rv. 661673 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

M. (ALLOCCA ELENA) contro B. (GIUSTI GUIDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/12/2019

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Funzione conservativa - Invalidità dell'atto - Esclusione - Inefficacia - Conseguenze.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

L'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla; pertanto, l'acquisto del bene da parte del terzo, avente causa dal debitore alienante che ha subito l'azione revocatoria, in quanto pur sempre valido ed efficace, giustifica la perdurante conservazione, da parte del dante causa, del prezzo conseguito in seguito al trasferimento, atteso il carattere meramente ipotetico, futuro ed eventuale del fruttuoso esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, da cui dipende la legittimazione del terzo acquirente ad agire in restituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902

Massime precedenti Vedi: N. 3676 del 2011 Rv. 616598 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16437 del 10/06/2021 (Rv. 661672 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

F. (DI CAMPLI DONATO) contro A. (CALABRESE ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/11/2018

055004 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE Riparazioni a carico del locatore e del conduttore - Combinato disposto di cui agli artt. 1621 e 1577 c.c. - Affitto di fondi rustici - Applicabilità - Portata - Riparazioni non a carico del conduttore - Obbligo del conduttore di darne avviso al locatore - Sussistenza - Riparazioni urgenti - Esecuzione diretta, salvo il rimborso, da parte del conduttore - Configurabilità - Condizioni.

In tema di affitto a coltivatore diretto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1621 e 1577 c.c. (dettato con specifico riguardo al contratto di locazione, ma senz'altro applicabile anche a quello di affitto, di fondi rustici in particolare), in pendenza del rapporto il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese le riparazioni straordinarie, mentre il conduttore è tenuto a dare avviso al locatore se la cosa necessita di riparazioni a carico di quest'ultimo, potendo eseguire direttamente le riparazioni urgenti, salvo il rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1577, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 1621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1628

Massime precedenti Conformi: N. 11194 del 2005 Rv. 582854 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15426 del 03/06/2021 (Rv. 661670 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.

C. (MACCIOTTA GIUSEPPE) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 11/10/2018

100282 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 008984/2018 64812701

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8984 del 2018 Rv. 648127 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021** (Rv. **661671 - 01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

B. (GALLI ALESSANDRA) contro V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA, 27/03/2019

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE Richiesta all'assicuratore ex art. 145 c.ass. - Contenuto - Elementi previsti dall'art. 148 c. ass. - Necessità - Limiti.

La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda in ragione del fatto che la richiesta di risarcimento ex art. 145 c.ass. fosse priva di indicazioni circa l'attività lavorativa, il reddito del danneggiato e l'avvenuta guarigione con postumi permanenti, omettendo di considerare che la suddetta richiesta era stata rigettata per ragioni del tutto estranee ai dati asseritamente omessi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148

Massime precedenti Conformi: N. 19354 del 2016 Rv. 642619 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 15232 del 01/06/2021** (Rv. **661668 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

M. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/02/2019

133166 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000516/2020 65681001

Massime precedenti Conformi: N. 516 del 2020 Rv. 656810 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 15229 del 01/06/2021** (Rv. **661667 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **POSITANO GABRIELE.** Relatore: **POSITANO GABRIELE.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

F. (ESPOSITO CIRO) contro G.

Regola competenza

044024 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Cessione del credito - Conseguenze - Controversia tra ceduto e cessionario - Individuazione del giudice competente - Applicazione delle regole di cui all'art. 413 c.p.c. - Necessità - Domicilio del cessionario - Rilevanza ai fini della determinazione della competenza per territorio - Condizioni.

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE In genere.

La cessione del credito relativa a canoni di locazione determina un mutamento del soggetto creditore, ma non incide sul criterio del "forum contractus" e cioè sulla eventuale competenza stabilita dalla legge per le controversie che abbiano ad oggetto il credito ceduto, il quale si trasferisce con tutte le sue caratteristiche (nella specie, la competenza per le controversie di lavoro prevista dall'art. 413 c.p.c.); la cessione può, invece, incidere sul criterio del "forum destinatae solutionis" e radicare la competenza nel luogo in cui ha sede o domicilio il cessionario, ma soltanto nel caso sia stata comunicata al debitore ceduto e sia intervenuta prima della scadenza del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1118 del 2012 Rv. 621209 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2591 del 2006 Rv. 588795 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 15248 del 01/06/2021** (Rv. **661669 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Conf.)

S. (LONGHEU GIUSEPPE) contro A.

Regola sospensione

089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE Rapporti tra giudizio civile e penale - Operatività della sospensione necessaria - Presupposti - Fattispecie.

La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricollegli alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione del giudice di merito, sul presupposto che l'azione risarcitoria promossa dai familiari di un paziente deceduto nel corso di un intervento chirurgico, dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, fosse stata instaurata in relazione al medesimo fatto e nei confronti delle stesse parti, essendo i medici e la struttura sanitaria convenuti in sede civile imputati e responsabile civile in quella penale e non risultando che la domanda risarcitoria fosse stata proposta nei

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

confronti di soggetti diversi, tenuto conto che la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria risultava chiamata in causa da uno dei medici convenuti e che l'azione diretta del danneggiato contro l'assicurazione, prevista dall'art. 12 della l. n. 24 del 2017, non era applicabile alla fattispecie in quanto norma introdotta in epoca successiva rispetto alla morte del paziente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18918 del 2019 Rv. 654448 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 9066 del 2020 Rv. 657663 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione lavoro e sesta lavoro



Sez. L - , **Ordinanza n. 18616 del 30/06/2021** (Rv. **661650 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore: **CALAFIORE DANIELA.**

I. (CALIULO LUIGI) contro R. (BAUSARDO ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/01/2015

129070 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
Accreditamento di contributi, a favore dello stesso lavoratore, presso diverse gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria - Cumulo dei contributi - Disciplina della totalizzazione ex d.lgs. n. 42 del 2006 - Applicabilità - Condizioni e limiti.

In caso di accreditamento di contributi, a favore dello stesso lavoratore, presso diverse gestioni (nella specie, dei lavoratori dipendenti, dei commercianti e degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali), trovano applicazione, ai fini del diritto alla pensione e del calcolo della medesima, le norme sul cumulo dei contributi e la disciplina di computo per quote della pensione di cui all'art. 16 della l. n. 233 del 1990, non derogate o abrogate dall'art. 71 della l. n. 388 del 2000 e dalla relativa disciplina sulla totalizzazione dei periodi assicurativi (sostituita, successivamente, dal d.lgs. n. 42 del 2006). La liquidazione della pensione in regime di totalizzazione va effettuata in modo unitario, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2006, applicando il sistema contributivo, salvo il ricorrere delle ipotesi eccezionali di tale regola, che richiedono quali presupposti l'iscrizione del lavoratore prima del 1996 ed il raggiungimento, presso la gestione dei lavoratori dipendenti, dei requisiti minimi per il conseguimento del diritto ad una autonoma pensione di vecchiaia.

Riferimenti normativi: Legge 02/08/1990 num. 223 art. 16 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 71, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 42 art. 4 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30343 del 2017 Rv. 646558 - 02, N. 10234 del 2009 Rv. 608060 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 18611 del 30/06/2021** (Rv. **661649 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore: **CAVALLARO LUIGI.** P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)

M. (MASTROSANTI ROBERTO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/04/2017

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Sindacato del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Vizio denunciabile - Violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta; nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Nella specie, rispetto alla valorizzazione operata dal giudice di merito di un'ammissione effettuata dal contribuente, è stata reputata inammissibile la critica intesa ad infirmarne la validità contrapponendo un diverso elemento istruttorio, la cui valenza probatoria era stata espressamente disattesa, in tal modo prospettando surrettiziamente una rivalutazione del materiale acquisito al processo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 29635 del 2018 Rv. 651727 - 01, N. 3541 del 2020 Rv. 657016 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 18621 del 30/06/2021 (Rv. 661651 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore: PAGETTA ANTONELLA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro K. Rigetia, TRIBUNALE ROMA, 08/01/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Reg. U.E. n. 604 del 2013 (cd. Dublino III) - Precedente domanda di protezione internazionale presentata presso altro Stato membro U.E. - Trasferimento presso detto Stato - Limiti - Procedura di asilo e condizioni di accoglienza presso lo Stato di trasferimento - Carenze sistemiche - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, l'individuazione dello Stato competente all'esame della domanda spetta, in base all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, all'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, ma la decisione sul trasferimento presso altro Stato membro U.E. in caso di precedente domanda ivi presentata è comunque soggetta al vaglio del giudice ordinario, che ha il compito di accertare l'inesistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta di Nizza, nonché dell'art. 3 della CEDU. (Nella specie, è stato confermato il provvedimento con il quale il Tribunale aveva annullato il provvedimento di trasferimento in Bulgaria del richiedente la protezione internazionale per ragionevoli dubbi sul regime di accoglienza dei richiedenti asilo).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 13, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 23 art. 3 com. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46, Tratt. Internaz. 12/12/2007 art. 4, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 26603 del 2020 Rv. 659627 - 01, N. 23584 del 2020 Rv. 659239 - 01, N. 16888 del 2021 Rv. 661454 - 02, N. 8282 del 2021 Rv. 661044 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 17996 del 23/06/2021** (Rv. **661648 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **MANCINO ROSSANA**. Relatore: **MANCINO ROSSANA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

F. (BONURA HARALD MASSIMO) contro P. (GAMBARDELLA BARBARA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/02/2015

129132 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA Contributi ONAOSI - Obbligo di versamento - Illegittimità costituzionale dell'art. 2, lett. e), della l. n. 306 del 1901, come sostituito dall'art. 52, comma 23, della l. n. 289 del 2002 - Conseguenze - Contributi versati nel periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007 - Relativi giudizi - Estinzione ex art. 14, comma 9, del d.l. n. 158 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 189 del 2012 - Operatività - Proposizione del ricorso dopo l'entrata in vigore del d.l. - Irrilevanza.

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, lett. e), della l. n. 306 del 1901 (come sostituito dall'art. 52, comma 23, della l. n. 289 del 2002), nella parte in cui demandava la fissazione della misura del contributo obbligatorio in favore dell'ONAOSI alla regolamentazione della stessa fondazione, l'art. 14, comma 9, del d.l. n. 158 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 189 del 2012) ha disposto l'estinzione "ex lege" dei processi relativi alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei suddetti contributi per il periodo 2003-2007, irrilevante essendo che detti processi siano stati introdotti dopo l'entrata in vigore della citata disposizione.

Riferimenti normativi: Legge 07/07/1901 num. 306 art. 2 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 14 com. 9, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 52 com. 23 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4236 del 2018 Rv. 647314 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 17993 del 23/06/2021** (Rv. **661647 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **D'ANTONIO ENRICA**. Relatore: **D'ANTONIO ENRICA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

I. (D'ALOISIO CARLA) contro S. (SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/02/2015

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE "Minimale" contributivo commisurato alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Nozione - Valutazione complessiva - Necessità - Omessa corresponsione di singole voci - Irrilevanza - Fattispecie.

Ai fini della verifica dell'esatto versamento dei contributi nella misura prevista dal "minimale contributivo", secondo quanto prescritto dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989, occorre far riferimento, quale retribuzione da assumere a base per il calcolo dei contributi, al complessivo importo delle voci retributive indicate nel cd. contratto leader (al netto delle voci esentate da contribuzione), dovendosi procedere al raffronto tra l'ammontare dei contributi che ne risulta e la contribuzione complessivamente versata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato le cartelle emesse dall'INPS per il pagamento dei contributi relativi ai compensi per il cd. tempo di viaggio, dal momento che questi ultimi erano stati retribuiti, secondo un criterio forfettario stabilito da accordi aziendali integrativi, in misura superiore rispetto a quella dovuta in base al c.c.n.l.).

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 25 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9169 del 2003 Rv. 564063 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 17606 del 21/06/2021** (Rv. **661518 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI.* (Conf.)

D. (DI RISIO CARMINE) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/09/2016

103292 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO Recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Preavviso non lavorato - Raggiungimento del requisito dei due anni d'iscrizione nell'AGO contro la disoccupazione involontaria ai fini del conseguimento dell'indennità ordinaria - Computabilità - Fondamento.

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE In genere.

In caso di recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di preavviso non lavorato, per il quale sia corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso, sebbene il preavviso abbia natura obbligatoria ed il rapporto lavorativo cessi immediatamente, assume rilevanza in ambito previdenziale e va computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d'iscrizione nell'AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, in quanto l'indennità corrisposta in tale periodo è assoggettata a contribuzione, che concorre a formare la base imponibile e pensionabile maturata durante il rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 182 art. 73 com. 2, Legge 06/04/1936 num. 1155 art. 1

Massime precedenti Difformi: N. 13959 del 2009 Rv. 608865 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21216 del 2009 Rv. 610674 - 01, N. 24159 del 2012 Rv. 624627 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 17601 del 21/06/2021** (Rv. **661645 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.** *P.M. VISONA' STEFANO.* (Conf.)

D. (MUROLO MARCELLO) contro C. (D'ANGELO MATTEO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 07/01/2019

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Aziende speciali delle Camere di commercio - Impossibilità di prosecuzione dell'attività - Giustificato motivo oggettivo di licenziamento - Obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali - Insussistenza - Fondamento.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

103402 LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI In genere.

In caso di eccedenze di personale, le aziende speciali delle Camere di commercio possono procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, senza alcun obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali, attesa l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, che, in caso di soprannumero del personale, ne prevede la riassegnazione o ricollocazione ad altri enti, riservata unicamente alle Camere di commercio; i rapporti di lavoro alle dipendenze delle aziende speciali sono infatti interamente disciplinati dal diritto privato, mentre quelli con le Camere di commercio sono retti dallo statuto del pubblico impiego privatizzato, sicché la diversità di regolamentazione nemmeno è sospettabile di incostituzionalità per violazione del principio di mantenimento dei livelli occupazionali, di cui all'art. 10, lett. h), della legge-delega n. 124 del 2015.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Decreto Legisl. 25/11/2016 num. 219 art. 3 CORTE COST., Legge 07/08/2015 num. 124 art. 10 lett. H CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7068 del 2021 Rv. 660635 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 17599 del 21/06/2021 (Rv. 661643 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BLASUTTO DANIELA. Relatore: BLASUTTO DANIELA.

A. (SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA) contro M.

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Lacune probatorie del racconto del richiedente asilo - Rilevanza - Valutazione del giudice - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in presenza del racconto di un cittadino pakistano sciita, che deduceva di essere stato vittima per motivi religiosi delle ritorsioni di un vicino sunnita che lo aveva ingiustamente accusato di omicidio, aveva dato rilievo alla mancanza di indicazioni circostanziate su persone coinvolte, vicende narrate e tempistica degli eventi, omettendo di valutare fatti decisivi quali la morte della figlia, attuata per vendetta del vicino sunnita e documentata da denunce all'autorità giudiziaria locale, e la documentazione fotografica della sua partecipazione a manifestazioni religiose della minoranza sciita).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Costituzione art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 15782 del 2014 Rv. 632198 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29234 del 2020 Rv. 660068 - 01, N. 22527 del 2020 Rv. 659409 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 17602 del 21/06/2021** (Rv. **661646 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** Estensore: **SPENA FRANCESCA.** Relatore: **SPENA FRANCESCA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)
C. (ALGIERI ANTONIO) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/02/2019

102087 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE Personale scolastico A.T.A. - Mansioni - Art. 47 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007 - Pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi - Inclusione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di personale scolastico A.T.A., ai sensi dell'art. 47 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007 e della allegata tabella A, tra le mansioni di cui al profilo professionale dell'Area A rientrano anche i compiti "di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi", mentre la possibilità di fare ricorso a contratti di fornitura di servizi ausiliari non costituisce un obbligo del dirigente scolastico, né esonera il collaboratore A.T.A. dallo svolgimento delle predette mansioni. (Nella specie, è stata respinta l'impugnazione del licenziamento intimato per scarso rendimento al dipendente A.T.A. che aveva reiteratamente rifiutato di svolgere i lavori di pulizia perché ritenuti non di competenza).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 29/11/2007 art. 47, Contr. Coll. 29/11/2007 all. A

Massime precedenti Vedi: N. 20844 del 2019 Rv. 654994 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 17600 del 21/06/2021** (Rv. **661644 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** Estensore: **TRICOMI IRENE.** Relatore: **TRICOMI IRENE.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)
D. (ZAMPIERI NICOLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/04/2019

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Assenza ingiustificata ex art. 55 quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001 - Licenziamento disciplinare - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio, consente l'intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell'art. 55 quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, purché non ricorrano elementi che assurgano a "scriminante" della condotta tenuta dal lavoratore, tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa, in relazione sia all'adempimento della prestazione principale sia agli obblighi strumentali di correttezza e diligenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato il licenziamento stante la mancata produzione di certificazioni mediche giustificative delle assenze per malattia, certificazioni che peraltro avrebbero dovute essere redatte ai sensi dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, reputando insufficiente allo scopo la telefonata meramente predittiva delle assenze effettuata dal lavoratore al datore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 lett. B) CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18326 del 2016 Rv. 641265 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10086 del 2018 Rv. 648055 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 17430 del 17/06/2021** (Rv. **661517 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

I. (PATTERI ANTONELLA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 20/06/2017

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Controversie in materia pensionistica - Prestazioni già parzialmente riconosciute - Ricalcolo - Decadenza triennale ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011 - Applicazione - Alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla proposizione della domanda giudiziale.

In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 1 lett. D) CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 11909 del 2021 Rv. 661254 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15352 del 2015 Rv. 636077 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 17204 del 16/06/2021** (Rv. **661642 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**.

D. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 13/11/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità per motivi di salute - Accertamento - Forme di sfruttamento lavorativo - Rilevanza - Condizioni.

In tema di protezione umanitaria - nei casi in cui "ratione temporis" sia applicabile l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 -, il giudice, nell'accertamento della condizione di vulnerabilità per seri motivi di salute, è tenuto a svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda di protezione, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile, attribuendo rilievo anche a forme di sfruttamento lavorativo - in relazione alle condizioni in cui si sviluppano, normalmente caratterizzate da forte precarietà, da isolamento ambientale e sociale, da scarsa regolazione del lavoro e conseguente sovraccarico anche emotivo, da estrema dipendenza dal datore di lavoro, fino a forme di coazione servile -, onde valutare se le stesse abbiano inciso, generando disturbi mentali, sul quadro psicologico del richiedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 13765 del 2020 Rv. 658440 - 01, N. 2558 del 2020 Rv. 656623 - 01, N. 7845 del 2019 Rv. 653112 - 01, N. 17118 del 2020 Rv. 658952 - 02, N. 23898 del 2020 Rv. 659571 - 01, N. 2875 del 2018 Rv. 647344 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16382 del 10/06/2021 (Rv. 661510 - 02)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

R. (BORELLO CARLO) contro M. (LATELLA STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/11/2016

103235 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - Trattamento di cassa integrazione guadagni - Spettanza ai lavoratori assenti per malattia o infortunio - Credito ad una integrazione dei minori trattamenti attuati dalle forme previdenziali rispetto al tetto massimo della retribuzione - Riduzione nei limiti della C.I.G. - Conseguenze - Anticipazione da parte del datore di lavoro dell'intero trattamento di C.I.G. o dell'importo pari alla differenza fra questo e l'inferiore trattamento previdenziale.

Il trattamento di cassa integrazione guadagni - sia ordinario che straordinario - non è escluso rispetto ai lavoratori assenti per malattia od infortunio con diritto alla conservazione del posto (art. 2110 c.c.), ma il loro credito, in deroga all'art. 2110 citato (che prevede la liberazione del datore di lavoro dalla obbligazione di corrispondere anche a tali lavoratori la retribuzione solo ove siano predisposte equivalenti forme previdenziali, con conseguente permanenza di un'obbligazione integrativa nel caso che forme siffatte diano luogo a trattamenti di minore entità rispetto al tetto massimo della retribuzione stessa), si riduce nei limiti del suddetto trattamento, con la conseguenza che la legittima ammissione alla cassa integrazione comporta il subingresso dell'ente erogatore delle relative prestazioni in tali obbligazioni del datore di lavoro (il quale rimane tenuto alle anticipazioni quale "adiectus solutionis causa"), previa corrispondente riduzione delle medesime, nel senso che quest'ultimo è tenuto ad anticipare anche ai menzionati lavoratori o l'intero trattamento di cassa integrazione o l'importo pari alla differenza fra questo e l'inferiore trattamento di natura previdenziale o assistenziale.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1972 num. 464 art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10057 del 1991 Rv. 474017 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16380 del 10/06/2021 (Rv. 661462 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: DE MARINIS NICOLA. Relatore: DE MARINIS NICOLA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

K. (PERENO CARLO) contro F. (DE GIROLAMO RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/06/2015

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE "Aliunde perceptum" - Nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Condizioni.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO In genere.

Nei giudizi di impugnativa di un licenziamento, il cosiddetto "aliunde perceptum", come fatto sopravvenuto dedotto nel primo momento utile, è rilevabile anche nel giudizio di rinvio, ove solo in occasione del suo svolgimento ne sia stata possibile la rilevazione e le relative circostanze di fatto siano state ritualmente acquisite al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 26828 del 2013 Rv. 629410 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30330 del 2019 Rv. 655835 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16382 del 10/06/2021 (Rv. 661510 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

R. (BORELLO CARLO) contro M. (LATELLA STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/11/2016

103380 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Retribuzione - Cassa integrazione Guadagni - Trattamento di integrazione salariale - Sostituzione dell'indennità giornaliera di malattia.

Anche se l'art. 3 della l. n. 464 del 1972, disponendo che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, si riferisce soltanto alla cassa integrazione straordinaria, mentre analoga disposizione non è prevista per la cassa integrazione ordinaria, tuttavia, quando l'intervento ordinario della cassa si riferisce ad un'ipotesi di sospensione dell'attività produttiva, e non già di mera riduzione dell'orario lavorativo, sussiste una piena identità di "ratio", che consente di estendere a quest'ultima ipotesi la regola stabilita per la cassa integrazione straordinaria e cioè quella che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, nonché l'eventuale integrazione contrattualmente prevista.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1972 num. 464 art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 5219 del 1987 Rv. 453813 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 16393 del 10/06/2021 (Rv. 661641 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)

K. (NAPPI PASQUALE) contro C. (TUCCI ERNESTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 01/10/2019

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Decadenza dall'impiego ex art. 127, lett. c), del d.P.R. n. 3 del 1957 - Applicabilità al pubblico impiego contrattualizzato - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

La disposizione dell'art. 127, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 3 del 1957 - che prevede la decadenza dall'impiego per determinate ipotesi di assenza ingiustificata dal servizio quale conseguenza di un comportamento inadempiente e colpevole del dipendente - non è applicabile nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, nel cui ambito le predette ipotesi sono destinate ad essere regolate come vicende di rilievo disciplinare, con conseguentemente operatività delle regole procedurali previste nel predetto settore, che non ammette automatismi espulsivi.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 127 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9314 del 2018 Rv. 648655 - 02, N. 18326 del 2016 Rv. 641265 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15762 del 2021 Rv. 661463 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16154 del 09/06/2021 (Rv. 661536 - 01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)**

B. (NAVA MARIO) contro H. (VALENZA MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/03/2017

172001 TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Reciproche concessioni - Individuazione - Criteri.

In tema di transazione, le reciproche concessioni, cui si riferisce il primo comma dell'art. 1965 c.c., devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965

Massime precedenti Conformi: N. 9114 del 1990 Rv. 469173 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 16166 del 09/06/2021 (Rv. 661461 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA**

FRANCESCA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

P. (PIPARO VINCENZO) contro S. (GUIDA ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 12/12/2014

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Errore nel modello di atto per la riassunzione - Conseguenze - Mera Irregolarità - Configurabilità - Condizioni - Termine di decadenza - Osservanza - Criteri.

L'errore della parte nella scelta del modello di atto per la riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente produce una mera irregolarità allorché l'atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c.; il rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattivazione del rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove la riassunzione avvenga con ricorso, invece che con citazione o comparsa notificata, rileva a tal fine il deposito dell'atto in cancelleria.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 121, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 14139 del 2020 Rv. 658234 - 01, N. 21071 del 2009 Rv. 609530 - 01, N. 22256 del 2018 Rv. 650592 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27183 del 2007 Rv. 601191 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 15947 del 08/06/2021 (Rv. 661459 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: PICCONE VALERIA. Relatore: PICCONE VALERIA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

A. (SANTULLI TERESA) contro U. (PESSI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/07/2015

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Omissioni contributive - Risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, c.c. - Presupposti - Maturazione dei requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo; ne consegue che prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto che il diritto al risarcimento del danno pensionistico potesse essere oggetto di una transazione intervenuta prima del raggiungimento dell'età pensionabile da parte del dipendente).

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2630 del 2014 Rv. 630373 - 01, N. 27660 del 2018 Rv. 651058 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 15954 del 08/06/2021 (Rv. 661460 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

T. (FIORILLO LUIGI) contro A. (DEL PUNTA RICCARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/01/2019

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE Dirigenza sanitaria - Responsabilità disciplinare - Parere conforme del Comitato dei Garanti ex art. 23 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 dell'area medico-veterinaria - Necessità - Esclusione.

In tema di dirigenza sanitaria, il parere conforme del Comitato dei Garanti di cui all'art. 23 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 dell'area medico-veterinaria riguarda le sole ipotesi di responsabilità dirigenziale, conseguente al mancato raggiungimento degli obiettivi e alla grave inosservanza

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

delle direttive impartite dall'organo competente, e non è quindi estensibile alla responsabilità tipicamente disciplinare, correlata al colpevole inadempimento degli obblighi gravanti sul prestatore di lavoro, tranne nel caso in cui vi sia un indissolubile intreccio tra i due tipi di responsabilità. Ne consegue che, ove siano contestate mancanze di rilevanza esclusivamente disciplinare, la sanzione può legittimamente essere irrogata anche in assenza di detto parere ovvero con parere negativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 2 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 22 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/2000 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 1478 del 2015 Rv. 634274 - 01, N. 32258 del 2019 Rv. 656101 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 15962 del 08/06/2021 (Rv. 661516 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 27/02/2015

103208 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA Centralinisti non vedenti - Adibizione a mansioni diverse da quelle di assunzione - Indennità ex art. 9 della l. n. 113 del 1985 - Perdita - Esclusione - Condizioni.

Il centralinista non vedente, già assunto ai sensi della l. n. 397 del 1971 o della l. n. 113 del 1985 e che sia stato successivamente adibito a mansioni diverse, non perde il diritto a percepire l'indennità ex art. 9 della citata l. n. 113 del 1985, nel caso in cui le mansioni di destinazione possano considerarsi equipollenti, sotto il profilo delle condizioni di menomazione e dei disagi lavorativi connessi alla specifica disabilità.

Riferimenti normativi: Legge 29/03/1985 num. 113 art. 9 CORTE COST., Legge 03/06/1971 num. 397 art. 4, Legge 17/05/1999 num. 144 art. 45 com. 12 CORTE COST.

Sez. L - , Ordinanza n. 15961 del 08/06/2021 (Rv. 661515 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.

S. (MAESTRI ANDREA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 30/11/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale" - Apprezzamento del giudice di merito - Contenuto - Condizione di povertà estrema - Rilevanza - Condizioni.

Ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, il concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale", costituente il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa, dev'essere apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all'esistenza di una situazione di conflitto armato,

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima; ne consegue che può assumere rilievo anche la condizione di povertà estrema - nella quale non si dispone, o si dispone con grande difficoltà o intermittenza, delle primarie risorse per il sostentamento umano come l'acqua, il cibo, il vestiario e l'abitazione - del paese di provenienza, ove considerata unitamente a quella di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto in caso di rimpatrio, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5022 del 2021 Rv. 660461 - 01, N. 14650 del 2021 Rv. 661399 - 01, N. 24904 del 2020 Rv. 659768 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 15790 del 07/06/2021 (Rv. 661457 - 01)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

A. (DE GIORGI GABRIELLA) contro T. (PARATO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/09/2014

103217 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Pluralità di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti - Scorrimento delle graduatorie - Mancato rispetto del criterio cronologico - Obbligo di motivazione - Necessità - Contenuto.

In materia di procedure concorsuali preordinate all'assunzione dei dipendenti nel pubblico impiego contrattualizzato, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, la P.A., ove si avvalga del cd. scorrimento della graduatoria, ha l'obbligo di motivare le ragioni per cui non applica il criterio della prevalenza della graduatoria di data anteriore, quale regola generale rispondente ai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, derogabile solo in presenza di ragioni di interesse pubblico idonee a giustificare la compressione del diritto allo "scorrimento prioritario" degli idonei utilmente classificatisi nella graduatoria più antica, come, ad esempio, nei casi di modifica della disciplina inerente la procedura concorsuale quanto alle prove ed ai requisiti di partecipazione ovvero di difformità sostanziale fra il profilo professionale per il quale il precedente concorso era stato bandito e quello del posto da coprire.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2316 del 2020 Rv. 656769 - 01, N. 280 del 2016 Rv. 638311 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 15800 del 07/06/2021** (Rv. **661458 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.

A. (ALLEVA PIERGIOVANNI) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/12/2014

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Assunzioni - Presupposti - Regolamentazione attraverso la contrattazione collettiva - Esclusione - Conseguenze - Accordi sindacali in tema di stabilizzazione - Irrilevanza.

In materia di pubblico impiego privatizzato, l'assunzione dei dipendenti pubblici non può essere regolata con modalità cogenti attraverso la contrattazione collettiva, ma consegue al ricorrere dei requisiti di legge e/o all'utile svolgimento delle procedure selettive o concorsuali, sicché eventuali accordi sindacali di individuazione dei tempi delle stabilizzazioni possono avere un mero effetto programmatico e non costituiscono fonte di obblighi per la P.A.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 557 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 16 com. 9 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 558 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 23019 del 2018 Rv. 650390 - 01, N. 21200 del 2020 Rv. 658924 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 15476 del 03/06/2021** (Rv. **661337 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**.

I. (LANZETTA ELISABETTA) contro P. (CORVASCE FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/07/2014

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Svolgimento di mansioni superiori - Trattamento economico - Diritto ad integrazione retributiva - Determinazione - Criteri - Personale delle qualifiche ad esaurimento - Attribuzione di funzioni ex art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Equiparazione ai dirigenti - Necessità - Esclusione.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di mansioni superiori non si traduce in un rigido automatismo, risultando sufficiente, per l'osservanza dell'art. 36 Cost., l'attribuzione di un compenso aggiuntivo, rispetto alla qualifica di appartenenza, la cui determinazione può derivare anche da una norma collettiva; ne consegue che ai funzionari apicali delle qualifiche ad esaurimento, a cui possono essere attribuite, ai sensi dell'art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, le funzioni vicarie di dirigente o di direzione di uffici di particolare rilevanza, spetta un trattamento economico aggiuntivo, determinato dalla contrattazione collettiva integrativa, che non deve necessariamente coincidere con il trattamento economico dei dirigenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 3 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 15, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 616 del 2015 Rv. 634294 - 01, N. 12334 del 2015 Rv. 635846 - 01, N. 10030 del 2021 Rv. 661083 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 15464 del 03/06/2021** (Rv. **661336 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

T. (IUDICE FRANCESCO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 01/07/2019

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Procedimento disciplinare - Sospensione in pendenza di procedimento penale - Riattivazione - Decadenza - Efficacia impeditiva - Adozione dell'atto - Sufficienza - Comunicazione all'interessato - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del rispetto del termine previsto per la riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell'atto da parte della P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza è impedita dal compimento dell'atto tipico entro il termine indicato, mentre - se l'atto ha carattere recettizio - la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della produzione degli effetti dell'atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si rinviene negli artt. 55 bis e 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 69 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 PENDENTE, Contr. Coll. 16/05/1995 art. 25, Contr. Coll. 12/06/2003 art. 14, Contr. Coll. 14/09/2007 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 23484 del 2010 Rv. 615124 - 01, N. 5637 del 2009 Rv. 607099 - 01, N. 7085 del 2020 Rv. 657518 - 01, N. 11827 del 2014 Rv. 631061 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8830 del 2010 Rv. 612377 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 15473 del 03/06/2021** (Rv. **661420 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

C. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro B.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/11/2018

021015 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE Personale dipendente delle ex IPAB - Passaggio all'ente comunale territorialmente competente ex art. 34, comma 2, della l.r. Sicilia n. 22 del 1986 - Illegittimità costituzionale della norma - Conseguenze.

In forza della sentenza della Corte cost. n. 135 del 2020 - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, "in parte qua", l'art. 34, comma 2, della l.r. Sicilia n. 22 del 1986 -, il personale già in servizio presso le IPAB regionali non ha diritto, a seguito della soppressione di queste ultime, a transitare alle dipendenze del Comune territorialmente competente.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 09/05/1986 num. 22 art. 34 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4360 del 2019 Rv. 653011 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. **L -** , **Sentenza n. 15239 del 01/06/2021** (Rv. **661335 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

G. (CAPPANNINI PIETRO) contro C. (MARINI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 13/05/2019

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Ufficio procedimenti disciplinari a composizione collegiale - Partecipazione del soggetto che ha effettuato la segnalazione - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il principio di terzietà dell'ufficio dei procedimenti disciplinari ne postula la distinzione sul piano organizzativo rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente, e non va confuso con quello di imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo può assicurare, laddove il giudizio disciplinare, sebbene connotato da plurime garanzie per il dipendente, è comunque condotto dal datore, parte del rapporto. Ne consegue che qualora l'U.P.D. abbia composizione collegiale, e sia distinto dalla struttura nella quale opera il dipendente sottoposto a procedimento, la terzietà dell'organo non viene meno per il sol fatto che sia composto anche dal soggetto che ha effettuato la segnalazione disciplinare, nella specie dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. in fattispecie anteriore alla modifica dell'art. 1, comma 7, della l. n. 190 del 2012, ad opera dell'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016, ha ritenuto correttamente costituito l'ufficio disciplinare di cui era membro il responsabile della prevenzione della corruzione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/05/2016 num. 97 art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 1753 del 2017 Rv. 642784 - 02

Sez. **6 - L**, **Ordinanza n. 17392 del 17/06/2021** (Rv. **661689 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**.

T. (MARESCA ARTURO) contro T. (CONSOLE ANTONIO)

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Azioni in materia di discriminazione di genere - Controversia promossa in via ordinaria - Competenza per territorio - Individuazione - Criterio di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di azioni in materia di discriminazione di genere, ove la controversia sia promossa direttamente in via ordinaria, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio occorre far riferimento al criterio del luogo in cui è avvenuto il comportamento denunciato, ex art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006, da ritenersi esclusivo ed inderogabile non solo rispetto all'azione specificamente prevista dal citato d.lgs., ma anche rispetto a quella ordinaria, avuto riguardo all'importanza primaria che, nel nostro sistema di valori, rivestono le finalità perseguite dal legislatore attraverso la disciplina antidiscriminatoria e all'esigenza di comuni regole processuali atte a garantire una tutela effettiva per l'attuazione dei principi di parità di trattamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 9503 del 1995 Rv. 493967 - 01, N. 296 del 2021 Rv. 660407 - 01, N. 20091 del 2012 Rv. 624845 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17051 del 16/06/2021 (Rv. 661679 - 01)

Presidente: PONTERIO CARLA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.

A. (VASATURO MARIA GRAZIA) contro P. (BALLETTI EMILIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/07/2019

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Misura del risarcimento determinata dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970 - Detraibilità da essa dell'"aliunde perceptum" durante il cosiddetto periodo intermedio - Condizioni - Lavoro compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento - Riduzione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di licenziamento individuale, il compenso per lavoro subordinato o autonomo - che il lavoratore percepisca durante il periodo intercorrente tra il proprio licenziamento e la sentenza di annullamento relativa (cosiddetto periodo intermedio) - non comporta la riduzione corrispondente (sia pure limitatamente alla parte che eccede le cinque mensilità di retribuzione globale) del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, se - e nei limiti in cui - quel lavoro risulti, comunque, compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento (come nel caso, ricorrente nella specie, in cui il lavoro medesimo sia svolto, prima del licenziamento, congiuntamente alla prestazione che ne risulta sospesa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 7453 del 2005 Rv. 580447 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16087 del 09/06/2021 (Rv. 661678 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA.

I. (CIACCI PATRIZIA) contro C. (ANGELOZZI LUIGI)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 15/02/2019

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004319/2019 65282501

Massime precedenti Conformi: N. 4319 del 2019 Rv. 652825 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 15384 del 03/06/2021** (Rv. **661677 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

I. (SFERRAZZA MAURO) contro P. (TIRELLI MASSIMO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRENTO, 21/06/2019

132084 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE Prestazioni a carico del Fondo di garanzia - Natura previdenziale - Conseguenze - Domanda amministrativa - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

La natura previdenziale della prestazioni a carico del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS comporta per il lavoratore l'onere di formulare la domanda amministrativa, la quale può essere proposta solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, oppure in seguito all'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata in base a titolo idoneo in ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile a procedure concorsuali, e la cui presentazione, segnando la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, che potrebbe efficacemente sopravvenire nel corso del giudizio. (Nella specie, la domanda giudiziale del lavoratore era seguita alla presentazione in via amministrativa di due domande fondate su esecuzioni individuali negative, mentre le circostanze della dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro e della ammissione del lavoratore allo stato passivo, da cui il giudice del merito aveva desunto la sussistenza dei presupposti del credito vantato verso il Fondo di garanzia, erano sopravvenute nel corso del giudizio di primo grado; la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore).

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 287, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27465 del 2017 Rv. 646275 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione tributaria e sesta
tributaria



Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18404 del 30/06/2021** (Rv. **661800 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**.

S. (LETO FRANCESCO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 14/09/2012

177492 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030371/2017 64698601

Massime precedenti Conformi: N. 30371 del 2017 Rv. 646986 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18413 del 30/06/2021** (Rv. **661796 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (BONAFACCIA LAURA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/07/2014

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento tributario - Accesso ai locali - Successiva autorizzazione ad indagini bancarie - Rispetto del termine dilatorio endoprocedimentale - Per i soli accertamenti misti - Necessaria verifica della natura bancaria o mista dell'accertamento da parte del giudice di merito - Tributi armonizzati - Obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'accesso, ispezione e verifica dei locali destinati all'esercizio di una attività e la successiva autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 costituiscono procedimenti distinti, sicché la questione del se l'accertamento sia fondato sulle sole risultanze bancarie o sia misto, ossia fondato anche sulla documentazione acquisita in sede di accesso, ispezione o verifica, deve essere prioritariamente accertata dal giudice di merito, dal momento che il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente trova applicazione solo nel secondo caso, ferma restando, per il tributo armonizzato, la valutazione del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, alla luce della cd. prova di resistenza.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27421 del 2018 Rv. 651437 - 01, N. 701 del 2019 Rv. 652456 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24823 del 2015 Rv. 637604 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18483 del 30/06/2021** (Rv. **661777 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (MAGLIONE TOMMASO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 27/04/2015

159525 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE Reddito societario - Trasformazione omogenea progressiva e regressiva - Art. 170, comma 2, T.U.I.R. - Determinazione del reddito imponibile - Modalità di calcolo - Bilanci infrannuali - Necessità - Fondamento.

178531 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE In genere.

In tema di reddito imponibile delle società, in caso di cd. trasformazione omogenea progressiva, che si verifica quando una società di persone si trasforma in società di capitali, oppure, nell'ipotesi inversa, in caso di cd. trasformazione omogenea regressiva, muta il sistema tributario applicabile sicché, ai sensi dell'art. 170, comma 2, TUIR, occorre predisporre - a fini fiscali - due bilanci infrannuali per determinare il reddito tassabile del periodo antecedente e di quello successivo alla trasformazione e l'imposizione va calcolata separatamente in relazione ai due periodi, in considerazione del modello societario proprio della persona giuridica nella frazione di anno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 170 com. 2

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18395 del 30/06/2021** (Rv. **661775 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**. Relatore: **TRISCARI GIANCARLO**.

D. (DI GIOIA GIOVAN CANDIDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 12/04/2013

177085 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Processo amministrativo - Rapporto - Atti amministrativi strettamente connessi alla pretesa impositiva - Sospensione del processo tributario - Art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Portata.

Con riferimento al rapporto tra il giudizio tributario e quello amministrativo, poiché l'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede la sospensione del processo solo ove sia stata presentata querela di falso o debba essere risolta una questione di stato o capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio, il giudice tributario è tenuto a pronunciarsi sulla illegittimità della pretesa tributaria, risolvendo, ove necessario, "incidenter tantum" anche questioni che attengano alla legittimità di atti amministrativi strettamente connessi con l'atto impositivo oggetto di controversia, senza che possa porsi una questione di sospensione necessaria del processo tributario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31112 del 2019 Rv. 656285 - 02, N. 12008 del 2014 Rv. 630977 - 01, N. 999 del 2016 Rv. 638486 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18447 del 30/06/2021 (Rv. 661804 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

R. (ROSSI DOMENICO) contro A. (SILVESTRI ANDREA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/02/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Omessa denuncia - Protrazione della condotta - Continuazione ex art. 12, comma 5, d.l.gs. n. 472 del 1997 - Applicabilità - Ragioni.

In tema di ICI, l'omessa presentazione della dichiarazione per più periodi, fino al regolare adempimento, oltre a comportare l'applicabilità delle sanzioni per ciascuna annualità, non osta all'applicazione del regime della continuazione previsto dall'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997, venendo in rilievo condotte che, traducendosi nel reiterato ostacolo alla determinazione dell'imponibile ed alla liquidazione dell'imposta con riferimento allo stesso tributo, sono tra loro oggettivamente e strettamente collegate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 18230 del 2016 Rv. 641050 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18436 del 30/06/2021 (Rv. 661803 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA. Relatore: D'ANGIOLELLA ROSITA.

T. (ANTONINI MASSIMO GUIDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 07/04/2014

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE "Transfer pricing" - art. 1, comma 281, l. n. 147 del 2013 - Norma di interpretazione autentica - Applicazione ai periodi di imposta dal 2008 in poi - Portata retroattiva - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 281, della legge n. 147 del 2013, che ha esteso l'applicazione del "transfer pricing" a periodi di imposta anteriori rispetto alla sua entrata in vigore, venendo in rilievo una norma di interpretazione autentica che ha consentito l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110, comma 7, Tuir per i periodi di imposta dal 2008 in poi. Tale previsione non viola gli artt. 3 e 41 Cost., non essendo manifestamente irragionevole né contrario alla libertà di iniziativa economica prevedere, per la violazione di una norma, un effetto più grave rispetto alla disciplina previgente; né viola gli artt. 111 e 117 Cost. (in relazione all'art. 6 Cedu), non potendo il contribuente riporre un ragionevole affidamento in relazione ad una questione (rilevanza del "transfer pricing" ai fini Irap) controversa per le varie abrogazioni succedutesi in materia e, quindi, meritevoli di interpretazione autentica.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 281 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 22157 del 2013 Rv. 628500 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27093 del 2017 Rv. 646405 - 02

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18430 del 30/06/2021 (Rv. 661802 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: MONDINI ANTONIO. Relatore: MONDINI ANTONIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (GORLANI MARIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 06/03/2017

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Sentenza che ordini il deposito delle indennità di esproprio e di occupazione legittima - Imposta di registro - Applicabilità dell'imposta percentuale prevista dall'art. 8, lett. c), della Tariffa Parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Ragioni.

La sentenza che determina in via definitiva l'ammontare dell'indennità di esproprio o di occupazione legittima, ordinandone il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, va assoggettata all'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1 per cento, ai sensi dell'art. 8, lett. c) della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto l'ordine di deposito non presuppone una domanda, è oggetto di pronunzia meramente accessoria al "decisum", ha finalità cautelare di interessi estranei a quelli reciproci tra le parti e non è suscettivo di controversia, sicché va annoverato tra i provvedimenti giudiziari di "accertamento dei diritti a contenuto patrimoniale".

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 8 lett. C), DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 8 lett. B), DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55

Massime precedenti Vedi: N. 9137 del 2014 Rv. 630772 - 01, N. 12692 del 2005 Rv. 581722 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18367 del 30/06/2021 (Rv. 661799 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.

N. (MONDINI GIULIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 11/09/2013

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Compensazione - Limite - Art. 9, comma 2, d.l. n. 35 del 2013 - Innalzamento - Conseguenze - Trattamento sanzionatorio - Principio del "favor rei" - Applicabilità.

L'innalzamento (da euro 516.546,90 a euro 700.000,00) del limite per la compensazione dei crediti IVA, disposto dall'art. 9, comma 2, del d.l. n. 35 del 2013, conv. in l. n. 64 del 2013, ha determinato una riduzione della condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, che risulta pertanto circoscritta all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto, con conseguente applicazione, ai processi ancora in corso, del regime sanzionatorio più favorevole per il contribuente, in ossequio al principio del "favor rei" di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2013 num. 35 art. 9 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 3, Legge 06/06/2013 num. 64 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8243 del 2008 Rv. 602524 - 01, N. 10708 del 2019 Rv. 653659 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18426 del 30/06/2021 (Rv. 661801 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (LUCISANO CLAUDIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 01/07/2014

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Istanza di accertamento con adesione - Spedizione a mezzo posta entro il sessantesimo giorno - Raccomandata in busta chiusa e senza avviso di ricevimento - Tempestività - Anche ai fini della sospensione di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 218 del 1997 - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo - Mancato compimento - Conseguenze.

L'istanza di accertamento con adesione spedita a mezzo posta, in busta chiusa e senza avviso di ricevimento, è tempestiva, anche ai fini della decorrenza del termine di sospensione di novanta giorni contemplato dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, purchè l'invio avvenga entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto impositivo. Tuttavia, qualora la notificazione dell'istanza non vada a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, quest'ultimo, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla spedizione, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, in difetto, alcun effetto potendosi riconoscere alla originaria spedizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886 - 01, N. 17314 del 2014 Rv. 632286 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 18372 del 30/06/2021 (Rv. 661773 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)*

T. (CARRARA MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/03/2014

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Finanziamento soci - Restituzione - Distribuzione utili derivanti da ricavi extracontabili - Accertamento - Periodo di imposta di creazione della provvista - Necessità - Esclusione.

In tema di imposte sul reddito d'impresa, l'amministrazione finanziaria, laddove ritenga, sulla base di una serie di circostanze indiziarie, che i finanziamenti dei soci costituiscano una posta

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

fittizia dello stato patrimoniale, riportata di anno in anno nei bilanci, e che la relativa restituzione mascheri la distribuzione di utili derivanti da ricavi extracontabili, non è tenuta a rettificare anche la dichiarazione relativa al momento genetico in cui è stata contabilizzata la posta passiva relativa all'accensione del finanziamento, acquisendo la restituzione del fittizio finanziamento rilevanza reddituale al momento della distribuzione ai soci.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 14999 del 2020 Rv. 658359 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8500 del 2021 Rv. 660811 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18405 del 30/06/2021 (Rv. 661776 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (DE MANINCOR MARTA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/12/2012

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
Cartella di pagamento ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Omesso pagamento di quanto risulta nella dichiarazione - Obbligo di preventivo contraddittorio ex art. 6, comma, 5, legge n. 212 del 2000 - Esclusione - Sanzioni ed interessi - Debenza.

L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/10/1997 num. 462 art. 2 com. 2, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33344 del 2019 Rv. 656408 - 01, N. 17479 del 2019 Rv. 654732 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 18376 del 30/06/2021 (Rv. 661774 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: MONDINI ANTONIO. Relatore: MONDINI ANTONIO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

C. (MAZZEO SANTA ANNA) contro P. (PERNICONE SALVATORE)

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 21/12/2013

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 033920/2019 65660301

Massime precedenti Conformi: N. 33920 del 2019 Rv. 656603 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18360 del 28/06/2021** (Rv. **661772 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **D'ORAZIO LUIGI.** Relatore: **D'ORAZIO LUIGI.**

B. (DELLA ROCCA CESARE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/10/2012

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020946/2019 65486102

Massime precedenti Conformi: N. 20946 del 2019 Rv. 654861 - 02

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18361 del 28/06/2021** (Rv. **661798 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **D'ORAZIO LUIGI.** Relatore: **D'ORAZIO LUIGI.**

L. (BASSI ALFREDO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE BOLOGNA, 14/06/2012

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Utili distribuiti ai soci – Imposta a carico della società – Conguaglio ex art. 2, comma 3, della l. n. 649 del 1983 – Presupposti – Limiti.

In tema di imposte sui redditi, l'art. 2 della l. n. 649 del 1983, nel disciplinare il rapporto tra le imposte sul reddito delle persone giuridiche e il credito di imposta spettante ai soci, al fine di evitare o attenuare la doppia imposizione, prevede, al comma 3, che, nel caso in cui gli utili distribuiti ai soci derivino da riserve o da altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso al 1983, non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta dovuta dalla società per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribuzione è aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari ai 9/16 del relativo ammontare; pertanto, la società che intenda sottrarsi al pagamento di tale maggiorazione è tenuta a indicare, nella relazione degli amministratori o in allegato alla dichiarazione dei redditi, il prospetto analitico delle riserve di cui al sesto comma del citato art. 2.

Riferimenti normativi: Legge 25/11/1983 num. 649 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25534 del 2011 Rv. 620466 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18330 del 25/06/2021** (Rv. **661770 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **DI MARZIO PAOLO.** Relatore: **DI MARZIO PAOLO.** P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)

P. (BIANCULLI ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/09/2013

178501 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

DEI FABBRICATI - IN GENERE Immobile – Nudo proprietario che ne abbia la disponibilità di fatto
– Concessione in locazione - Ammissibilità - Conseguenze - Imposizione applicabile.

Il titolare del diritto reale di nuda proprietà su un immobile, che ne abbia la disponibilità di fatto, può concedere il bene in locazione, ed i canoni pattuiti concorrono alla quantificazione della sua base imponibile, secondo la previsione generale di cui agli artt. 23 e 26 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 27021 del 2016 Rv. 642343 - 01, N. 5588 del 2021 Rv. 660689 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18351 del 25/06/2021 (Rv. 661771 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

S. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 25/02/2014

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione - Estensibilità ai coobbligati non partecipi all'accordo - Limiti.

L'accertamento con adesione, avendo natura di concordato tra l'amministrazione ed il contribuente, ed essendo pertanto caratterizzato dal carattere volontario dell'adesione, non può che avere efficacia che nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato, dovendo escludersi che possa acquisire valore, anche indiretto, nei confronti di chi abbia impugnato l'atto impositivo fondato sul valore accertato con adesione in relazione ad un diverso soggetto. A ciò consegue che l'estensione degli effetti dell'accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati può ammettersi solo "in bonam partem" ed in assenza di una espressa volontà contraria del contribuente.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1298 del 2019 Rv. 652202 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18337 del 25/06/2021 (Rv. 661795 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (PARATORE SALVATORE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 14/03/2018

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Società di progetto ex art. 37 quinquies, l. n. 109 del 1994 applicabile "ratione temporis" – Disciplina delle società di comodo – Applicabilità – Esclusione – Ragioni.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Le società di progetto di cui all'art. 37 quinquies della legge n. 109 del 1994, applicabile "ratione temporis" (sostanzialmente trasfuso prima nell'art. 156 del d.lgs. n. 163 del 2006 e, successivamente, nell'art. 184 del d.lgs. n. 50 del 2016), sono escluse dall'applicabilità della disciplina riservata alle cosiddette società "non operative" in forza dell'art. 30, comma 1, n. 1, l. n.724 del 1994, stante, per esse, l'obbligo "ex lege" di costituirsi, dopo l'aggiudicazione, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, a prescindere dalla previsione del bando di gara circa il carattere facoltativo od obbligatorio del ricorso a dette società, e ciò in considerazione della particolare attività di "project financing" da esse svolte quali concessionarie e subentranti nel rapporto di concessione dell'aggiudicatario di un'infrastruttura o di un servizio di pubblica utilità.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 37, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 184, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 1 com. 1 lett. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 27976 del 2020 Rv. 659819 - 02

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18333 del 25/06/2021 (Rv. 661797 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **ANTEZZA FABIO.** *Relatore:* **ANTEZZA FABIO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

V. (VERGARI MASSIMO MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 18/01/2013

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Contratto di "sale e lease back" - Pratica negoziale abusiva - Condizioni - Fattispecie.

In materia tributaria, si configura come abusiva l'operazione negoziale caratterizzata da una simulazione contrattuale avente ad oggetto il contratto di "sale e lease back", non fondato sulla causa concreta finanziaria ma finalizzato in via predominante e assorbente alla deduzione dei canoni di "leasing". (Nella specie, la decisione di merito, confermata sul punto dalla S.C., aveva desunto il carattere abusivo dalla circostanza che la vendita dell'immobile era avvenuta mediante semplice scrittura privata, che la richiesta del contributo regionale era stata formulata un mese prima rispetto alla vendita, sebbene l'immobile fosse stato ultimato l'anno precedente, e che la tenuta delle scritture contabili dell'impresa era inficiata da gravi irregolarità).

Riferimenti normativi: Legge 27/09/2000 num. 212 art. 10 bis

Massime precedenti Vedi: N. 18239 del 2021 Rv. 661793 - 02, N. 25758 del 2014 Rv. 633948 - 01, N. 17175 del 2015 Rv. 636360 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18207 del 24/06/2021 (Rv. 661788 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **MANZON ENRICO.** *Relatore:* **MANZON ENRICO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (PAFUNDI GABRIELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/12/2011

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024289/2020 65948901

Massime precedenti Conformi: N. 24289 del 2020 Rv. 659489 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18104 del 24/06/2021** (Rv. **661784 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO MILENA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 16/01/2017

154083 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRECTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) Tributi locali - Riscossione coattiva - Affidamento a concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 446 del 1997 - Iscrizione ipotecaria - Gratuità ai sensi dell'art. 47, d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Ragioni.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza degli enti territoriali, risulta delineato un sistema dualistico: l'ente territoriale può provvedere avvalendosi degli agenti del servizio nazionale di riscossione, ed in alternativa può attivarsi in proprio, oppure mediante affidamento del servizio a terzi, facendo ricorso agli strumenti della riscossione mediante ruolo o dell'ingiunzione fiscale; in caso di affidamento del servizio a soggetti terzi, diversi dagli agenti della riscossione nazionali, che procedano mediante ingiunzione fiscale, le disposizioni di cui al d.P.R. n. 602 del 1973 troveranno applicazione in generale, ma con esclusione delle norme agevolative, come l'art. 47, il quale prevede la gratuità delle formalità di iscrizione ipotecaria, perché trattasi di norme per loro natura di stretta interpretazione, che risultano perciò insuscettibili di interpretazione analogica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52 com. 5 lett. B, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 47 com. 1, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22710 del 2017 Rv. 645567 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18238 del 24/06/2021** (Rv. **661792 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA A. P.**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA A. P.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (ROMANO CARLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/02/2018

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Imposte sui redditi - Convenzione Italia-Emirati arabi - Remunerazioni erogate da uno Stato contraente - Tassabilità nello Stato in cui il reddito è prodotto - Ragioni - Deroga alla regola posta dall'art. 23 della Convenzione.

In tema di divieto di doppie imposizioni, le remunerazioni erogate per "servizi resi" in favore degli Emirati Arabi da un soggetto residente in Italia sono tassabili nello Stato in cui il reddito è prodotto ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. a) della Convenzione Italia-Emirati Arabi (ratificata con l. n. 309 del 1997), in forza dello stesso dato testuale della norma pattizia, che implica l'attribuzione esclusiva della potestà impositiva allo Stato in cui il reddito viene prodotto e preclude all'altro Stato contraente la tassazione, e della circostanza che esso costituisce deroga alla regola stabilita dall'art. 23 della stessa Convenzione.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Legge 28/08/1997 num. 309, Tratt. Internaz. 22/05/1995 art. 19, Tratt. Internaz. 22/05/1995 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 1210 del 2020 Rv. 656609 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18245 del 24/06/2021 (Rv. 661794 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: NAPOLITANO LUCIO. Relatore: NAPOLITANO LUCIO.

Q. (ALLEGRO ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/06/2014

081311 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - FALLIMENTO DELLA SOCIETA' E DEI SOCI Accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi di società di persone - Fallimento della società - Avviso di accertamento notificato alla sola curatela - Rispetto dell'integrità del contraddittorio - Sussistenza - Fondamento.

In caso di fallimento della società, l'avviso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di società di persone deve essere notificato alla sola curatela atteso che in tale evenienza l'integrità del contraddittorio è garantita dall'unicità del curatore poiché la rappresentanza processuale di quest'ultimo si estende a tutte le controversie relative ai rapporti compresi nel fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25616 del 2010 Rv. 615862 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18201 del 24/06/2021 (Rv. 661787 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SUCCIO ROBERTO. Relatore: SUCCIO ROBERTO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (MARZANO STEFANO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 19/04/2012

279495 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016539/2019 65459401

Massime precedenti Conformi: N. 16539 del 2019 Rv. 654594 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18107 del 24/06/2021 (Rv. 661785 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: NAPOLITANO ANGELO. Relatore: NAPOLITANO ANGELO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (DE ROSSI MARCO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/05/2018

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Gruppi europei di interesse economico (Geie) - Imposta di registro - Misura fissa - Atti propri - Individuazione - Fattispecie.

Gli "atti propri" dei gruppi europei di interesse economico (Geie) soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. g), della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non sono tutti quelli di cui è parte un Geie, bensì solo quelli previsti dalle lettere da a) a f) del citato art. 4, ad eccezione degli atti di costituzione mediante dotazione di capitale e di aumento di capitale attuati con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto, che, ai sensi della nota V) allo stesso art. 4, sono soggetti alle imposte previste dall'art. 7 della citata Tariffa. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che l'atto di compravendita immobiliare in cui risulti acquirente un Geie deve essere assoggettato all'imposta di registro nella misura ordinaria, e non in misura fissa).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 4, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 7

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18200 del 24/06/2021 (Rv. 661786 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.

D. (D'ANIELLO FABIO) contro A.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/04/2014

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Avviso di accertamento nei confronti di società di capitali - Notifica al socio in qualità di legale rappresentante della società - Mancanza di tale qualifica - Interesse del socio ad impugnare l'atto notificato - Esclusione - Anche in caso di redditi non denunciati di società a ristretta base partecipativa - Fondamento.

In tema di accertamento fiscale nei confronti di società di capitali, il socio che riceva la notifica dell'avviso di accertamento in qualità di legale rappresentante della società, pur non rivestendo tale qualifica, è privo di interesse ad impugnare l'atto notificato per far valere il vizio della notificazione, potendo di ciò dolersi solo la società, anche nel caso in cui l'accertamento riguardi redditi non denunciati e si tratti di società a ristretta base partecipativa, poiché l'avviso di accertamento non validamente notificato non è opponibile al socio, che può contestare tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, impugnando il diverso avviso di accertamento a lui indirizzato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3980 del 2020 Rv. 657304 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18119 del 24/06/2021 (Rv. 661767 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB. PROV. PESCARA, 28/02/2014

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

100027 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Parte comunque vittoriosa - Appello incidentale - Necessità - Mera riproposizione dell'eccezione - Riqualificazione - Ammissibilità - Fondamento.

177380 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - APPELLO INCIDENTALE In genere.

Nel processo tributario d'appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l'appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 156, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 16477 del 2016 Rv. 640775 - 01, N. 24456 del 2020 Rv. 659756 - 01, N. 21264 del 2018 Rv. 650208 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18235 del 24/06/2021 (Rv. 661791 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 05/11/2013

178459 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE E FUSIONE DI IMPRESE - IN GENERE Fusione per incorporazione di società - Disavanzo da annullamento di quote o azioni dell'incorporata - Affrancamento gratuito - Condizioni - Art. 6, comma 3, d.lgs. n. 358 del 1997 - Prova a carico dell'incorporante - Sussistenza.

In tema di imposte sui redditi, in caso di fusione per incorporazione di società, è onere dell'incorporante, che intenda fruire del regime di affrancamento gratuito del disavanzo da annullamento delle quote o delle azioni dell'incorporata, dare prova di tutte le operazioni eseguite prima della fusione (e non solo di alcune), in modo tale da dimostrare, come previsto dall'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 358 del 1997 (applicabile "ratione temporis"), che i componenti positivi di reddito relativi alle partecipazioni annullate siano già stati assoggettati a tassazione da parte dei precedenti possessori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 6 com. 3

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18103 del 24/06/2021** (Rv. **661783 - 02**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO MILENA**.

O. (MAROTTA MARIA GABRIELLA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 05/12/2016

279142 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE Imposta di registro - Atti di trasferimento di immobili - Determinazione del valore - Criteri di valutazione - Art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Criteri paraordinati - Conseguenze.

In tema di imposta di registro, i plurimi criteri di stima individuati dall'art. 51, comma 3 del d.P.R. n. 131 del 1986, ai fini del controllo del valore dichiarato dalle parti per i trasferimenti immobiliari, sono assolutamente "pariordinati", sicché l'avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato può legittimamente fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su "altri elementi di valutazione", purché questi ultimi non siano elencati in modo meramente generico e di stile, onde consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1961 del 2018 Rv. 646898 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18082 del 24/06/2021** (Rv. **661759 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (D'ANDRIA CATALDO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/06/2014

279421 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITA' - IN GENERE Cessionario residente in Italia di beni acquistati da fornitore nazionale - Cedente a propria sede extra UE che l'abbia nominato proprio rappresentante fiscale a fini IVA - Esportazione triangolare - Esclusione - Esportazione diretta - Configurabilità.

La cessione di beni acquistati da fornitori nazionali da parte di società con sede secondaria in Italia e da quest'ultima ceduti alla propria sede principale in territorio doganale extra UE, che l'abbia nominata proprio rappresentante fiscale sul territorio italiano ai fini IVA, costituisce, non già una esportazione triangolare nella quale intervengono tre distinti operatori, bensì ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente "ratione temporis", un'esportazione diretta, trattandosi di cessione di beni effettivamente trasferiti a favore del soggetto non residente, atteso che la nomina, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, di un proprio rappresentante fiscale non determina la perdita della sua condizione di residente estero, che viene mantenuta, in particolare, ai fini della territorialità dell'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4408 del 2018 Rv. 647161 - 02 Rv. 647161 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18115 del 24/06/2021** (Rv. **661766 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **PEPE STEFANO**. Relatore: **PEPE STEFANO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (DE MAURO IGNAZIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/04/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Atto di rideterminazione dell'imposta di registro oggetto di precedente avviso di rettifica e liquidazione relativo a trasferimento di ramo di azienda agricola - Qualificazione dello stesso come espressivo dell'esercizio del potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria - Termine decadenziale biennale di cui all'art. 76, comma 1 bis, d.P.R. n.131 del 1986 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di imposta di registro, l'atto di rideterminazione della stessa con applicazione di una aliquota superiore a quella erroneamente indicata in un precedente avviso di rettifica relativo ad un atto di trasferimento di ramo di azienda agricola, rientra nell'esercizio del potere dell'amministrazione finanziaria di provvedere in via di autotutela e con effetti retroattivi all'annullamento d'ufficio o alla revoca degli atti illegittimi e, essendo fondato sulla valutazione del valore venale del terreno agricolo oggetto di imposizione, soggiace al termine di decadenza biennale di cui all'art. 76, comma 1 bis, del d.P.R. n. 1 del 1986, il quale si riferisce specificamente all'ipotesi, contemplata dall'art. 52, comma 1, dello stesso d.P.R., in cui l'amministrazione finanziaria accerti un valore venale del bene superiore a quello dichiarato nell'atto registrato.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 181 art. 76, DPR 26/04/1986 num. 181 art. 52, Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater com. 1 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18081 del 24/06/2021** (Rv. **661758 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**. Relatore: **TRISCARI GIANCARLO**.

M. (ROCCHI FABRIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/05/2014

279421 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITA' - IN GENERE Professionisti - Esecuzione della prestazione - Cessazione dell'attività - Corrispettivo riscosso successivamente - Applicabilità dell'IVA - Fattispecie.

In tema d'IVA, il compenso del professionista è soggetto all'imposta, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata eseguita, ed alla sua formalizzazione, atteso che il fatto generatore del tributo va identificato, alla luce del diritto comunitario e del principio di neutralità fiscale, con l'espletamento dell'operazione.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della CTR che aveva ritenuto legittima la pretesa dell'amministrazione finanziaria al versamento dell'IVA, in relazione al pagamento di una prestazione effettuato dopo la cancellazione della partita IVA da parte del contribuente).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 10, Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 62, Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 63, Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 66

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8059 del 2016 Rv. 639482 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18103 del 24/06/2021** (Rv. **661783 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO MILENA**.

O. (MAROTTA MARIA GABRIELLA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 05/12/2016

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Produzione di nuovi documenti in appello - Ammissibilità - Condizioni - Termine di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Natura perentoria - Sussistenza - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale deve essere esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 com. 1 PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61

Massime precedenti Conformi: N. 655 del 2014 Rv. 629299 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29087 del 2018 Rv. 651276 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18239 del 24/06/2021** (Rv. **661793 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (CIAVARELLA ANGELO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/10/2012

178351 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - SOGGETTI PASSIVI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DOMICILIO FISCALE - STABILITO DALL'AMMINISTRAZIONE Imposte sui redditi - Fusione o scissione di società - Disavanzo da annullamento - Rilevanza fiscale - Ipotesi - Art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 358 del 1997 - Condizioni.

In tema di imposte sui redditi, in caso di fusione o scissione di società il disavanzo di annullamento rileva fiscalmente ex art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 358 del 1997, "ratione temporis" vigente, versando l'imposta sostitutiva di cui all'art. 1 del medesimo d.lgs. o in alternativa consentendone l'affrancamento gratuito purché fino all'importo complessivo netto degli elementi indicati alle lett. a), b) e c) del citato articolo 6. Per tali fattispecie, invero, ai fini della rilevanza fiscale del disavanzo da concambio o da annullamento non conta né la concreta sottoposizione fiscale dei maggiori valori corrispondenti al c.d. disavanzo di fusione, né la loro tassabilità ma è necessario, per le sole fattispecie di cui alle lett. b) e c) il requisito della residenza (in quanto espressamente previsto a differenza della fattispecie di cui alla lett. a) e, per tutte,

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

che l'incorporante dimostri documentalmente i componenti positivi e negativi di reddito e rispetti l'obbligo procedurale di manifestazione della volontà in tal senso, attraverso la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha effetto la scissione o la fusione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/01/1991 num. 27, Decreto Legisl. 21/11/1997 num. 461 art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 6 com. 2, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 10473 del 2008 Rv. 602829 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18249 del 24/06/2021 (Rv. 661769 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *Relatore:* **NICASTRO GIUSEPPE.**

A. (ANGELINI DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/12/2013

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamenti mediante studi di settore - Avvisi notificati dopo il 1° gennaio 2007 - Grave incongruenza - Necessità - Fondamento.

In tema di accertamento basato sugli studi di settore, anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria, il presupposto della "grave incongruenza" di cui all'art. 62-sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993) è necessario anche per gli avvisi di accertamento notificati dopo il 1° gennaio 2007, in quanto l'art. 10, comma 1, della l. n. 146 del 1998, pur dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 23, della l. n. 296 del 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2007), continua a fare riferimento al detto art. 62-sexies il quale, pertanto, non può ritenersi implicitamente abrogato.

Riferimenti normativi: Legge 08/05/1998 num. 146 art. 10 com. 1, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 23 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8854 del 2019 Rv. 653533 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18208 del 24/06/2021 (Rv. 661789 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **CASTORINA ROSARIA MARIA.** *Relatore:* **CASTORINA ROSARIA MARIA.**

T. (D'ARRIGO DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 27/09/2011

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Fatture - Contenuto - Informazioni complementari - Utilizzabilità - Fondamento.

In tema di IVA, ai fini della detrazione, le fatture per prestazioni di servizi devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati, come previsto dall'art. 226, punti 6 e 7, della direttiva 2006/112/CE; peraltro, l'Amministrazione finanziaria deve tenere conto anche delle informazioni complementari eventualmente fornite dal soggetto passivo d'imposta, come si evince dall'art. 219 della cit. direttiva, che assimila alle fatture tutti i documenti o i messaggi che modificano o

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

fanno specifico ed inequivoco riferimento ad esse. (Fattispecie in tema di maggiori ricavi derivanti da cessione di unità immobiliari in cui l'Amministrazione ha ritenuto indeducibili i costi riportati in fatture emesse a lavori già ultimati e non riportanti natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 22, Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 219, Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 226

Massime precedenti Conformi: N. 29290 del 2018 Rv. 651606 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18212 del 24/06/2021 (Rv. 661790 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: CASTORINA ROSARIA MARIA. Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/01/2013

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Conciliazione giudiziale rateale ex art. 48, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Versamento della prima rata concordata e garanzia sull'importo delle rate successive - Necessità - Mancanza - Perfezionamento dell'accordo conciliativo - Esclusione.

In tema di processo tributario, a fronte di conciliazione giudiziale rateale, l'effetto estintivo della pretesa fiscale originaria contestata al contribuente e la sua sostituzione con una certa e concordata si verifica esclusivamente se la fattispecie conciliativa si perfeziona secondo le modalità di cui all'art. 48, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede il pagamento della prima rata e la prestazione di idonea garanzia sull'importo delle rate successive; ne deriva che, in caso di mancato versamento delle somme residue pattuite, l'accordo conciliativo non si risolve e l'Amministrazione può esigere il loro pagamento attraverso la procedura di riscossione coattiva, mentre non altrettanto può fare in caso di mancato o ritardato versamento della prima rata e/o di omessa prestazione della garanzia, in quanto la conciliazione non si è perfezionata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 com. 3 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 419 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14300 del 2009 Rv. 608637 - 01, N. 3560 del 2009 Rv. 606811 - 01, N. 9219 del 2011 Rv. 617612 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18211 del 24/06/2021 (Rv. 661768 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: CASTORINA ROSARIA MARIA. Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA.

E. (FIMIANI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/12/2012

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Ammanchi di beni rilevati sulla base di scritture contabili non obbligatorie - Disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto di beni di cui al d.P.R. n. 441 del 1997 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze -

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Presunzioni semplici previste dalle norme generali in tema di accertamento delle imposte - Applicabilità - Fattispecie.

In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, il rilievo di ammanchi di beni sulla base di scritture contabili non obbligatorie esclude l'applicabilità della disciplina dettata dal d.P.R. n. 441 del 1997, in materia di presunzioni legali di cessione e di acquisto di beni, la quale presuppone che gli ammanchi siano riscontrati a seguito di un inventario fisico dei beni o di un confronto basato su documentazione contabile obbligatoria; nondimeno la rettifica delle dichiarazioni fiscali può avvenire anche sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., in quanto queste possono essere desunte anche da documentazione contabile non obbligatoria tenuta dal contribuente e rinvenuta dai verificatori ovvero spontaneamente esibita in sede di verifica (nella specie, costituita da prospetti inventariali volontariamente redatti dalla contribuente).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 14, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 22, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 10/11/1997 num. 441

Massime precedenti Conformi: N. 12245 del 2018 Rv. 648100 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18239 del 24/06/2021 (Rv. 661793 - 02)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (CIAVARELLA ANGELO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/10/2012

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Abuso del diritto - Acquisto di beni strumentali - Contratto di "sale e lease back" - Scelta di un'operazione fiscalmente più vantaggiosa - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente; ne consegue che va esclusa l'abusività quando sia ravvisabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, non identificabili necessariamente in una redditività immediata dell'operazione, potendo rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non abusiva la stipula di un contratto di "sale e lease back" di un bene strumentale, qualora risponda al concreto interesse economico di estinguere pregressi debiti mediante l'acquisizione di nuova liquidità a condizioni ritenute convenienti o di pervenire al medesimo risultato economico di una operazione di finanziamento bancario, con maggiore deducibilità di canoni di leasing, rispetto ai soli interessi passivi che sarebbero stati deducibili con la stipula di un mutuo).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25758 del 2014 Rv. 633948 - 01, N. 17175 del 2015 Rv. 636360 - 01, N. 31772 del 2019 Rv. 656457 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18035 del 23/06/2021** (Rv. **661685 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **MANCINI LAURA**. Relatore: **MANCINI LAURA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (CICCOTTI SABINA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/04/2014

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE - Costi - Imputazione ad esercizi diversi da quello di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Doppia imposizione - Rimedio - Azione di rimborso - Decorrenza.

In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione; nè l'applicazione di detto criterio implica di per sè la conseguenza, parimenti vietata, della doppia imposizione, che è evitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione della maggior imposta, la quale è proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione ex art. 2935 c.c., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione alla annualità non di competenza.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 127, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6331 del 2008 Rv. 602235 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18037 del 23/06/2021** (Rv. **661722 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **PEPE STEFANO**. Relatore: **PEPE STEFANO**.

M. (FALCONE GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/09/2014

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Atto di cessione di quote societarie - Sentenza ex art. 2932 c.c. - Imposta di registro - Misura fissa ex art. 11, d.P.R. n. 131 del 1986.

In tema di imposta di registro, alla cessione di quota societaria, quand'anche avvenuta per effetto di sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., si applica la disciplina specifica di cui all'art. 11 d.P.R. n. 131 del 1986 che prevede l'assoggettamento dell'atto all'imposta di registro in misura fissa.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 11, Cod. Civ. art. 2932

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17928 del 23/06/2021** (Rv. **661721 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**.

B. (MIFSUD ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/06/2014

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

179522 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE Raddoppio dei termini per la notificazione dell'avviso di accertamento fondato su presunzione di evasione ex art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 - Proroga ex art. 10, l. n. 289 del 2002 - Applicazione cumulativa - Esclusione - Ragioni.

In ipotesi di raddoppio dei termini, ex art. 12, comma 2 bis del d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009, per la notificazione degli avvisi di accertamento fondati sulla presunzione di evasione di cui al comma 2 della stessa disposizione, non è consentita l'applicazione cumulativa anche della proroga biennale di cui all'art. 10 della l. n. 289 del 2002 per i soggetti che non si sono avvalsi del condono tombale di cui all'art. 9, o che non abbiano potuto farlo, non coprendo tale condono i redditi conseguiti all'estero non dichiarati, per i quali era dovuta l'imposta sostitutiva di cui all'art. 8, quinto comma, della stessa legge, e dovendosi considerare, ai fini della decadenza dal potere impositivo della Amministrazione, il massimo dell'ampliamento temporale previsto dalla singola normativa ad essa più favorevole.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 com. 5 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17904 del 23/06/2021** (Rv. **661781 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **FASANO ANNA MARIA**. Relatore: **FASANO ANNA MARIA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (ANTICHI ALESSANDRO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 02/12/2015

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Cessione di quote di partecipazioni societarie - Contratto preliminare con versamento di somma a titolo di acconto-prezzo - Applicazione dell'imposta di registro in misura fissa - Fondamento.

L'imposta di registro sulla somma versata a titolo di acconto-prezzo con riferimento alla cessione di quote di partecipazioni societarie oggetto di un contratto preliminare va applicata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, poiché si tratta di una disposizione speciale che concerne gli atti di negoziazione di quote di partecipazioni societarie e che, attesa l'unitarietà della sequenza preliminare-definitivo, espressione di un'unica manifestazione di capacità contributiva, prevale sulla regola di cui all'art. 10 della Tariffa citata, la quale prescrive, in via generale, nel caso di versamenti di acconti di contratti preliminari, il pagamento di tale imposta in misura proporzionale.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 30192 del 2017 Rv. 646302 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17921 del 23/06/2021** (Rv. **661782 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **MONDINI ANTONIO**. Relatore: **MONDINI ANTONIO**.

R. (INTERDONATO STEFANIA) contro B. (MOSCHELLA CARMELO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 18/11/2016

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Produzione in appello di nuovi documenti, anche preesistenti al giudizio di primo grado, ad opera della parte contumace in tale giudizio - Ammissibilità.

Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8927 del 2018 Rv. 647710 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17880 del 23/06/2021** (Rv. **661780 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

M. (VECCHIO GIANFRANCESCO) contro A.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Cessione a titolo oneroso di area destinata a verde pubblico - Inserimento della plusvalenza tra i redditi diversi - Esclusione - Edificabilità residua finalizzata all'attrezzatura del verde pubblico - Irrilevanza - Condizioni.

La cessione a titolo oneroso di un'area destinata dallo strumento urbanistico a verde pubblico, non avendo ad oggetto un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, non rileva, ai fini dell'art. 81, primo comma, lett. b (ora art. 67, comma 1, lett. b) Tuir, per l'inserimento tra i redditi diversi della plusvalenza realizzata, nemmeno quando sia consentita un'edificabilità residua finalizzata all'attrezzatura del verde pubblico, salvo che lo strumento urbanistico vigente preveda che sull'area sia comunque possibile anche l'edificazione privata.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 19668 del 2008 Rv. 604244 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 584 del 2019 Rv. 652723 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17869 del 23/06/2021** (Rv. **661779 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **MONDINI ANTONIO**. Relatore: **MONDINI ANTONIO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (DI NARDO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 20/11/2017

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

279070 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. Principio di alternatività IVA-registro - Transazione - Natura ed effetti - Transazione novativa o conservativa - Differenza - Conseguenze.

La transazione può atteggiarsi come atto di composizione dell'originario rapporto litigioso mediante la conclusione di un rapporto costitutivo di obbligazioni autonome, diverse da quelle originarie (transazione novativa), ovvero come atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elisione del collegamento con l'originario rapporto (transazione semplice), sicché, in ragione della propria natura e dei propri effetti, quella novativa si sottrae al regime di alternatività Iva-registro riferibile al rapporto originario.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, Cod. Civ. art. 1965

Massime precedenti Vedi: N. 11692 del 2016 Rv. 640041 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17868 del 23/06/2021 (Rv. 661684 - 01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: TRISCARI GIANCARLO.

Relatore: TRISCARI GIANCARLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 09/06/2014

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Compromesso di vendita immobiliare - Versamento di caparra - Assoggettabilità ad IVA - Condizioni.

279453 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE In genere.

In tema di IVA, la diversità di funzioni che la corresponsione di caparra confirmatoria può assumere nell'ambito della stipula di preliminare di compravendita immobiliare - anticipazione del prezzo finale ovvero risarcimento forfetario - impone di distinguere, ai fini dell'assoggettabilità all'imposta, tra due ipotesi: nel caso di regolare esecuzione del contratto, la caparra è imputata in acconto sul prezzo dei beni oggetto del definitivo, soggetti ad IVA, andando ad incidere sulla relativa base imponibile e, prima ancora, ad integrare il presupposto impositivo in base all'art. 6, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972; l'inadempimento del preliminare, invece, ne propizia il trattenimento, risarcendo, in tal modo, il promittente venditore e, di conseguenza, non fa parte della base imponibile dell'IVA.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1380, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 12192 del 2008 Rv. 603783 - 01, N. 10306 del 2015 Rv. 635436 - 01, N. 10606 del 2015 Rv. 635616 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17928 del 23/06/2021 (Rv. 661721 - 02)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

B. (MIFSUD ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/06/2014

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Raddoppio dei termini ex art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 - Questione di legittimità costituzionale - Violazione artt. 24 e 53 Cost. - Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 comma 2, d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009, nella parte in cui pone a carico dell'erede del contribuente l'onere di fornire la prova contraria per superare la presunzione di evasione dal medesimo prevista, non sussistendo una violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., in quanto si deve presumere che gli eredi siano nella disponibilità della documentazione del "de cuius" e siano in grado di difendere i loro diritti, né una violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost., dal momento che, in conseguenza dell'accettazione dell'eredità senza beneficio d'inventario, si determina un aumento dei loro averi in proporzione ai beni facenti parte del compendio ereditario, con conseguente necessità del pagamento delle imposte in misura proporzionale all'incremento, secondo il principio di progressività.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17841 del 22/06/2021 (Rv. 661683 - 01)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **FEDERICI FRANCESCO.** Relatore: **FEDERICI FRANCESCO.** P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)

M. (MODENESI STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 12/11/2013

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Divieto di "thin capitalization" ai sensi dell'art. 98 T.U.I.R. ("ratione temporis" vigente) - "Ratio".

In materia di indebito vantaggio fiscale, costituisce condotta abusiva l'operazione economica denominata "thin capitalization" (capitalizzazione sottile), già normativamente non consentita ai sensi dell'art. 98 T.U.I.R. (nel testo "ratione temporis" vigente), ove sia constatata la sottocapitalizzazione di una società rispetto all'attività di impresa esercitata ed il contestuale finanziamento della stessa con apporto di capitale di credito da parte dei soci qualificati, così determinandosi una situazione di elusione, consistente - per la società partecipata - nel vantaggio fiscale ottenibile nell'imposta risparmiata grazie alla deducibilità dal suo reddito d'impresa degli interessi passivi corrisposti ai soci rispetto alla diretta corresponsione di dividendi fiscalmente ineducibili, mentre - per i soci qualificati - nel minore o nullo ammontare dell'imposta che gli stessi assolvono sugli interessi attivi percepiti rispetto all'ammontare di quell'altra che avrebbero scontato sui dividendi.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 98

Massime precedenti Conformi: N. 26489 del 2013 Rv. 628971 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15582 del 2020 Rv. 658403 - 02

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17743 del 22/06/2021** (Rv. **661681 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 27/09/2012

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Abuso del diritto - Art. 10-bis st.contr. - Portata - Abuso "atipico"- Art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 - Ambito applicativo.

In materia di elusione fiscale e di abuso del diritto, l'art. 10-bis st.contr., che ha sostituito il previgente art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973, costituisce una norma "aperta" valevole quale principio generale volto a ricomprendere tutte quelle fattispecie abusive "atipiche" di derivazione costituzionale ed unionale, mentre l'art. 37, comma 3, d.P.R. cit. è stato conservato con un ambito di applicazione limitato all'interposizione di persona, reale o fittizia.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30404 del 2018 Rv. 651769 - 02, N. 439 del 2015 Rv. 634098 - 01, N. 20029 del 2010 Rv. 614550 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17710 del 22/06/2021** (Rv. **661778 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (DENTE ANGELO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 07/03/2014

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Contratto di cessione di un bene con causa finanziaria - Qualificazione come "sale and lease back" o "sale and sale back" - Irrilevanza - Imponibilità - Esclusione - Motivi - Conseguenze.

In tema di Iva, il negozio di cessione di un bene rispondente a causa di finanziamento, indipendentemente dalla sua qualificazione come "sale and lease back" o come "sale and sale back", non costituisce operazione imponibile e non dà luogo pertanto al diritto alla detrazione, in quanto, essendo volto all'aumento delle liquidità del venditore senza che questi perda il possesso del bene, non risponde alla nozione di cessione ai fini IVA secondo la giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia, 27 marzo 2019, causa C-201/18, Mydibel SA c. Gov. Belgio); allo stesso modo, non rileva neppure la sua qualificazione come prestazione di servizi, operando quest'ultima in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 168, Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 178

Massime precedenti Vedi: N. 11023 del 2021 Rv. 661222 - 01, N. 242 del 2021 Rv. 660081 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021** (Rv. **661757 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (STASI ALESSANDRA)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 25/02/2014

100194 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALI - TERMINI Ricorso incidentale tardivo rispetto al termine breve o annuale - Inammissibilità del ricorso principale - Conseguente inefficacia di quello incidentale - Osservanza del termine per la proposizione del ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c. - Irrilevanza.

In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6077 del 2015 Rv. 634913 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17835 del 22/06/2021** (Rv. **661682 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Relatore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**.

R. (PERFETTI FRANCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 05/12/2012

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Conti correnti aziendali - Versamenti del titolare - Provenienza del denaro - Indicazione - Necessità - Mancanza - Conseguenze.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, i versamenti effettuati dal titolare sui conti correnti aziendali risultanti in contabilità come "finanziamenti del titolare", in mancanza di dimostrazione della provenienza delle relative somme di denaro, sono elementi idonei a fondare l'accertamento analitico induttivo assistito dalla presunzione qualificata (grave, precisa e concordante) per la quale vanno considerati, se non diversamente giustificati dal contribuente, alla stregua di ricavi aziendali.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, Cod. Civ. art. 2627, Cod. Civ. art. 2629

Massime precedenti Vedi: N. 15161 del 2020 Rv. 658425 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021** (Rv. **661765 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **PAOLITTO LIBERATO**. Relatore: **PAOLITTO LIBERATO**.

C. (PELLICELLI LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 13/08/2014

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Contenzioso tributario - Ricorso per cassazione - Notificazione all'Agenzia delle Entrate presso l'Avvocatura dello Stato - Ammissibilità - Presupposti - Assunzione della difesa giudiziale dell'Agenzia delle entrate - Mancanza - Conseguenze - Nullità della notificazione e non inesistenza - Sanatoria - Condizioni.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 72, Regio Decr. Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22641 del 2007 Rv. 600100 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17617 del 21/06/2021 (Rv. 661761 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: RUSSO RITA. Relatore: RUSSO RITA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

T. (DEL FEDERICO LORENZO) contro B. (SIROLI MARIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 09/05/2018

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARI - TOSAP - Rispettivi presupposti impositivi - Area pubblica destinata a parcheggio - Interpretazione del contratto tra proprietario (Comune) e concessionario del servizio - Criteri.

La disciplina di TARI e TOSAP è differente poiché, pur presupponendo entrambe una relazione di fatto tra il soggetto passivo ed un bene immobile (aree scoperte, locali, strade, piazze), nel caso della TARI vi è la detenzione, il possesso o anche la semplice occupazione di un'area o di locali suscettibili di produrre rifiuti, mentre nel caso della TOSAP il presupposto impositivo è costituito dall'occupazione di uno spazio del demanio o del patrimonio indisponibile dell'ente locale, anche "sine titulo", sottraendolo all'uso pubblico per destinarlo ad un uso particolare. Ne consegue che, con riferimento ad un'area pubblica destinata a parcheggio, il contratto tra il proprietario dell'area (Comune) ed il concessionario del servizio di parcheggio deve interpretarsi tenendo conto dei differenti presupposti impositivi tra i due tributi: in particolare, riguardo alla TARI, verificando attraverso una lettura complessiva delle clausole se, oltre alla gestione del servizio, sia stata affidata anche la detenzione e custodia di tutta o di parte delle aree destinate a parcheggio, sì che possa considerarsi sussistente il presupposto impositivo costituito dalla detenzione o occupazione di una "res" suscettibile di produrre rifiuti, il quale non può essere escluso per il solo fatto che il proprietario continui ad esercitare talune facoltà di dominio; in tema di TOSAP, invece, l'interpretazione del contratto deve essere finalizzata a verificare se l'area occupata sia sottratta all'uso pubblico, ovvero se il concessionario si limiti a gestire il

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

servizio di parcheggio, restando così l'area sottoposta ad un'occupazione temporanea ad opera del singolo utente e non del concessionario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 39, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 641 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 642 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2179 del 2020 Rv. 656779 - 01, N. 13595 del 2020 Rv. 658254 - 01, N. 28341 del 2019 Rv. 655595 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17592 del 21/06/2021 (Rv. 661756 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

C. (MASCOLO SALVATORE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 26/11/2013

140020 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016195/2019 65460601

Massime precedenti Conformi: N. 16195 del 2019 Rv. 654606 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17590 del 21/06/2021 (Rv. 661755 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: NOVIK ADET TONI. Relatore: NOVIK ADET TONI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PORRU ALESSANDRO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/02/2018

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024314/2020 65949202

Massime precedenti Conformi: N. 24314 del 2020 Rv. 659492 - 02

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17622 del 21/06/2021 (Rv. 661762 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

D. (BIZZARRI GIOVANNI) contro S. (BORIONI PAOLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 01/12/2016

181414 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) Imposta sulla pubblicità - Esenzione ex art. 17, comma 1 bis, d.lgs.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

n. 507 del 1993 - Insegna di esercizio - Apparecchiature automatiche di scatto e stampa foto collocate in luogo pubblico o aperto al pubblico - Scritte e cartelli - Insegne - Esclusione.

In tema di imposta sulla pubblicità, l'esenzione di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507 del 1993 non opera con riferimento alle scritte e cartelli affisse su apparecchiature automatiche di scatto e stampa foto collocate in luogo pubblico o aperto al pubblico atteso che esse non sono riconducibili alla nozione di insegna ma hanno l'inequivoca funzione di rendere noti al pubblico l'attività e, soprattutto, i prodotti che tali apparecchiature sono in grado di offrire così svolgendo un'attività pubblicitaria nel senso indicato dall'art. 5 del citato decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 17 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10095 del 2021 Rv. 660939 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17624 del 21/06/2021 (Rv. 661763 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

E. (NICODEMO MASSIMILIANO) contro I. (DI BENEDETTO PIETRO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 12/07/2018

181413 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Imposta comunale sulla pubblicità - Cartelli indicanti il tipo di carburante utilizzato siti presso stazioni di servizio vicino a distributori - Applicabilità dell'imposta - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di pubblicità, non rientrano nell'ambito di applicazione del tributo previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993 i cartelli situati all'interno delle stazioni di servizio che, in prossimità dei diversi distributori, indicano il tipo di carburante somministrato, trattandosi di messaggi privi di contenuto pubblicitario, che esplicano una funzione essenzialmente informativa e segnaletica rivolta alla clientela che entra nell'area di rifornimento dei combustibili.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31707 del 2018 Rv. 651649 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17631 del 21/06/2021 (Rv. 661764 - 01)

Presidente: FASANO ANNA MARIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

N. (CRAMAROSSA FABIO) contro A.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 04/03/2016

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Acquisto della prima casa - Scioglimento pregressa donazione di immobile sito nel medesimo Comune - Decadenza dal beneficio - Esclusione - Fondamento - Retroattività degli effetti della donazione - Irrilevanza.

In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto "prima casa", non decade dal beneficio il contribuente che, dopo avere acquistato l'immobile, concordi lo scioglimento per mutuo dissenso

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

di una donazione, effettuata prima dell'acquisto, avente ad oggetto altro immobile posto nello stesso Comune, poiché, al momento in cui compie l'acquisto, non è più proprietario del bene donato e, quindi, non rende alcuna dichiarazione mendace sulla sussistenza della condizione prevista dall'art. 1, nota II bis, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, senza che assuma rilevanza la retroattività degli effetti della risoluzione consensuale, concordata in tale sede, in quanto valevole soltanto nei rapporti interni tra le parti, ferma comunque ogni valutazione dell'Amministrazione in termini di abuso del diritto, secondo la disciplina dettata dall'art. 10-bis l. n. 212 del 2000.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 1, Cod. Civ. art. 769, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Massime precedenti Vedi: N. 21312 del 2018 Rv. 650098 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17486 del 18/06/2021 (Rv. 661535 - 01)

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA. Estensore: PAOLITTO LIBERATO.

Relatore: PAOLITTO LIBERATO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (SCELFO SILVIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 06/12/2013

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Scrittura privata avente ad oggetto l'obbligo previsto dalla disciplina eurocomunitaria per gli enti creditizi di detenere riserve minime in conti presso la BCE o Banche centrali nazionali - Interessi corrisposti su tali conti - Natura - Corrispettivo - Esclusione - Atto a contenuto patrimoniale - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, la scrittura privata avente ad oggetto l'obbligo previsto dalla disciplina eurocomunitaria per gli enti creditizi di detenere riserve minime in conti presso la BCE o Banche centrali nazionali non rientra tra gli atti a contenuto patrimoniale di cui all'art. 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, (identificandosi la prestazione a contenuto patrimoniale, ex art. 43, comma 1, lett. h), del d.P.R. cit., con quella onerosa), atteso che gli interessi corrisposti su tali conti non hanno natura di corrispettivo ma, afferendo a conti aperti presso la Banca centrale nazionale, sia pure attraverso un intermediario, costituiscono la "contropartita" dell'obbligo di detenzione di riserve minime ex art. 10 del regolamento della BCE n. 2818 del 1998.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 4728 del 2003 Rv. 561569 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17284 del 17/06/2021 (Rv. 661474 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

P. (FANTOZZI AUGUSTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 20/05/2015

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Procedura esecutiva immobiliare - Decreto di trasferimento di immobile emesso dal giudice

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

dell'esecuzione a favore di conferitario-aggiudicatario - Aliquota proporzionale - Applicazione - Limiti - Fondamento.

In tema di imposta di registro su provvedimenti giudiziari, il decreto di trasferimento di immobile pignorato emesso dal giudice dell'esecuzione a favore di conferitario-aggiudicatario va sottoposto a tassazione proporzionale ex art. 8, comma 1, lett. a) o c), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, a seconda che a detto provvedimento giudiziale sia riconoscibile, all'esito della ricostruzione della fattispecie come risultante dall'atto di conferimento e dalle risultanze della procedura espropriativa, effetto costitutivo-traslativo ovvero meramente dichiarativo del trasferimento di proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2913, Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17313 del 17/06/2021 (Rv. 661429 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Relatore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

V. (ELEFANTE TULLIO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/06/2014

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Forma - Contestazione generica od implicita - Sufficienza - Esclusione - Specifico riferimento al documento e al profilo contestato - Necessità.

Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti; inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Civ. art. 2719

Massime precedenti Vedi: N. 12448 del 2012 Rv. 623355 - 01, N. 16232 del 2004 Rv. 575966 - 01 Rv. 575966 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17244 del 17/06/2021 (Rv. 661534 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

D. (DE SANTIS FRANCESCO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/11/2013

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Violazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Accertamento con metodo induttivo - Legittimità - Esibizione in corso di giudizio delle distinte utilizzate per compilare l'inventario - Ammissibilità.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, in violazione dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, si determina un ostacolo nell'analisi contabile del fisco sicché ne discendono l'incompletezza e l'inattendibilità delle scritture contabili, che giustificano anche l'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d), del medesimo d.P.R. e il ricorso alle presunzioni cc.dd. supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Pertanto, ove il contribuente non abbia assolto – già in sede di accesso, ispezione o verifica – l'onere di mettere a disposizione degli accertatori le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario, egli è tenuto ad esibirle, al più tardi, in sede contenziosa, onde consentire al giudice di merito, ferma la legittimità del metodo dell'accertamento, di valutarne l'attendibilità.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 15 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19191 del 2019 Rv. 654710 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17237 del 17/06/2021 (Rv. 661473 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** Estensore: **BALSAMO MILENA.** Relatore: **BALSAMO MILENA.** P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)

D. (PESIRI MICHELE) contro E. (VACCARI GIOIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/07/2015

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Omessa indicazione nell'atto dell'autorità alla quale proporre ricorso e del termine per impugnare - Conseguenze - Invalidità - Esclusione - Rimessione in termini - Applicabilità - Limiti.

L'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta sul piano processuale, avuto riguardo alle circostanze concrete, la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini, istituto applicabile al rito tributario, operante - tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis c.p.c., quanto in quella, più ampia, prefigurata nel novellato art. 153, comma 2, c.p.c. - sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 12544 del 2015 Rv. 636356 - 01, N. 19675 del 2011 Rv. 619316 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 17360 del 17/06/2021** (Rv. **661475 - 02**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **FANTICINI GIOVANNI**. Relatore: **FANTICINI GIOVANNI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

M. (VULCANO MARIA SONIA) contro A.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/05/2013

177008 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOTTOSCRIZIONE Agenzia delle Entrate - Norme organizzative dell'ente - Rilevanza - Direttore provinciale - Legittimazione alla sottoscrizione degli atti - Fondamento.

La competenza accertativa degli uffici centrali e periferici in cui si articola l'Agenzia delle entrate può trovare fonte o in una specifica attribuzione "ex lege" o, in generale, nelle norme organizzative dell'ente pubblico (statuto o "regolamento di amministrazione", adottato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 2000); pertanto, in base a quanto previsto dal regolamento di amministrazione, che attribuisce la relativa competenza alla direzione provinciale dell'Agenzia, il direttore provinciale, titolare della rappresentanza sostanziale dell'ente, è legittimato alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57 com. 1, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 66, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 71 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6713 del 2020 Rv. 657451 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 17360 del 17/06/2021** (Rv. **661475 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **FANTICINI GIOVANNI**. Relatore: **FANTICINI GIOVANNI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

M. (VULCANO MARIA SONIA) contro A.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/05/2013

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Società cancellata dal registro delle imprese - Ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante - Inammissibilità - Conseguenze - Avvocato cassazionista che ha sottoscritto l'atto introduttivo - Condanna alle spese - Condizioni - Ragioni.

159372 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE In genere.

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'ex legale rappresentante di una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, perché la procura speciale conferita al difensore, indispensabile per la proposizione dell'impugnazione, è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante; pertanto, le conseguenze dell'inammissibile attività processuale iniziata col ricorso, tra le quali la condanna alle spese in favore della controparte, vanno riferite all'avvocato che ha sottoscritto l'atto introduttivo qualora, in base alle circostanze concrete, risulti la sua consapevolezza circa la mancanza di qualità di legale rappresentante in capo alla persona fisica che ha attribuito il mandato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Civ. art. 1722

Massime precedenti Vedi: N. 10071 del 2017 Rv. 643992 - 01, N. 1392 del 2020 Rv. 656536 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17320 del 17/06/2021** (Rv. **661610 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **SAIEVA GIUSEPPE.** Relatore: **SAIEVA GIUSEPPE.**

I. (MASCARO MARIO GIOVANNI) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/05/2014

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Omessa registrazione del contratto di locazione - Presunzione legale di locazione quadriennale ex art 41-ter, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 - Prova contraria - Contenuto - Limiti.

178501 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE In genere.

In caso di omessa registrazione del contratto di locazione, la presunzione "iuris tantum" di durata del contratto per i quattro periodi di imposta anteriori a quello di accertamento, di cui all'art. 41-ter, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, può essere superata dal contribuente anche attraverso una prova contraria di tipo presuntivo, purché fondata su un fatto noto provato documentalmente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 ter CORTE COST.

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17030 del 16/06/2021** (Rv. **661609 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** Estensore: **BALSAMO MILENA.** Relatore: **BALSAMO MILENA.**

M. (ZUNARELLI STEFANO) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 26/09/2016

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Deposito di atto di costituzione del difensore al fine di partecipare all'udienza di discussione - Atto qualificabile come controricorso - Esclusione - Successiva produzione di documenti o memorie fino alla data dell'adunanza camerale - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO In genere.

Nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per l'adunanza camerale è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380 bis.1 c.p.c. (In applicazione di tale principio la S.C. ha dichiarato inammissibile la memoria depositata da chi si era costituito ai soli fini di partecipare all'udienza di discussione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Conformi: N. 10813 del 2019 Rv. 653584 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6592 del 2021 Rv. 660817 - 01, N. 5508 del 2020 Rv. 657368 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 16951 del 16/06/2021 (Rv. 661605 - 01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: CATALLOZZI PAOLO.

Relatore: CATALLOZZI PAOLO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 12/07/2012

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Operazioni di raccolta delle giocate effettuate con apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco di cui all'art. 110, comma 6, TULPS - Esenzione ex art. 10, primo comma, n. 6 d.P.R. n. 633 del 1972 - Sussistenza - Limiti.

In tema di IVA, l'esenzione di cui all'art. 10, primo comma, n. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 si applica anche alle operazioni di raccolta delle giocate effettuate con apparecchi e congegni d'intrattenimento da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S. ma, in quanto derogatrice del principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo, essa deve essere interpretata in senso restrittivo e, pertanto, non può estendersi alle operazioni aventi ad oggetto l'attività posta in essere dagli esercenti in favore dei gestori, consistente nella messa a disposizione dei locali in cui vengono installate le macchine da gioco, non intervenendo essa nella fase di raccolta delle giocate, affidata dal concessionario al gestore, nei confronti del quale l'esercente pone in essere una mera attività ausiliaria.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 6 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 1 lett. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 497 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4392 del 2004 Rv. 570776 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17009 del 16/06/2021 (Rv. 661607 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore:

CAVALLARI DARIO.

M. (FIANNACCA GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 09/03/2016

181371 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE Art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 643 del 1972 - Condono fiscale - Adesione dell'acquirente ai fini dell'imposta di registro - Estensione automatica al venditore con riferimento all'INVIM - Esclusione - Requisito dell'identità delle parti interessate - Necessità.

In tema di imposta sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.), ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 643 del 1972 - che individua i criteri di determinazione dell'imponibile assumendo come valore finale "quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione" e come valore iniziale "quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

acquisto" - il condono fiscale al quale abbia aderito l'acquirente di un bene in relazione all'imposta di registro non estende automaticamente i propri effetti al venditore in relazione all'I.N.V.I.M., atteso che, in mancanza di autonoma istanza da parte di quest'ultimo intesa, ove normativamente consentito, ad avvalersi del beneficio, l'amministrazione finanziaria conserva il potere di procedere ad accertamento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 com. 2 CORTE COST.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17010 del 16/06/2021 (Rv. 661608 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

S. (BERNARDINI LEONARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 27/02/2017

177518 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Agevolazioni fiscali previste dall'art.32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 - Individuazione dei soggetti beneficiari - Società di capitali di proprietà pubblica - Esclusione - Fondamento.

L'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 - il quale prevede agevolazioni fiscali per gli atti di trasferimento della proprietà o di concessione del diritto di superficie sulle aree espropriate ed utilizzate dai Comuni per la realizzazione di impianti produttivi, industriali, artigianali, commerciali e turistici - è disposizione di stretta interpretazione non suscettibile di interpretazione analogica; pertanto, i benefici da essa previsti spettano soltanto ai Comuni e non ad enti diversi, come le società di capitali di diritto privato, pur se di proprietà pubblica.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 32 com. 2 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 27 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30180 del 2017 Rv. 646678 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 16958 del 16/06/2021 (Rv. 661606 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

F. (GRIMOLDI LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/02/2014

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Fallimento del contribuente - Pagamenti effettuati dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento - Inefficacia - Ambito - Pagamento dei debiti tributari - Inclusione - Conseguenze.

L'art. 44, comma 1, della l. fall., nel prevedere l'inefficacia, rispetto ai creditori, dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, costituisce attuazione dei principi della "par condicio creditorum" e della conservazione della massa attiva fallimentare spossessata in seguito alla dichiarazione di fallimento, per effetto dei quali le ragioni di tutti i creditori vengono soddisfatte paritariamente attraverso l'amministrazione, da parte del curatore, del patrimonio del fallito, senza alcuna interferenza da parte di quest'ultimo che vanificherebbe le finalità stesse della procedura di salvaguardia della concorsualità; ne consegue che, nell'alveo dei pagamenti inefficaci, rientra ogni atto estintivo di un debito riferibile al soggetto fallito e comunque idoneo

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

ad incidere sulla consistenza patrimoniale del patrimonio spossessato, ivi compresi i pagamenti relativi a debiti tributari effettuati dopo la dichiarazione di fallimento, pur quando conseguenti a riscossione coattiva, constando l'obbligo dell'erario di restituire la somma incamerata e di insinuare al passivo il corrispondente credito.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.

Sez. 5 - , Sentenza n. 16957 del 16/06/2021 (Rv. 661712 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: LEUZZI SALVATORE. Relatore: LEUZZI SALVATORE. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)

O. (COGLITORE EMANUELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/08/2012

178485 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002155/2019 65221301

Massime precedenti Conformi: N. 2155 del 2019 Rv. 652213 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 16779 del 15/06/2021 (Rv. 661753 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: LEUZZI SALVATORE. Relatore: LEUZZI SALVATORE. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (CASA FEDERICO)

Dichiara cessata la materia del contendere, COMM.TRIB.REG. TORINO, 05/09/2016

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Fallimento - Richiesta di rimborso di credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale - Opponibilità in compensazione, da parte dell'Ufficio, di crediti sorti successivamente all'apertura della procedura - Ammissibilità - Inopponibilità in compensazione di crediti formati precedentemente - Fondamento.

In materia di fallimento, in forza dell'art. 56 l.fall., applicabile anche ai crediti erariali, qualora sia richiesto all'amministrazione finanziaria il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'erario può opporre in compensazione solamente i crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura medesima, con esclusione di quelli formati in epoca precedente, non potendo la compensazione ex art. 56 cit. - quand'anche veicolata alla stregua di eccezione riconvenzionale - avvenire fra un credito concorsuale, preesistente al fallimento, e un credito della massa, sorto dopo la dichiarazione di fallimento, il quale, facendo capo alla curatela, non è un credito del fallito, né condivide alcun rapporto di reciprocità con il credito concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13467 del 2020 Rv. 658109 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16818 del 15/06/2021** (Rv. **661754 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **FASANO ANNA MARIA**. Relatore: **FASANO ANNA MARIA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

R. (ROSSI DOMENICO) contro A. (TARDELLA CARLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 26/06/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Immobile di interesse storico o artistico di proprietà di ente ecclesiastico adibito ad uso pubblico - Dichiarazione di interesse culturale espressa dalla Soprintendenza - Conseguenze - Presunzione di interesse storico artistico - Sussistenza - Agevolazione di cui all'art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993 - Spettanza.

In tema di ICI, gode dello speciale regime fiscale agevolativo previsto dall' art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993, il bene immobile adibito all'uso pubblico di proprietà di un ente ecclesiastico, in ragione della presunzione di interesse storico ed artistico prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, che attribuisce al bene una tutela reale, anche in assenza della formale dichiarazione di cui all'art. 14 del d.lgs. cit., qualora sia stata espressa dalla competente Soprintendenza la "dichiarazione di interesse culturale" dell'immobile, prevista dall'art. 13 d.lgs. cit., che ne attesta il valore storico e archeologico.

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3, Decreto Legisl. 23/01/1993 num. 16 art. 2 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 12 com. 1, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 13, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 19878 del 2016 Rv. 641259 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16701 del 14/06/2021** (Rv. **661711 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **D'ANGIOLELLA ROSITA**. Relatore: **D'ANGIOLELLA ROSITA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/08/2012

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Redditi di capitale - Composizione - Detraibilità delle spese sostenute per la produzione - Esclusione - Fondamento.

Nella categoria dei redditi di capitale rientrano i soli frutti dell'investimento e, quindi, la tassazione di tali redditi avviene "a lordo", ovvero senza la possibilità per il contribuente di detrarre eventuali spese sostenute per la loro produzione, ciò in quanto quest'ultima prescinde dallo svolgimento di un'attività da parte del medesimo contribuente essendo, invece, una conseguenza naturale ed automatica della fruttuosità del capitale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4, Legge 04/08/1990 num. 227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15608 del 2018 Rv. 649222 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16757 del 14/06/2021** (Rv. **661533 - 01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Estensore: **SUCCIO ROBERTO**. Relatore: **SUCCIO ROBERTO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

C. (SCARPA KATIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/03/2016

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Documentazione richiesta in sede di verifica fiscale - Mancata esibizione nei termini a seguito di questionario o di accessi, ispezioni e verifiche - Inutilizzabilità in sede amministrativa e contenziosa - Differenze - Fondamento.

In tema di accertamento tributario, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, da quella avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 d.P.R. n. 600 cit., quanto all'imposizione reddituale ed ex art. 52 del d.P.R. n. 633 cit., quanto all'IVA, poiché - ferma restando la necessità, in ogni ipotesi, che l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza - nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della sua produzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato; nel secondo caso, invece, la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombando la prova dei relativi presupposti di fatto sull'amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 3442 del 2021 Rv. 660486 - 01, N. 20731 del 2019 Rv. 655041 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16691 del 14/06/2021** (Rv. **661531 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (TENCHINI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/04/2013

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Determinazione del reddito d'impresa - Principio di continuità dei valori in bilancio - Autonomia di ciascun periodo di imposta - Conseguenze - Iscrizione di rimanenze iniziali - Disconoscimento da parte dell'Ufficio - Omessa contestazione della medesima posta negli esercizi precedenti - Irrilevanza - Fondamento.

Il principio di continuità dei bilanci va coordinato con quello di autonomia di ciascun periodo di imposta, di talché l'amministrazione finanziaria che contesti una posta passiva iscritta in bilancio (nella specie, rideterminando il valore delle rimanenze iniziali), non è tenuta a rettificare anche la posta dell'esercizio precedente (riguardante l'ammontare delle rimanenze finali), non potendosi onerare quest'ultima, in caso di accertamento relativo all'insussistenza di poste passive di un determinato esercizio, a procedere anche alle rettifiche relative agli anni precedenti.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 com. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14999 del 2020 Rv. 658359 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16705 del 14/06/2021 (Rv. 661532 - 01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **PANDOLFI CA TELLO.** *Relatore:* **PANDOLFI CA TELLO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 29/01/2013

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Medici - Disponibilità di beni strumentali di valore superiore a quindicimila euro - Rilevanza ai fini dell'imposizione - Esclusione - Fondamento.

In tema di IRAP, il possesso, da parte di un medico, di un'attrezzatura di valore superiore ai quindicimila euro (valore superato il quale, ai sensi della circolare n. 45/E del 2008, potrebbe operare una presunzione di assoggettabilità del professionista medico all'IRAP), non è parametro decisivo per configurare i presupposti impositivi, essendo necessaria, a tal fine, una valutazione in termini non assoluti, ma relativi, che tenga conto della specifica branca medica considerata e delle attrezzature che essa necessariamente esige.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18108 del 2013 Rv. 628316 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16679 del 11/06/2021 (Rv. 661530 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)**

C. (PISANTI AMEDEO) contro T.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 10/04/2017

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - Attribuzione a seguito di procedura DOCFA - Decorrenza - Annualità sospese - Art. 5. D.lgs. n. 503 del 1992 - Applicabilità - Limiti.

In tema di ICI, la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscono correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente con procedura cd. "DOCFA"; individuandosi, in tale ultimo caso, la base imponibile dalla data della denuncia e con inclusione anche delle annualità sospese e "sub iudice".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701, Legge 20/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16522 del 11/06/2021** (Rv. **661604 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **D'ANGIOLELLA ROSITA**. Relatore: **D'ANGIOLELLA ROSITA**.

E. (TIGANI SAVA ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 08/05/2013

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati aventi regimi fiscali privilegiati - Obbligo di separata indicazione dei costi - Violazione - Sanzioni applicabili alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della l. n. 208 del 2015 - Applicazione dell'art. 8, commi 1 e 3-bis d.lgs. n. 471 del 1997 - Sussistenza - Abrogazione art. 110, commi da 10 a 12-bis d.P.R. n. 917 del 1986 - Rilevanza - Esclusione - Motivi - Irretroattività.

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE In genere.

La violazione formale dell'obbligo di separata indicazione, nella dichiarazione annuale dei redditi, delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (cd. paesi "black list"), quando commessa anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 144, legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), è comunque soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, da cumulare, per le sole violazioni anteriori all'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, con la sanzione di cui al medesimo art. 8, comma 1, senza che rilevi l'avvenuta abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell'art. 110 del d.P.R. n. 917 del 1986 ad opera della citata l. n. 208, stante la portata irretroattiva della stessa ricavabile dall'art. 11 preleggi e dalla disciplina transitoria, a mente della quale le disposizioni di cui all'indicato art. 1, commi 142 e 143, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello occorso al 31 dicembre 2015.

Riferimenti normativi: Legge 18/12/1997 num. 471 art. 8 com. 1, Legge 18/12/1997 num. 471 art. 8 com. 3, Legge 26/12/2006 num. 296 art. 1 com. 301 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 142 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 143 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 144 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 10 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 11 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 12, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 12

Massime precedenti Vedi: N. 11933 del 2016 Rv. 640084 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16282 del 10/06/2021** (Rv. **661601 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **FASANO ANNA MARIA**. Relatore: **FASANO ANNA MARIA**.

V. (PICCHI MARCO) contro M.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 30/08/2016

133061 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - IN GENERE Processo tributario - Contributo unificato - Indicazione

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

del valore della causa nel ricorso - Necessità - Desumibilità "aliunde" - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Maggiorazione - Fattispecie.

Nel processo tributario, l'indicazione del valore della lite deve essere resa dal ricorrente nelle conclusioni del ricorso, ex art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, non potendosi desumere "aliunde" (come, nella specie, dalla comunicazione di volersi difendere in proprio, desumendosi da ciò il valore della controversia pari o inferiore a euro 2.582,28); essa, infatti, è finalizzata all'esigenza di consentire ai funzionari della Segreteria l'adeguato controllo sulla congruità del pagamento del contributo unificato per fini esclusivamente fiscali, sicché, ove ciò non avvenga, trova applicazione la presunzione legale di cui art. 13, comma 6-quater, lett. f), del medesimo decreto che ascrive la causa allo scaglione di valore più elevato.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 6 lett. F CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14 com. 3 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98, Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98

Massime precedenti Vedi: N. 23874 del 2020 Rv. 659479 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16229 del 10/06/2021 (Rv. 661472 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: PAOLITTO LIBERATO. Relatore:

PAOLITTO LIBERATO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (MAGNANI SIMONA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 24/11/2016

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE Determinazione della base imponibile - Art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 - Natura di deroga al criterio generale ex art. 43 d.P.R. n. 131 del 1986 - Conseguenze - Applicabilità alla rendita vitalizia - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 46 d.P.R. n. 131 del 1986.

279498 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE In genere.

279509 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE In genere.

In tema di imposta di registro, la regola del cd. prezzo valore, posta dalla l. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, con riferimento agli atti di cessione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, costituisce deroga al criterio legale di determinazione della base imponibile che, ai sensi del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 43, ha riguardo al valore venale in comune commercio del bene oggetto di cessione e non può, pertanto, trovare applicazione all'atto di costituzione di rendita vitalizia, la cui base imponibile, ai sensi del d.p.r. cit., art. 46, è determinata, in termini non omogenei, con riferimento al valore della rendita costituita, laddove quest'ultimo valore risulti superiore a quello dei beni ceduti.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 497 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 46

Massime precedenti Vedi: N. 8623 del 2014 Rv. 630674 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16450 del 10/06/2021** (Rv. **661603 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 14/05/2012

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Violazioni sostanziali e formali - Distinzione - Sussistenza del danno erariale - Accertamento del giudice merito.

In tema di sanzioni amministrative tributarie, per distinguere tra violazioni formali e sostanziali è necessario accertare in concreto, con valutazione in fatto riservata al giudice di merito, se la condotta abbia cagionato un danno erariale, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo; in assenza di tale pregiudizio la violazione resta formale perché lesiva per l'esercizio delle azioni e dei poteri di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28938 del 2020 Rv. 659970 - 02

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16450 del 10/06/2021** (Rv. **661603 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 14/05/2012

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Ritardo nella fatturazione - Violazione formale - Condizioni - Assenza di pregiudizio sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento dell'imposta - Necessità - Conseguenze.

Il ritardo nella fatturazione, sanzionato dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, integra una violazione formale e non anche sostanziale dell'art. 21, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972 ove la condotta, pur oggettivamente lesiva per l'esercizio delle azioni di controllo, non abbia arrecato alcun pregiudizio, con accertamento di fatto di competenza del giudice di merito, sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo, sicchè, in caso di pluralità di violazioni della medesima disposizione, è applicabile l'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 2605 del 2016 Rv. 638898 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16283 del 10/06/2021** (Rv. **661602 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **FASANO ANNA MARIA**. Relatore: **FASANO ANNA MARIA**.

P. (PAZZAGLIA GIANCLAUDIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 22/09/2017

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

133061 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - IN GENERE Processo tributario - Ricorsi cumulativi - Calcolo del contributo unificato - Modalità - Somma dei contributi dovuti per ciascun atto impositivo - Sussistenza - Art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento - Modifica ad opera dell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013 - Portata innovativa - Esclusione.

In caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 vigente "ratione temporis", assumendo all'uopo rilievo il richiamo da esso operato all'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio ex art. 1 del medesimo d.lgs.; di talché risulta priva di portata innovativa la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/2013 num. 147 art. 1 com. 598 lett. A CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14 com. 3 CORTE COST.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16219 del 10/06/2021 (Rv. 661529 - 01)

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/02/2016

177477 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - IN GENERE Benefici di cui all'art.1 della l. n. 604 del 1954 - Applicabilità all'acquisto di fondo rustico per usucapione ex art. 1159 bis c.c. - Decreto di riconoscimento - Irrilevanza - Verifica dei presupposti di operatività dell'istituto - Necessità.

In tema di agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina, ai fini dell'applicabilità dell'art.1 della l. n.604 del 1954 all'acquisto dei fondi rustici per usucapione speciale ex art.1159 bis c.c., non assume rilievo il decreto di riconoscimento emesso all'esito del procedimento di cui all'art.3 della l. n.346 del 1976 - che conferisce solo una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario sino a quando non vi sia una sentenza di accertamento della proprietà e che, in ogni caso, non potrebbe avere efficacia di giudicato nei confronti dell'amministrazione tributaria - ma la verifica, da parte di quest'ultima, dei presupposti sui quali si fonda il beneficio in esame consistenti nell'appartenenza degli immobili alle categorie indicate dagli artt.1 e 2 della l. n.346 del 1976, nella circostanza che essi costituiscano un'autonoma unità produttiva destinata ad attività agraria e, infine, nell'ulteriore circostanza che l'acquisto avvenga da parte di persone che si dedichino direttamente alla menzionata attività.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 346 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 346 art. 2, Legge 10/05/1976 num. 346 art. 3 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 346 art. 4, Cod. Civ. art. 1159 bis

Massime precedenti Vedi: N. 30817 del 2019 Rv. 656099 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16210 del 10/06/2021** (Rv. **661528 - 01**)

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** Estensore: **PAOLITTO LIBERATO.**

Relatore: **PAOLITTO LIBERATO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (FRANZESE GIOVANNI)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 22/11/2013

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Art. 4 legge n. 604 del 1954 - Termine per il recupero delle imposte ordinarie - Ambito di applicazione.

In tema di agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di terreni agricoli al fine della formazione della piccola proprietà contadina, il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 4, comma terzo, della l. n. 604 del 1954 per il recupero delle imposte ordinarie, decorrente dalla scadenza del termine concesso per la presentazione del certificato definitivo recante l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, si applica tanto nel caso in cui l'acquirente sia già in possesso della certificazione definitiva al momento della registrazione dell'acquisto, quanto nel caso in cui tale certificazione sia conseguita successivamente.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 4 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 5349 del 2013 Rv. 625461 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021** (Rv. **661360 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** Relatore:

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

D. (CESARO VINCENZO MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/09/2013

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 020867/2020 65903702

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20867 del 2020 Rv. 659037 - 02

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16067 del 09/06/2021** (Rv. **661471 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **D'ORAZIO LUIGI.** Relatore: **D'ORAZIO LUIGI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (MARINI GIUSEPPE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/06/2013

279410 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Distacco di personale da società controllante a società controllata - Elementi costitutivi - Imponibilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di IVA, il mero distacco di personale dalla società controllante a quella controllata - fondato su un interesse proprio del datore di lavoro, sulla temporaneità dell'impiego e sulla titolarità del rapporto di lavoro in capo al distaccante - quanto agli importi maturati in favore della controllante, non concorre alla formazione della base imponibile. (Fattispecie in cui la C.T.R. - con giudizio ritenuto congruo e corretto dalla S.C. - ha accertato l'insussistenza del distacco di dipendenti dalla controllante presso la controllata, qualificando il rapporto come contratto di appalto tra le società, caratterizzato dall'organizzazione dei mezzi necessari per eseguire i servizi

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

da parte dell'appaltatore-controllante, che aveva il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e che si era assunta il rischio d'impresa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 30, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 529 del 2021 Rv. 660235 - 01, N. 8068 del 2016 Rv. 639381 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16017 del 09/06/2021 (Rv. 661361 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 13/11/2013

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Concorso di violazioni e continuazione - Art. 12, comma 6, d.lgs n. 472 del 1997 - Interruzione - Fondamento - Definitività della contestazione dell'illecito tributario - Rilevanza - Esclusione

In tema di sanzioni tributarie, l'istituto della continuazione - il cui riconoscimento è collegato all'oggettivo perpetrarsi dell'illecito tributario in periodi d'imposta diversi - si arresta in caso di cd. interruzione che si realizza, ex art. 12, comma 6, d.lgs. n. 472 del 1997, per effetto della contestazione della violazione che fissa il punto di arresto per il riconoscimento del beneficio, senza che rilevi la sua definitività e inoppugnabilità o la sua mancata impugnazione; pertanto, ciò che si pone a monte dell'atto, se della stessa indole, deve essere unito ai fini della determinazione della sanzione, mentre ciò che invece si pone a valle, resta escluso dal cumulo giuridico, salvo riconoscersi, ove plurime siano le violazioni anche da questo lato, una autonoma e rinnovata applicazione del medesimo istituto di favore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 11612 del 2020 Rv. 657982 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021 (Rv. 661360 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

D. (CESARO VINCENZO MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/09/2013

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 020867/2020 65903701

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20867 del 2020 Rv. 659037 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15975 del 09/06/2021** (Rv. **661428 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (BARTESAGHI MARIA CLEME)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 24/05/2012

179816 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - IN GENERE Contrassegni fiscali - Sottrazione prima dell'applicazione - Inesigibilità dell'accisa - Sufficienza - Esclusione - Distruzione o inutilizzabilità dei contrassegni - Necessità.

In materia di accise, ai fini della inesigibilità dell'imposta non è sufficiente provare la sola sottrazione dei contrassegni fiscali prima della loro apposizione sui prodotti soggetti a tassazione, dovendosi provare altresì, alla luce della decisione della Corte di Giustizia UE, 15 giugno 2006, in causa C-494/2004, l'avvenuta distruzione degli stessi ovvero la loro definitiva inutilizzabilità e quindi l'impossibilità del loro utilizzo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1995 num. 504 art. 13 com. 5, Direttive del Consiglio CEE 25/02/1992 num. 12 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 420 del 2020 Rv. 656549 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15998 del 09/06/2021** (Rv. **661470 - 01**)

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA**. Estensore: **MONDINI ANTONIO**. Relatore: **MONDINI ANTONIO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (PARLATO ANDREA)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 07/01/2016

279220 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015450/2019 65415501

Massime precedenti Conformi: N. 15450 del 2019 Rv. 654155 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15976 del 09/06/2021** (Rv. **661468 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (LUCISANO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 14/10/2011

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010684/2020 65786201

Massime precedenti Conformi: N. 10684 del 2020 Rv. 657862 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15977 del 09/06/2021** (Rv. **661469 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **LEUZZI SALVATORE**. Relatore: **LEUZZI SALVATORE**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (BRUNETTI MASSIMO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 25/06/2012

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022952/2018 65023501

Massime precedenti Conformi: N. 22952 del 2018 Rv. 650235 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15928 del 08/06/2021** (Rv. **661427 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **LEUZZI SALVATORE**. Relatore: **LEUZZI SALVATORE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 25/09/2012

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Modifica dell'art. 43 l.fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006 - Apertura del fallimento - Interruzione del processo - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Esclusione - Perfezionamento della notifica del ricorso successivamente alla dichiarazione di fallimento - Irrilevanza.

L'intervenuta modifica dell'art. 43 l.fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità tempestivamente intrapreso, mediante rituale avvio del procedimento notificatorio, con l'invio della copia del ricorso per il tramite dell'ufficio postale, quand'anche la notifica si sia perfezionata presso il destinatario in una data successiva alla pronuncia della dichiarazione di fallimento di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 com. 3, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 27143 del 2017 Rv. 646008 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15866 del 08/06/2021** (Rv. **661426 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

C. (PAULETTI ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 13/02/2014

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Oggettiva incertezza normativa - Assenza di consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari, l'assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in epoca precedente l'avviso di accertamento costituisce presupposto per l'esistenza di una condizione di incertezza

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

nell'interpretazione delle norme violate. (Nella specie, la S.C. ha applicato tale principio in merito alla sospensione della maggiorazione dell'aliquota irap).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 3 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 61 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3431 del 2019 Rv. 652523 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15760 del 07/06/2021 (Rv. 661359 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO.

R. (CIRILLO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 17/01/2014

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento sintetico - Art. 38, d.P.R. n. 600 del 1973 - Modifiche introdotte dall'art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 - Natura - Effetti.

In materia di accertamento sintetico dei redditi, l'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, ha disposto, con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche all'art. 38, del d.P.R. n. 600 del 1973 operano in relazione agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore dell'art. 22 cit. e, quindi, dal periodo d'imposta 2009.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 22, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21041 del 2014 Rv. 632519 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15406 del 03/06/2021 (Rv. 661600 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

A. (FLORITA ANTONELLA) contro C. (GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 12/03/2018

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Potere di disapplicazione del giudice - Obiettiva incertezza normativa - Condizioni - Domanda del contribuente - Necessità - Improponibilità per la prima volta nel giudizio di appello.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa, presuppone una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 27/07/2000 num. 212 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 14402 del 2016 Rv. 640536 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15424 del 03/06/2021** (Rv. **661659 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **NICASTRO GIUSEPPE.** Relatore:
NICASTRO GIUSEPPE.

S. (BRESCIA FILIPPO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 01/10/2013

121008 PERSONA GIURIDICA - SEDE Esterovestizione - Criteri generale e sussidiario per l'individuazione della sede fiscale - Equivalenza tra Convenzione Italia-Lussemburgo ratificata in Italia con l. n. 747 del 1982 e art. 73 d.P.R. n. 917 del 1986 - Corrispondenza della "sede effettiva" con la "sede dell'amministrazione" - Nozione.

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE In genere.

In tema di "esterovestizione" - termine con cui si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, in particolare, in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale - la Convenzione Italia-Lussemburgo, ratificata in Italia con l. n. 747 del 1982, ai fini della individuazione della residenza fiscale, detta una disciplina equivalente a quella di cui all'art. 73 TUIR rinviando, come criterio generale, alla legislazione interna e, nel caso di accertata doppia residenza, assumendo il criterio sussidiario della sede «effettiva» della società, coincidente con la nozione di "sede dell'amministrazione", contrapposta alla "sede legale", intesa come il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente e dove si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 3, Legge 14/08/1982 num. 747 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 7037 del 2004 Rv. 572032 - 01, N. 16697 del 2019 Rv. 654687 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15208 del 01/06/2021** (Rv. **661598 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** Relatore:
GIUDICEPIETRO ANDREINA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (DE PASQUALE VALENTINA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 13/04/2015

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Credito d'imposta ex art. 8, comma 7, l. n. 388 del 2000 - Individuazione specifica beni agevolabili nel registro cespiti dei beni ammortizzabili - Necessità.

In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta previsto dall'art. 8, comma 7, l. n. 388 del 2000 per i soggetti titolari di reddito d'impresa che, nel periodo ivi indicato abbiano effettuato nuovi investimenti, costituisce prescrizione essenziale l'individuazione specifica nel registro cespiti dei beni fiscalmente ammortizzabili dei beni agevolabili - che devono comunque essere destinati ad una struttura produttiva e non possono essere trasferiti, a pena di decadenza, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione - nonché la distinzione dagli altri beni posseduti dall'impresa.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8 com. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 104

Massime precedenti Vedi: N. 21411 del 2012 Rv. 624262 - 01, N. 20814 del 2017 Rv. 645304 - 01, N. 15572 del 2016 Rv. 640636 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15215 del 01/06/2021 (Rv. 661599 - 01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA A. P..**

Relatore: **CONDELLO PASQUALINA A. P..**

B. (PACE FABIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/04/2014

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Giudicato interno - Individuazione e interpretazione della natura della norma posta a fondamento della pronuncia - Limite per il giudice dell'impugnazione - Configurabilità - Esclusione.

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, anche in relazione ai diversi gradi del medesimo giudizio, l'interpretazione ed individuazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia - salvo che su di essa si sia formato il giudicato interno - non limitano il giudice dell'impugnazione nel potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso concreto e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19679 del 2003 Rv. 569162 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26482 del 2007 Rv. 601017 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15218 del 01/06/2021 (Rv. 661562 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (TOVAZZI PATRIZIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/12/2014

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Redditi di impresa - Perdite su crediti - Assoggettamento del debitore a procedure concorsuali o dichiarazione di fallimento - Deducibilità - Criterio di competenza - Applicabilità d.lgs. n. 147 del 2015 - Fondamento.

In tema di perdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi dell'art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 — da interpretare alla luce del successivo comma 5 bis, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 147 del 2015 (c.d. Decreto internazionalizzazione) — e del comma 3, dell'art. 13, cit., in tema di svalutazione

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

contabile dei crediti, anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015, nel periodo di imputazione a bilancio, entro la "finestra temporale" che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 13 com. 1 lett. D, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 5, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 13 com. 3

Massime precedenti Difformi: N. 775 del 2019 Rv. 652189 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15192 del 01/06/2021 (Rv. 661680 - 01)

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **D'ORIANO MILENA.** *Relatore:* **D'ORIANO MILENA.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (FRASCHETTI PAOLA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 02/03/2015

279168 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE Lastrico solare - Categoria F/5 - Natura fittizia - Bene strumentale per natura o per destinazione - Esclusione - Ragioni - Futura utilizzazione - Irrilevanza.

In tema di imposta di registro, il censimento in catasto di un lastrico solare nella categoria F/5, a differenza di quello privo di autonomia catastale che va considerato della stessa categoria dell'immobile sulla quale insiste, deve considerarsi fittizia atteso che esso non è strumentale per destinazione, in quanto non è utilizzato per attività di impresa, né è strumentale per natura, in quanto per le sue caratteristiche non può ritenersi utilizzabile necessariamente per attività di impresa, senza che al riguardo possa rilevare la sua futura utilizzazione atteso che l'unico criterio oggettivo per individuare la strumentalità dell'immobile è rappresentato dalla categoria catastale al momento del trasferimento.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43, DPR 26/10/1972 num. 650 art. 15, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29469 del 2008 Rv. 606099 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15179 del 01/06/2021 (Rv. 661658 - 01)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 28/08/2013

177469 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI Onlus - Regime fiscale agevolato - Decadenza - Presupposto - Cancellazione dall'anagrafe - Decorrenza.

La decadenza di una Onlus dal regime fiscale agevolato, prevista dall'art. 10, d.lgs. n. 460 del 1997, con disciplina integrata ai sensi del d.m. Economia e Finanze del 10 luglio 2003 n. 266, non dipende dal mero accertamento del mancato possesso, originario o sopravvenuto, anche di uno solo dei requisiti per l'iscrizione dell'ente nell'anagrafe delle Onlus di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997, ma consegue alla sua cancellazione dall'anagrafe; gli effetti della decadenza decorrono, in caso di difetto originario del requisito, dal momento dell'iscrizione della Onlus

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

all'anagrafe, ed in caso di perdita successiva, dal momento in cui il requisito non è stato più posseduto dall'ente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10, Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 11, Decr. Minist. min. EFI 10/07/2003 num. 266

Massime precedenti Vedi: N. 1254 del 2014 Rv. 629384 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15179 del 01/06/2021 (Rv. 661658 - 02)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 28/08/2013

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Accertamento tributario - Giudizio di cassazione - Cause decise separatamente nel merito - Causa pregiudicante e causa pregiudicata - Annullamento dell'accertamento pregiudicante - Nullità dell'accertamento pregiudicato - Rinvio - Esclusione - Ragioni.

In materia di accertamento tributario, in presenza di cause decise separatamente nel merito, la nullità dei giudizi pregiudicati non deve essere dichiarata nel processo di cassazione, qualora sia divenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione del giudicato, l'annullamento dell'accertamento pregiudiziale, atteso che, in tale caso, disporre il rinvio del giudizio pregiudicato contrasterebbe con i principi, aventi fondamento costituzionale, di economia processuale e di ragionevole durata del processo; pertanto tali giudizi sono definibili in sede di legittimità con decisione nel merito di annullamento anche dell'accertamento pregiudicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 29, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 32220 del 2019 Rv. 656109 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15207 del 01/06/2021 (Rv. 661597 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.

P. (RUSSO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 17/10/2013

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Prevalenza della norma pattizia su quella interna - Fondamento.

In materia d'imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra gli Stati, attese la specialità, prevalgono sulle corrispondenti norme nazionali, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali sanciti dall'art. 117, comma 1, Cost.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165, Legge 07/01/1992 num. 20 art. 17, Costituzione art. 117 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 23984 del 2016 Rv. 641991 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17092 del 16/06/2021 (Rv. 661612 - 01)

Presidente: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA.

A. (MARTINI MICHELE) contro C. (TAMBURRO NICOLA MARIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 11/04/2019

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Area scoperta - Nozione - Rilevanza dello stato solido o liquido della superficie - Esclusione - Fondamento.

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per "aree scoperte", (art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993), si devono intendere tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione è composta e, dunque, dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell'estensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62

Massime precedenti Conformi: N. 3829 del 2009 Rv. 606852 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15872 del 08/06/2021 (Rv. 661732 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: RAGONESI VITTORIO. Relatore: RAGONESI VITTORIO.

R. (ROSSI DOMENICO) contro L. (BARONE ANSELMO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/07/2018

081344 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - DELL'ATTIVO - IN GENERE Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobile di società in liquidazione coatta amministrativa - Obbligo di denuncia e pagamento dell'imposta - Sospensione - Accertamento - Conseguenze.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), nell'ipotesi in cui l'immobile sia compreso tra i beni di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, in pendenza della procedura sussiste l'obbligazione tributaria, ma non l'obbligo di denuncia e di pagamento dell'imposta, che rimangono sospesi in attesa della vendita dell'immobile, di conseguenza nessun accertamento può essere effettuato dall'Amministrazione comunale stante l'assenza di qualsivoglia condotta inadempiente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15478 del 2010 Rv. 613878 - 01, N. 20953 del 2019 Rv. 655042 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. **6 - 5**, **Ordinanza n. 15306** del **03/06/2021** (Rv. **661611 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **LUCIOTTI LUCIO**. Relatore: **LUCIOTTI LUCIO**.

C. (*TARANTO VINCENZO*) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB. PROV. CATANIA, 02/05/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di ottemperanza - Somme dovute in base a sentenza del giudice tributario - Accettazione di rimborso parziale da parte del contribuente - Rinuncia implicita o transazione sul residuo - Esclusione - Ragioni.

L'avvenuta accettazione da parte del contribuente di un rimborso parziale delle somme al medesimo dovute sulla base della sentenza del giudice tributario con riguardo alla quale viene avviato il giudizio di ottemperanza non preclude il rimborso dell'importo rimanente, non equivalendo l'accettazione a rinuncia o transazione sul residuo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

questioni processuali e
comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI

1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza n. 18299 del 25/06/2021** (Rv. **661653 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

R. (SCHIOPPA FRANCESCO) contro B. (FERRARA FEDERICO MARIA)

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Controversia relativa a materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Convenuto non domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Condizioni - Criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell'art.3, comma 2, della l. n.218 del 1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29176 del 2020 Rv. 660030 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 18491 del 30/06/2021** (Rv. **661736-01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

S. (GIARDINI UMBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ROMA, 27/12/2018

150 RICORSI AMMINISTRATIVI - 029 RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - IN GENERE

RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - IN GENERE Ricorso straordinario al capo dello Stato - Decisione di inammissibilità sul presupposto che venga in rilievo un atto devoluto alla giurisdizione esclusiva del TAR ex art. 120, comma 1, c.p.a. - Ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. - Inammissibilità - Fondamento.

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è ammesso, ai sensi dell'art. 7, comma 8, c.p.a., solo per le controversie devolute in via generale alla giurisdizione amministrativa. Ne deriva che è inammissibile il ricorso proposto ex art. 111, comma 8, Cost. volto a contestare la

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

pronuncia d'inammissibilità del ricorso a tale rimedio, giustificata dalla appartenenza dell'atto impugnato all'ambito della giurisdizione esclusiva del TAR ex art. 120, comma 1, c.p.a. e non alla ipotesi generale di cui all'art. 7, comma 8, cit., dal momento che il vizio contestato attiene alla esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 120 com. 1

CORTE COST. PENDENTE

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133, Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13176 del 2006 Rv. 591001 - 01, N. 20590 del 2013 Rv. 627420 - 01

2. COMPETENZA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15229 del 01/06/2021 (Rv. 661667 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.** *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

F. (ESPOSITO CIRO) contro G.

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 024 LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Cessione del credito - Conseguenze - Controversia tra ceduto e cessionario - Individuazione del giudice competente - Applicazione delle regole di cui all'art. 413 c.p.c. - Necessità - Domicilio del cessionario - Rilevanza ai fini della determinazione della competenza per territorio - Condizioni.

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 077 CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE In genere.

La cessione del credito relativa a canoni di locazione determina un mutamento del soggetto creditore, ma non incide sul criterio del "forum contractus" e cioè sulla eventuale competenza stabilita dalla legge per le controversie che abbiano ad oggetto il credito ceduto, il quale si trasferisce con tutte le sue caratteristiche (nella specie, la competenza per le controversie di lavoro prevista dall'art. 413 c.p.c.); la cessione può, invece, incidere sul criterio del "forum destinatae solutionis" e radicare la competenza nel luogo in cui ha sede o domicilio il cessionario, ma soltanto nel caso sia stata comunicata al debitore ceduto e sia intervenuta prima della scadenza del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Civ. art. 1182

Cod. Civ. art. 1260

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Proc. Civ. art. 38

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Proc. Civ. art. 413

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

COST ILLEGITTIMITÀ

Massime precedenti Conformi: N. 1118 del 2012 Rv. 621209 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2591 del 2006 Rv. 588795 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16569 del 11/06/2021 (Rv. 661813 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TRICOMI LAURA.

Relatore: TRICOMI LAURA.

M. (PICHIERRI CATIA) contro T. (LAMBERTO MARIA CARLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/02/2017

082 FAMIGLIA - 336 POTESTA' DEI GENITORI

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Separazione dei coniugi - Procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale - Competenza del tribunale ordinario - Affidamento familiare ai sensi della l. n. 184 del 1983 - Ascolto del minore infradodicesimo capace di discernimento - Indicazione della durata della misura - Necessità

Quando l'adozione del provvedimento di affidamento familiare del minore si renda necessaria nel corso del giudizio di separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., la competenza appartiene al tribunale ordinario, che deve innanzitutto, a pena di nullità della pronuncia, procedere all'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici ed anche di età inferiore se capace di discernimento, salvo che ritenga di omettere tale incombenza con adeguata motivazione, dovendo il giudice indicare altresì il periodo di presumibile estensione temporale dell'affidamento, i modi di esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso cui i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4

Cod. Civ. art. 336 bis

Cod. Civ. art. 337 ter

Cod. Civ. art. 337 octies com. 1

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38

COST ILLEGITTIMITÀ

Massime precedenti Vedi: N. 1474 del 2021 Rv. 660431 - 01, N. 3490 del 2021 Rv. 660582 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16569 del 11/06/2021 (Rv. 661813 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TRICOMI LAURA.

Relatore: TRICOMI LAURA.

M. (PICHIERRI CATIA) contro T. (LAMBERTO MARIA CARLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/02/2017

082 FAMIGLIA - 336 POTESTA' DEI GENITORI

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti nell'interesse dei figli minori ex artt. 330 ss. c.c. - Competenza del tribunale per i minorenni - Pendenza di giudizio di

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

separazione o divorzio o ai sensi dell'art. 316 c.c. - Competenza del tribunale ordinario - Limiti.

I provvedimenti da adottare nell'interesse dei minori, di cui agli artt. 330, 332, 333, 334 e 335 c.c., ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., nel testo sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, sono riservati alla competenza del tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso tra i genitori un giudizio di separazione o di divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., perché in tali ipotesi la competenza spetta al tribunale ordinario, restando tuttavia escluso che la "vis attractiva" possa estendersi alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale riservata in ogni caso al giudice minorile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Civ. art. 330

Cod. Civ. art. 333

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Civ. art. 334

Cod. Civ. art. 335

Legge 10/12/2012 num. 219 art. 3 com. 1

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38

COST ILLEGITTIMITÀ

Massime precedenti Vedi: N. 3490 del 2021 Rv. 660582 - 01, N. 2833 del 2015 Rv. 634420 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16340 del 10/06/2021 (Rv. 661507 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

contro

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Tribunale per i minorenni . Procedimento ex art. 330 c.c. - Successiva proposizione avanti al tribunale ordinario di domanda ex art.316 c.c. - Attrazione della competenza da parte del tribunale per i minorenni - Esclusione - Fondamento.

La proposizione, ex art. 316 c.c., avanti al tribunale ordinario da parte di uno dei genitori di una domanda per l'affidamento esclusivo di un minore, ai sensi degli artt. 337 quater e 316 bis c.c., nella pendenza avanti al tribunale per i minorenni di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'altro genitore, pur escludendo l'attrazione al tribunale ordinario del procedimento "de potestate", in quanto anteriormente instaurato, non determina l'attrazione della competenza sul procedimento per l'affidamento del figlio al tribunale minorile, senza che rilevi la circostanza che, nella specie, l'oggetto della domanda, proposta ai sensi dell'art. 316 c.c., sia costituito unicamente dall'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, poichè il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una "vis attractiva" in favore dello stesso, impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla sua competenza, ferma restando la

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

necessità di tener conto nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole delle determinazioni assunte dal giudice specializzato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316

Cod. Civ. art. 316

Cod. Civ. art. 337

Cod. Civ. art. 330

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 com. 1

COST ILLEGITTIMITÀ

Massime precedenti Vedi: N. 23768 del 2016 Rv. 642847 - 01, N. 15971 del 2015 Rv. 636357 - 01, N. 2833 del 2015 Rv. 634420 - 01

Sez. 6 - , Ordinanza n. 18182 del 24/06/2021 (Rv. 661875 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DORONZO ADRIANA.** *Relatore:* **DORONZO ADRIANA.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)*

C. (CHIARIERI GIGLIOLA) contro F. (CASCIANI ELENA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PISA, 11/07/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 223 MEZZI DI IMPUGNAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE
Provvedimenti che hanno trattato come questione di competenza questioni attinenti al rito o alla ripartizione degli affari interna all'ufficio - Individuazione del mezzo di impugnazione - Applicazione del cd. principio dell'apparenza - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento che abbia trattato come questione di competenza una questione attinente al rito o alla ripartizione degli affari interna all'ufficio, trova applicazione il cd. "principio dell'apparenza", che impone di individuare il mezzo in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza; pertanto, ove sia impugnata con regolamento di competenza una pronuncia che abbia deciso una questione attinente al rito (nella specie, la decisione, emessa erroneamente nella veste dell'ordinanza, con cui sono state dichiarate "improseguibili" domande dirette a far valere, nelle forme ordinarie, pretese creditorie soggette al regime del concorso fallimentare), occorre accertare se la questione di rito sia stata erroneamente qualificata dal giudice, espressamente o comunque in modo inequivoco, come questione di competenza, creando le condizioni per una tutela dell'affidamento della parte in ordine al regime di impugnazione, dipendendo dall'esito positivo di tale accertamento l'ammissibilità del proposto regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 6179 del 2019 Rv. 653141 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 390 del 2011 Rv. 615406 - 01

3. MANDATO ALLE LITI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15644 del 04/06/2021** (Rv. **661582 - 03**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **VANNUCCI MARCO**. Relatore: **VANNUCCI MARCO**.

M. (*ALTAFINI DARIO*) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VENEZIA, 14/01/2020

116 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - 029 STRANIERI

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Decreto di espulsione - Impugnazione - Invalidità della procura alle liti conferita al difensore di fiducia - Assegnazione di un termine per il rinnovo - Necessità - Omessa rinnovazione - Nomina di un difensore d'ufficio - Necessità.

Nel caso di invalidità della procura alle liti conferita dal ricorrente (unitamente al deposito del ricorso ovvero nel corso del procedimento) a difensore di sua fiducia per il procedimento di opposizione a decreto di espulsione, il giudice di pace è obbligato ad assegnare al ricorrente termine per la rinnovazione della procura (art. 182, comma 2, c.p.c., compatibile con la disposizione di cui all'art. 18, comma 4 del d. lgs. n. 159 del 2011) e, in mancanza di tale rinnovazione, è obbligato a nominare al ricorrente un difensore, scelto nell'elenco formato in applicazione dell'art. 29 disp. att. c.p.p., per la prosecuzione dell'attività di assistenza della parte nel procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 4

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2

COST ILLEGITTIMITÀ COST PENDENTE

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8

COST ILLEGITTIMITÀ COST PENDENTE

Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 29

COST ILLEGITTIMITÀ

4. SPESE PROCESSUALI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021** (Rv. **661816 - 02**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

C. (*LUBRANO DI SCORPANIELLO MANLIO*) contro C. (*MARCIANO RAFFAELE*)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/09/2015

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 009 IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE Condizione - Analitica esposizione delle singole voci tariffarie in ipotesi violate - Necessità - Omissione - Conseguenze.

La parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 360, *Massime precedenti Conformi:* N. 30716 del 2017 Rv. 647175 - 01

5. SUCCESSIONE NEL PROCESSO E NEL DIRITTO CONTROVERSO

Sez. U - , Sentenza n. 15911 del 08/06/2021 (Rv. 661509 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: NAPOLITANO LUCIO. Relatore: NAPOLITANO LUCIO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

T. (BORGNA LAURA) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/03/2017

078 ENTI PUBBLICI - 024 SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE Soppressione di ente pubblico - Successione a favore di altro ente - Successione a titolo universale "in universum ius" - Configurabilità - Condizioni.

In tema di successione nel processo, qualora il trasferimento del rapporto controverso da un ente pubblico ad un altro avvenga in corso di causa, qualunque ne sia la ragione, si verifica successione nel diritto stesso non già a titolo universale "in universum ius" ex art. 110 c.p.c., bensì a titolo particolare secondo la disciplina dell'art. 111 c.p.c., sempre che l'ente trasferente non si estingua per soppressione o altra causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 110

Cod. Civ. art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 5971 del 1983 Rv. 430797 - 01, N. 8377 del 2016 Rv. 639555 - 01

6. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16608 del 11/06/2021 (Rv. 661686 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

T. (BOSCO MARCO) contro U. (NERI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/10/2019

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 070 ULTRA ED EXTRA PETITA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Interpretazione degli atti difforme da quella delle parti - Legittimità - Vizio di ultrapetizione - Esclusione.

Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 360

COST ILLEGITTIMITÀ

Massime precedenti Conformi: N. 702 del 1968 Rv. 331920 - 01

7. MEZZI DI PROVA IN GENERALE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18285 del 25/06/2021 (Rv. 661704 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

C. (ANNECCHINO MARCO) contro A. (LOCATELLI LORENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 28/06/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 146 VIZI DI MOTIVAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Prova testimoniale - Mancata ammissione - Vizio della sentenza - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale.

138 PROVA CIVILE - 217 AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di personalizzazione del danno non patrimoniale subito dalla madre della neonata deceduta, sebbene la parte avesse formulato capitoli di prova - poi non ammessi - volti a dimostrare le sofferenze patite in conseguenza del lutto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Civ. art. 1223

Cod. Civ. art. 2056

Cod. Civ. art. 2059, *Massime precedenti Conformi:* N. 8357 del 2005 Rv. 581690 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21837 del 2019 Rv. 655085 - 01, N. 16214 del 2019 Rv. 654713 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17313 del 17/06/2021** (Rv. **661429 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Relatore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

V. (**ELEFANTE TULLIO**) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/06/2014

138 PROVA CIVILE - 127 DISCONOSCIMENTO

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Forma - Contestazione generica od implicita - Sufficienza - Esclusione - Specifico riferimento al documento e al profilo contestato - Necessità.

Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti; inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214

Cod. Civ. art. 2719

Massime precedenti Vedi: N. 12448 del 2012 Rv. 623355 - 01, N. 16232 del 2004 Rv. 575966 - 01 Rv. 575966 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15703 del 04/06/2021** (Rv. **661633 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SESTINI DANILO**. Relatore: **SESTINI DANILO**.

M. (**ARGENTO NORBERTO**) contro G. (**FUGGITI MAURIZIO**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/09/2018

138 PROVA CIVILE - 148 QUERELA DI FALSO - IN GENERE

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Istanze istruttorie - Termini per la proposizione - Configurabilità - Esclusione - Limiti.

Nell'ambito di un sub-procedimento sostanzialmente deformalizzato qual è quello con cui si propone querela di falso in via incidentale, non è configurabile una preclusione alla possibilità di articolare mezzi di prova sia perché non è applicabile la previsione di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. sia perché gli artt. 221 e 222 c.p.c. non prevedono termini perentori per la proposizione di istanze istruttorie, fatta salva la necessità che non sia leso il diritto delle altre parti alla controprova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221

Cod. Proc. Civ. art. 222

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 26149 del 2006 Rv. 593530 - 01

8. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15783 del 07/06/2021** (Rv. **661583 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

D. (*SALONIA GIOVANNI*) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2016

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 205 AL PROCURATORE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Comunicazioni e notificazioni - Difensori delle parti - Indirizzo di posta elettronica certificata - Omessa istituzione o comunicazione della PEC - Conseguenze - Indicazione nell'atto difensivo di indirizzo di altro difensore - Irrilevanza.

Le comunicazioni al difensore, per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando il difensore non abbia provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo PEC, dovendo escludersi che la cancelleria sia tenuta ad effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di altro difensore presso il quale quello nominato abbia dichiarato di voler ricevere le notifiche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136

COST ILLEGITTIMITÀ

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6

COST ILLEGITTIMITÀ

Legge 17/12/2012 num. 221

COST ILLEGITTIMITÀ

Massime precedenti Vedi: N. 33547 del 2018 Rv. 651984 - 01

9. NULLITA' DEGLI ATTI PROCESSUALI

Sez. L - , **Sentenza n. 16166 del 09/06/2021** (Rv. **661461 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **SPENA FRANCESCA**. Relatore: **SPENA FRANCESCA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

P. (*PIPARO VINCENZO*) contro S. (*GUIDA ANTONIO*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 12/12/2014

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 223 RIASSUNZIONE, IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Errore nel modello di atto per la riassunzione - Conseguenze - Mera Irregolarità - Configurabilità - Condizioni - Termine di decadenza - Osservanza - Criteri.

L'errore della parte nella scelta del modello di atto per la riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente produce una mera irregolarità allorché l'atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c.; il rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattivazione del rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove la riassunzione avvenga con ricorso, invece che con citazione o comparsa notificata, rileva a tal fine il deposito dell'atto in cancelleria.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 367

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Proc. Civ. art. 303

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Proc. Civ. art. 297

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Proc. Civ. art. 50

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 121

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125

Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 14139 del 2020 Rv. 658234 - 01, N. 21071 del 2009 Rv. 609530 - 01, N. 22256 del 2018 Rv. 650592 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27183 del 2007 Rv. 601191 - 01

10. VICENDE ANOMALE

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15248 del 01/06/2021 (Rv. 661669 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

S. (LONGHEU GIUSEPPE) contro A.

Regola sospensione

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 031 SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE Rapporti tra giudizio civile e penale - Operatività della sospensione necessaria - Presupposti - Fattispecie.

La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricollegghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione del giudice di merito, sul presupposto che l'azione risarcitoria promossa dai familiari di un paziente deceduto nel corso di un intervento chirurgico, dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, fosse stata instaurata in relazione al medesimo fatto e nei confronti delle stesse parti, essendo i medici e la struttura sanitaria convenuti in sede civile imputati e responsabile civile in quella penale e non risultando che la domanda risarcitoria fosse stata proposta nei confronti di soggetti diversi, tenuto conto che la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria risultava chiamata in causa da uno dei medici convenuti e che l'azione diretta del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

danneggiato contro l'assicurazione, prevista dall'art. 12 della l. n. 24 del 2017, non era applicabile alla fattispecie in quanto norma introdotta in epoca successiva rispetto alla morte del paziente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295

COST ILLEGITTIMITÀ COST PENDENTE

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 3

COST ILLEGITTIMITÀ

Massime precedenti Conformi: N. 18918 del 2019 Rv. 654448 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 9066 del 2020 Rv. 657663 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 15911 del 08/06/2021 (Rv. 661509 - 03)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

T. (BORGNA LAURA) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/03/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 232 SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE Soppressione "ex lege" di Equitalia ex art. 1 d.l. n. 193 del 2016 - Successione di Agenzia delle Entrate-Riscossione - Qualificazione - Successione ex art. 110 c.p.c. - Conseguenze sui processi pendenti - Interruzione del processo - Esclusione.

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 033 AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di riscossione dei tributi, la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c..

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602

COST ILLEGITTIMITÀ

Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1

Legge 01/12/2016 num. 225

COST ILLEGITTIMITÀ

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 110

Cod. Proc. Civ. art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 299

Cod. Proc. Civ. art. 300

COST ILLEGITTIMITÀ

Massime precedenti Difformi: N. 18279 del 2020 Rv. 658770 - 01, N. 15869 del 2018 Rv. 649219 - 01

11. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021** (Rv. **661595 - 01**)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: VANNUCCI MARCO. Relatore: VANNUCCI MARCO.

M. (DI FRENNA MARIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/07/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 223 MEZZI DI IMPUGNAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE
Individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile - Rito in concreto adottato - Rilevanza
- Necessità - Fondamento - Fattispecie.

L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello, in un giudizio avente ad oggetto il mancato riconoscimento della protezione umanitaria da parte della Commissione territoriale, promosso - prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in l. n. n. 132 del 2018 - nelle forme dell'art. 702 bis c.c., invece che dell'art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, e deciso, senza mutamento del rito, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., poiché, dovendosi tenere conto del rito in concreto applicato, l'unico mezzo di impugnazione esperibile era l'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323

Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Cod. Proc. Civ. art. 702 ter, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis

Decreto Legge 04/10/2018 num. 113

CORTE COST. PENDENTE

Legge 01/12/2018 num. 132

CORTE COST. PENDENTE

Decreto Legge 17/02/2017 num. 13

Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Conformi: N. 23390 del 2020 Rv. 659244 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 20705 del 2018 Rv. 650484 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4617 del 2011 Rv. 616599 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18607 del 30/06/2021 (Rv. 661615 - 02)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

P. (BALEANI DONATELLA) contro P.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/04/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 257 TERMINI BREVI

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Decorrenza - Notificazione della decisione - Attività processuale del destinatario della notifica - Equiparazione - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, alla notificazione della decisione su iniziativa di parte va parificata l'attività processuale di colui che avrebbe dovuto essere il destinatario di tale notificazione, dalla quale emerge una precisa volontà di "reagire" alla statuizione, essendo tale attività idonea, sul piano funzionale, esattamente come la ricezione della notifica, a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l'esterno. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto della Corte d'appello che, erroneamente, non aveva ritenuto tardivo il reclamo, proposto contro un provvedimento, già oggetto di una richiesta di modifica, presentata dallo stesso reclamante più di trenta giorni prima del reclamo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 326

Cod. Proc. Civ. art. 739, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38, *Massime precedenti Vedi:* N. 21625 del 2017 Rv. 645428 - 01, N. 16015 del 2020 Rv. 658514 - 01, N. 26427 del 2020 Rv. 659861 - 01, N. 15626 del 2018 Rv. 649179 - 01, N. 22220 del 2019 Rv. 654828 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18499 del 30/06/2021 (Rv. 661623 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PICARONI ELISA. Relatore: PICARONI ELISA.

F. (ROLANDO EMANUELA) contro V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/10/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 251 TERMINI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Tribunale
in composizione monocratica - Ordinanza di estinzione pronunciata in udienza - Natura di sentenza - Conseguenze in tema di decorso del termine di impugnazione.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 121 IMPUGNAZIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE In genere.

L'ordinanza con cui il tribunale in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio ha contenuto decisivo e natura sostanziale di sentenza; ne consegue che, avuto

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

riguardo alla relativa impugnazione, mentre il termine cd. breve decorre solo a seguito della notificazione dell'ordinanza medesima ad istanza di parte, quello cd. lungo, applicabile in assenza di tale notifica, decorre dal deposito del provvedimento, coincidente, nell'ipotesi di sua pronuncia in udienza, con la data di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176

Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 307, Cod. Proc. Civ. art. 308

Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 16893 del 2018 Rv. 649509 - 01, N. 23997 del 2019 Rv. 655420 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021** (Rv. **661957 - 03**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

C. (VECCHIO AGATA) contro G. (ALAIMO ANTONIO)

Rigetta, TRIBUNALE AGRIGENTO, 24/10/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 238 SOSPENSIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Riduzione a sei mesi del termine d'impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 17, della l. n. 69 del 2009, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, nel ridurre da un anno a sei mesi il termine stabilito dall'art. 327 c.p.c., non ha previsto che la sospensione ex art. 1 della l. n. 742 del 1969 si applichi anche ai termini per impugnare che non ricadano nel periodo feriale, tenuto conto che si tratta di situazioni non omogenee e che il legislatore gode di discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali.

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17

Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1

Cod. Proc. Civ. art. 327

Costituzione art. 3

Costituzione art. 24

Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 18485 del 2020 Rv. 659170 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021** (Rv. **661957 - 02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

C. (VECCHIO AGATA) contro G. (ALAIMO ANTONIO)

Rigetta, TRIBUNALE AGRIGENTO, 24/10/2017

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 238 SOSPENSIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione feriale dei termini d'impugnazione - Applicazione - Presupposti - Fondamento.

In tema di impugnazioni, sono sospesi i soli termini che ricadano nel periodo feriale, non essendovi, altrimenti, l'esigenza di differire attività che dovrebbero compiersi durante il tempo destinato al riposo estivo.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 327

Massime precedenti Vedi: N. 17640 del 2020 Rv. 658722 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021 (Rv. 661957 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

C. (VECCHIO AGATA) contro G. (ALAIMO ANTONIO)

Rigetta, TRIBUNALE AGRIGENTO, 24/10/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 238 SOSPENSIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Termini di impugnazione - Sospensione feriale - Riduzione del periodo di tale sospensione da quarantasei a trentuno giorni - Applicabilità - Presupposti.

La riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., alle impugnazioni delle sole decisioni pubblicate o notificate a partire dal 1° gennaio 2015.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 1

Legge 10/11/2014 num. 162

Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 327

Massime precedenti Difformi: N. 30053 del 2020 Rv. 660149 - 01, N. 11758 del 2017 Rv. 644185 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18485 del 2020 Rv. 659170 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

12. GIUDICATO

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15817 del 07/06/2021** (Rv. **661584 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**.

Relatore: **CARADONNA LUNELLA**.

P. (VIOLA GIUSEPPE) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/04/2017

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Requisiti - Identità di parti - "Petitum" e "causa petendi" - Necessità - Fattispecie.

L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il "petitum" e la "causa petendi", restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva ritenuto coperta dal giudicato la domanda proposta, ex art. 9 della l. n. 898 del 1970, dall'ex coniuge divorziata del "de cuius" nei confronti di un ente previdenziale di categoria per ottenere una quota della pensione integrativa, essendo passata in giudicato la sentenza che le aveva riconosciuto una quota della pensione di reversibilità erogata dall'INPS).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909

COST ILLEGITTIMITÀ

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9

COST ILLEGITTIMITÀ COST PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 16688 del 2018 Rv. 649315 - 01, N. 6830 del 2014 Rv. 630132 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 16589 del 11/06/2021** (Rv. **661485 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**.

Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

M. (BORRELLI GIOVANNI) contro C. (MONACO CARMELO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TIVOLI, 03/05/2018

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 003 ECCEZIONE DI GIUDICATO

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza - Condizioni - Mancata produzione in copia della sentenza con certificazione di passaggio in giudicato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem". (Nella specie, la S.C., in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di oneri condominiali, ha dato rilievo, nonostante la sua mancata produzione in appello, ad una sentenza passata in giudicato, intervenuta anteriormente tra le stesse parti, che aveva accertato l'insussistenza di una situazione di contitolarità tra le stesse delle aree pertinenziali).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Proc. Civ. art. 324

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Proc. Civ. art. 372

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Proc. Civ. art. 369

COST ILLEGITTIMITÀ

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124

Cod. Proc. Civ. art. 378

Cod. Proc. Civ. art. 384

COST ILLEGITTIMITÀ

Massime precedenti Vedi: N. 30838 del 2018 Rv. 651860 - 01, N. 1534 del 2018 Rv. 647079 - 01, N. 5360 del 2009 Rv. 606957 - 01

13. APPELLO

*Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15786 del 07/06/2021** (Rv. **661811 - 01**)*

*Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **VANNUCCI MARCO**. Relatore: **VANNUCCI MARCO**.*

L. (ARENA GREGORIO) contro B. (FAGIOLINI PAOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/06/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 173 ORDINANZE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Impugnazioni civili - Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Necessità - Conseguenze.

L'inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c. deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7

Cod. Proc. Civ. art. 348 bis com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 350

COST ILLEGITTIMITÀ

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 12887 del 2020 Rv. 658020 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18287 del 25/06/2021 (Rv. 661744 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

S. (GHIA LUCIO) contro C. (GHELFI ANNE LISE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/08/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 036 PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE Riserva di produzione del fascicolo di parte nella nota di iscrizione a ruolo dell'appello - Omesso deposito entro il termine prescritto - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 125 DEPOSITO

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO In genere.

Qualora l'appellante si riservi, nella nota di iscrizione a ruolo dell'impugnazione, di presentare il fascicolo di parte formato in primo grado e ometta, poi, di depositarlo entro il termine prescritto, il giudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, assunta in mancanza del fascicolo di parte di primo grado - mai depositato neppure in via telematica nel corso del processo d'appello, né con la comparsa conclusionale - contenente le fonotrascrizioni del dibattimento di un procedimento penale e la documentazione medica prodotta dalla parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169, Cod. Proc. Civ. art. 348

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 115, *Massime precedenti Vedi:* N. 21571 del 2020 Rv. 659323 - 02, N. 15672 del 2011 Rv. 619232 - 01

14. RICORSO PER CASSAZIONE

14.1. MOTIVI

Sez. L - , Sentenza n. 18611 del 30/06/2021 (Rv. 661649 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

M. (MASTROSANTI ROBERTO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/04/2017

138 PROVA CIVILE - 239 SEMPLICI

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Sindacato del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Vizio denunciabile - Violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta; nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Nella specie, rispetto alla valorizzazione operata dal giudice di merito di un'ammissione effettuata dal contribuente, è stata reputata inammissibile la critica intesa ad infirmarne la validità contrapponendo un diverso elemento istruttorio, la cui valenza probatoria era stata espressamente disattesa, in tal modo prospettando surrettiziamente una rivalutazione del materiale acquisito al processo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 29635 del 2018 Rv. 651727 - 01, N. 3541 del 2020 Rv. 657016 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17684 del 21/06/2021 (Rv. 661664 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

C. (LAURETTA FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/12/2018

188 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
- 215 TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI -
PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Pregiudizio da irragionevole
durata del processo - Sussistenza - Accertamento del giudice di merito - Conseguenze -
Limiti al sindacato di legittimità.

L'accertamento della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dal d.l. n. 83 del 2012 ovvero, altrimenti, nei casi di "mancanza assoluta di motivi", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Legge 24/03/2001 num. 89, Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629830 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 15603 del 04/06/2021** (Rv. **661741 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

I. (CATALDO MASSIMO) contro B. (CARRETTO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/04/2016

058 CONTRATTI IN GENERE - 055 ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Interpretazione e qualificazione del contratto - Distinzioni - Conseguenze - Sindacato di legittimità sulla qualificazione giuridica - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

A differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti. (Nella specie, la S.C., dopo aver sollecitato il contraddittorio sul punto, ha ravvisato uno stretto collegamento funzionale tra i due contratti di locazione oggetto di giudizio, tale da consentire una considerazione unitaria dell'intera operazione negoziale, qualificata in termini di affitto di azienda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Cod. Civ. art. 1321

Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Vedi: N. 29111 del 2017 Rv. 646340 - 01, N. 3115 del 2021 Rv. 660347 - 01, N. 14355 del 2016 Rv. 640551 - 01, N. 9996 del 2019 Rv. 653577 - 01

14.2 RICORSO STRAORDINARIO

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18004 del 23/06/2021** (Rv. **661545 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

P. (GRANI NICOLA) contro P. (LOY GIAN LUIGI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 25/02/2016

026 AVVOCATO E PROCURATORE - 032 SOMMARIO

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Ordinanza di liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato - Ricorso straordinario per cassazione - Termine di breve di impugnazione - Decorrenza - Dalla notificazione dell'ordinanza.

In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto nel termine breve decorrente dalla notificazione dell'ordinanza medesima e, in mancanza, in quello lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 325

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 326

Cod. Proc. Civ. art. 327, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14, *Massime precedenti Vedi*: N. 5990 del 2020 Rv. 657576 - 01, N. 6564 del 2006 Rv. 587829 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16449 del 10/06/2021 (Rv. 661963 - 01)

Presidente: PICARONI ELISA. Estensore: PICARONI ELISA. Relatore: PICARONI ELISA.

B. (FABBROCINI MARCELLO) contro C. (CESARO ERNESTO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/06/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 182 FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Sentenze o ordinanze pronunciate nel giudizio di revocazione dalla Corte di cassazione - Mezzi di impugnazione - Ricorso straordinario ex art. 111 Cost.- Esclusione - Fondamento.

Avverso le sentenze o le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, considerato che l'art. 403 c.p.c. consente l'impugnazione della decisione sulla revocazione nei limiti in cui la stessa sia proponibile avverso la sentenza impugnata, va escluso che sia proponibile il ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost., essendo lo stesso esperibile solo nei confronti dei provvedimenti decisori di merito per i quali non sia apprestato altro mezzo di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Proc. Civ. art. 395

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Proc. Civ. art. 403

Costituzione art. 111 com. 2

Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 21019 del 2016

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17632 del 21/06/2021 (Rv. 661613 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO. Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.

S. (ROSSI LUCA) contro I. (CALANDRELLI ANTONIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/05/2018

064 CREDITO - 008 CREDITO FONDIARIO

CREDITO - CREDITO FONDIARIO Provvedimento di nomina del notaio per il frazionamento ipotecario - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Ragioni.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 173 ORDINANZE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE In genere.

Il decreto emesso dalla Corte di appello in sede di reclamo avverso il provvedimento con il quale il presidente del tribunale designa il notaio per la redazione dell'atto pubblico di frazionamento, ai sensi dell'art. 39, comma 6-ter, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è ricorribile per cassazione, in quanto privo di contenuto decisorio, essendo inidoneo ad incidere sul diritto al frazionamento del finanziamento e della correlativa garanzia ipotecaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39 com. 6

Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 15685 del 2013 Rv. 627231 - 01

14.3. RICORSO AVVERSO SENTENZE NON DEFINITIVE

*Sez. 3 - , **Sentenza n. 15602 del 04/06/2021** (Rv. **661632 - 01**)*

*Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**.*

*Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)*

G. (LUCCHETTI ALBERTO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 05/05/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 179 RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Formulazione della riserva - Modalità - Dichiarazione depositata nel fascicolo d'ufficio - Mancata allegazione al verbale d'udienza e mancata notifica alla controparte - Idoneità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, il deposito nel fascicolo d'ufficio della dichiarazione di riserva del ricorso per cassazione, che non sia allegata al processo verbale della prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva o non sia notificata alla controparte, non produce l'effetto della riserva d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso una sentenza non definitiva, ritenendo che il mero deposito telematico di un foglio nel giudizio di appello, recante "deduzioni a far parte integrante del verbale di udienza", a cui non era seguita alcuna menzione, in udienza, dell'allegazione medesima al processo verbale, non integra il requisito della riserva fatta con dichiarazione scritta su foglio a parte ex art. 129 disp. att. c.p.c.).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 129

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 133

Cod. Proc. Civ. art. 361

Cod. Proc. Civ. art. 278

Cod. Proc. Civ. art. 279

COST ILLEGITTIMITÀ

Massime precedenti Vedi: N. 1574 del 2019 Rv. 652477 - 01

14.4. RICORSO

Sez. 5 - , **Sentenza n. 17360 del 17/06/2021** (Rv. **661475 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **FANTICINI GIOVANNI**. Relatore:

FANTICINI GIOVANNI. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

M. (**VULCANO MARIA SONIA**) contro A.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/05/2013

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Società cancellata dal registro delle imprese - Ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante - Inammissibilità - Conseguenze - Avvocato cassazionista che ha sottoscritto l'atto introduttivo - Condanna alle spese - Condizioni - Ragioni.

159 SOCIETA' - 372 CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE In genere.

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'ex legale rappresentante di una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, perché la procura speciale conferita al difensore, indispensabile per la proposizione dell'impugnazione, è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante; pertanto, le conseguenze dell'inammissibile attività processuale iniziata col ricorso, tra le quali la condanna alle spese in favore della controparte, vanno riferite all'avvocato che ha sottoscritto l'atto introduttivo qualora, in base alle circostanze concrete, risulti la sua consapevolezza circa la mancanza di qualità di legale rappresentante in capo alla persona fisica che ha attribuito il mandato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 299

Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 365

Cod. Civ. art. 1722

Massime precedenti Vedi: N. 10071 del 2017 Rv. 643992 - 01, N. 1392 del 2020 Rv. 656536 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16605 del 11/06/2021** (Rv. **661637 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore:

MOSCARINI ANNA.

J. (**CONTALDI GIANLUCA**) contro I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/07/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 225 DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Procedimento di secondo grado - Parti del giudizio - Società per azioni - Fusione per incorporazione - Mancata dichiarazione o notificazione del procuratore costituito - Ricorso per cassazione proposto nei confronti della società incorporata e notificato al procuratore costituito e non revocato - Validità - Sussistenza.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

159 SOCIETA' - 518 EFFETTI

SOCIETA' - FUSIONE - EFFETTI In genere.

Se una società, costituita in secondo grado a mezzo di procuratore, viene fusa per incorporazione nel corso del giudizio di appello e il suo procuratore non dichiara in udienza l'avvenuta fusione o non la notifica all'altra parte, è valido il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società incorporata e notificato al procuratore costituito, atteso che, in forza del particolare rapporto di continuità identitaria tra le società partecipanti alla fusione, non può ritenersi che la società che risulta dalla fusione sia soggetto estraneo al rapporto giuridico processuale intestato alla società fusa ed al connesso rapporto di mandato alle liti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis

Cod. Proc. Civ. art. 300

COST ILLEGITTIMITÀ

Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Massime precedenti Conformi: N. 21161 del 2008 Rv. 604366 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19509 del 2010 Rv. 614375 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15706 del 04/06/2021 (Rv. 661629 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: VALLE CRISTIANO.

Relatore: VALLE CRISTIANO.

M. (SCALZI ANNA) contro G. (POZZI MARINA BELINDA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/10/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 136 CONTENUTO E FORMA

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura speciale e sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte del difensore - Sussistenza - Notificazione alla controparte di ricorso - Necessità - Carenza - Insanabilità - Fattispecie.

La sottoscrizione del ricorso per cassazione e l'esistenza di una valida procura speciale devono necessariamente sussistere all'atto della notificazione dell'impugnazione, connotandosi alla stregua di requisiti di ritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, senza che assumano rilievo attività o atti successivi al momento della notifica. (Nella specie, in applicazione del principio anzidetto la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da un avvocato che non figurava fra gli iscritti nell'albo speciale dei cassazionisti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125

Cod. Proc. Civ. art. 369

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Proc. Civ. art. 366

Cod. Proc. Civ. art. 83

COST ILLEGITTIMITÀ

Massime precedenti Vedi: N. 17317 del 2020 Rv. 658641 - 01, N. 27302 del 2020 Rv. 659726 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16605 del 11/06/2021** (Rv. **661637 - 02**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **MOSCARINI ANNA.** Relatore: **MOSCARINI ANNA.**

J. (CONTALDI GIANLUCA) contro I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/07/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 182 FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Omessa indicazione dell'avvenuto deposito di atti e documenti di cui all'art. 369, comma 2, nn. 2 e 3, c.p.c. - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Omessa menzione della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.

La omessa menzione, nel ricorso per cassazione, del deposito degli atti e dei documenti di cui all'art. 369, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c. ovvero della avvenuta richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio non determina l'improcedibilità del ricorso stesso, potendo questa conseguire soltanto ad una deficienza di carattere sostanziale consistente nella effettiva mancanza degli atti indispensabili ai fini della decisione nell'incarto processuale e nell'indispensabilità del loro esame ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369

COST ILLEGITTIMITÀ

Massime precedenti Conformi: N. 12753 del 1999 Rv. 531225 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 15276 del 01/06/2021** (Rv. **661628 - 02**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **OLIVIERI STEFANO.** Relatore: **OLIVIERI STEFANO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

T. (DE MAURO ANTONIO TOMMASO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/10/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 183 ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Responsabilità dello Stato ex art. 2497 c.c. - Ricorso per cassazione - Contenuto - Indicazione delle condotte materiali tenute dall'Amministrazione - Necessità - Omessa indicazione - Conseguenze - Fattispecie.

148 RESPONSABILITA' CIVILE - 001 IN GENERE

RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere.

Il ricorso per cassazione con il quale si censura la ritenuta non configurabilità della responsabilità dell'amministrazione dello Stato ex art. 2497, c. 1 c.c. da parte del giudice di merito, deve contenere una esaustiva e puntuale descrizione delle condotte materiali tenute dall'ente pubblico, integranti "attività di direzione e coordinamento" ai sensi della predetta norma, non essendo consentito al giudice di legittimità sopperire a tale lacuna mediante l'esame della sentenza impugnata o degli altri atti regolamentari, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di compiuta esposizione del fatto ex art. 366, c. 1, n. 3 c.p.c. (Nella specie, la S. C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente aveva invocato la responsabilità del Ministero dell'Economia, quale azionista di maggioranza di

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Alitalia, limitandosi a richiamare soltanto parziali estratti della relazione del Commissario straordinario, senza indicare le condotte ascrivibili all'attività di direzione e coordinamento, asseritamente difformi rispetto alle "regulae artis" della corretta gestione imprenditoriale).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112

COST ILLEGITTIMITÀ COST PENDENTE

Legge 06/08/2008 num. 133

COST ILLEGITTIMITÀ COST PENDENTE

Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 19 com. 6

Legge 03/08/2009 num. 102

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Civ. art. 2497 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 24432 del 2020 Rv. 659427 - 01, N. 26837 del 2020 Rv. 659630 - 01

Sez. 6 - , Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021 (Rv. 661874 - 02)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.

Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.

7. (IMPERIO MICHELE) contro S.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 18/02/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 180 RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

Dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata - Natura - Attestazione di fatto processuale incidente sul termine per impugnare - Conseguenze.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 257 TERMINI BREVI

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI In genere.

La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l'attestazione di un "fatto processuale" - l'avvenuta notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, in quanto manifestazione della "autoresponsabilità" della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell'art.369, c.p.c., l'onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - , **Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021** (Rv. **661874 - 03**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.**

Relatore: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.**

7. (IMPERIO MICHELE) contro S.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 18/02/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 180 RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

Dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione - Emendabilità con successiva memoria - Esclusione - Fondamento.

La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione, quale atto processuale formale, indipendente dall'intenzione del dichiarante e produttivo degli effetti cui è destinato dalla legge nella serie procedimentale, non può essere successivamente corretta dal ricorrente con la memoria ex art. 380 bis o 378 c.p.c., atteso, per un verso, che l'ordinamento processuale non prevede un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte (i quali sono normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e il maturare delle preclusioni) e considerato, per altro verso, che la dichiarazione medesima, in quanto espressione dell'"autoresponsabilità" della parte, deve ritenersi inemendabile, rimettendosi altrimenti nella disponibilità della parte stessa l'applicabilità della sanzione dell'improcedibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Proc. Civ. art. 372

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Proc. Civ. art. 378

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Sez. 6 - , **Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021** (Rv. **661874 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.**

Relatore: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.**

7. (IMPERIO MICHELE) contro S.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 18/02/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 090 DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Notificazione della sentenza - Natura - Atto di parte destinato esclusivamente alla controparte - Conseguenze - Dovere della S.C. di controllare la tempestività dell'impugnazione - Allegazioni delle parti - Rilevanza - Allegazione espressa o implicita da parte del ricorrente dell'avvenuta notificazione - Effetti - Onere di tempestivo deposito di copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art.372, comma 2, c.p.c. - Inosservanza - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso.

In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art.372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art.369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 327

COST ILLEGITTIMITÀ

Massime precedenti Conformi: N. 1295 del 2018 Rv. 646700 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11386 del 2019 Rv. 653711 - 01

14.5 RICORSO INCIDENTALE

*Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021** (Rv. **661757 - 01**)*

*Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**.*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (STASI ALESSANDRA)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 25/02/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 194 TERMINI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI Ricorso incidentale tardivo rispetto al termine breve o annuale - Inammissibilità del ricorso principale - Conseguente inefficacia di quello incidentale - Osservanza del termine per la proposizione del ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c. - Irrilevanza.

In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 326

Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 334

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366

Cod. Proc. Civ. art. 369, Cod. Proc. Civ. art. 371, *Massime precedenti Conformi*: N. 6077 del 2015 Rv. 634913 - 01

14.6. PROCEDIMENTO E DECISIONE

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17030 del 16/06/2021** (Rv. **661609 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO MILENA**.

M. (ZUNARELLI STEFANO) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 26/09/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 084 CONTRORICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE
Procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Deposito di atto di costituzione del difensore al fine di partecipare all'udienza di discussione - Atto qualificabile come controricorso - Esclusione - Successiva produzione di documenti o memorie fino alla data dell'adunanza camerale - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 170 PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO In genere.

Nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per l'adunanza camerale è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380 bis.1 c.p.c. (In applicazione di tale principio la S.C. ha dichiarato inammissibile la memoria depositata da chi si era costituito ai soli fini di partecipare all'udienza di discussione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 372, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

Massime precedenti Conformi: N. 10813 del 2019 Rv. 653584 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6592 del 2021 Rv. 660817 - 01, N. 5508 del 2020 Rv. 657368 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 15177 del 01/06/2021** (Rv. **661387 - 02**) Relazioni Collegate
Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**.

O. (DE NUNZIO AURELIA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALERNO, 16/04/2019

063 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - 283 STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Ricorso in cassazione – Procura alle liti – Data di rilascio – Omessa indicazione o omessa certificazione – Inammissibilità del ricorso – Conseguenze – Pagamento del raddoppio del contributo unificato – A carico del ricorrente – Fondamento.

Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Proc. Civ. art. 365

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13

Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1

Legge 13/04/2017 num. 46

Decreto Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17

COST ILLEGITTIMITÀ

Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 13

COST ILLEGITTIMITÀ

Massime precedenti Difformi: N. 25304 del 2020 Rv. 659574 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10706 del 2006 Rv. 589872 - 01

15. REVOCAZIONE

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021 (Rv. 661483 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

B. (CANDIANO ORLANDO MARIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/01/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 287 ERRORE DI FATTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Requisiti ai fini della esperibilità dell'impugnazione per revocazione - Nozione - Fattispecie.

L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. (Nella specie,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

la S.C. ha affermato il principio escludendo il vizio revocatorio in un giudizio per cassazione nel quale era stato omesso il rilievo che il controricorso era stato notificato alla parte personalmente, anziché al procuratore nel domicilio eletto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis

COST ILLEGITTIMITÀ

Massime precedenti Conformi: N. 3190 del 2006 Rv. 590611 - 01

16. OPPOSIZIONE DI TERZO

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18601 del 30/06/2021** (Rv. **661614 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

F. (GIULIANO CORRADO V.) contro S. (GRANDE SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/05/2019

082 FAMIGLIA - 015 DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE - Sentenza di disconoscimento di paternità - Opposizione di terzo promossa dal presunto padre naturale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 258 OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE In genere.

E' inammissibile l'opposizione di terzo proposta da colui che sia indicato come vero padre, avverso la sentenza, passata in giudicato, di disconoscimento della paternità, quando l'opponente deduca che l'esito (positivo) dell'azione di disconoscimento di paternità si riverbera sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, in quanto il pregiudizio fatto valere è di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall'art. 404 c.p.c. presuppone che l'opponente azioni un diritto autonomo, la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 243 bis

Cod. Civ. art. 269, Cod. Proc. Civ. art. 404, Massime precedenti Conformi: N. 6985 del 2018 Rv. 648140 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20953 del 2018 Rv. 650228 - 01

17. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17811 del 22/06/2021** (Rv. **661619 - 02**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

S. (FLORIO PAOLO) contro G. (MORETTI PIERGIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/07/2015

079 ESECUZIONE FORZATA - 082 TRASFERIMENTO

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Identificazione dei beni trasferiti - Riferimento alle indicazioni del decreto di trasferimento - Necessità - Inclusione dei beni ex art. 2912 c.c. - Sussistenza - Conseguenze - Costruzione eretta sul terreno trasferito - Omessa esplicita indicazione nel decreto di trasferimento - Irrilevanza.

079 ESECUZIONE FORZATA - 171 ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE In genere.

I beni trasferiti a conclusione di una procedura espropriativa immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quelli cui gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex art. 2912 c.c., quali accessori, pertinenze, frutti miglioramenti e addizioni, nonché quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni; ne consegue che il trasferimento di un terreno comporta altresì, in difetto di un'espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato ivi insistente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2912

Cod. Proc. Civ. art. 586, *Massime precedenti Vedi*: N. 17041 del 2018 Rv. 649444 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 17811 del 22/06/2021 (Rv. 661619 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

S. (FLORIO PAOLO) contro G. (MORETTI PIERGIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/07/2015

079 ESECUZIONE FORZATA - 082 TRASFERIMENTO

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Erronea indicazione dell'estensione del bene oggetto di trasferimento - Inesistenza - Esclusione - Invalidità - Sussistenza - Rimedi - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Fattispecie.

In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da fare valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e ciò anche nell'ipotesi in cui risulti controversa l'identificazione del bene oggetto del decreto con riferimento alla sua estensione. (Nella specie la S.C. ha riformato la decisione di appello che, in accoglimento delle domande di rivendica proposte dalle aggiudicatarie di due diversi lotti assegnati nel corso di una diversa procedura esecutiva, aveva disposto la rettifica dei relativi decreti di trasferimento, siccome aventi ad oggetto beni di consistenza diversa da quella reale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555

PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 586, Cod. Proc. Civ. art. 617, *Massime precedenti Vedi*: N. 25687 del 2018 Rv. 650833 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

18. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

Sez. 3 - , **Sentenza n. 17968 del 23/06/2021** (Rv. **661836 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: POSITANO GABRIELE. Relatore: POSITANO GABRIELE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

G. (RONDINI GIOVANNI) contro U. (FERRONI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/01/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 200 A MEZZO POSTA

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notifica decreto ingiuntivo a mezzo PEC - Classificazione della e-mail come messaggio di posta indesiderata nella cartella "spam" - Cancellazione del messaggio ad opera dell'addetto alla ricezione - Causa di giustificazione ai fini dell'opposizione tardiva - Esclusione - Onere del ricevente di assicurarsi del corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata - Sussistenza - Fondamento.

Nell'ipotesi di notifica del decreto ingiuntivo a mezzo PEC, a norma dell'art.3 bis della l. n. 53 del 1994, la circostanza che la e-mail PEC di notifica sia finita nella cartella della posta indesiderata ("spam") della casella PEC del destinatario e sia stata eliminata dall'addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale, non può essere invocata dall'intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima alla proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art.650 c.p.c.; ciò in quanto l'art.20 del d.m. n. 44 del 2011 (regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al d.lgs. n. 82 del 2005), nel disciplinare i requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno, impone una serie di obblighi - tra cui quello di dotare il terminale informatico di "software" idoneo a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di "software antispam" idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati - finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi "files", sicché deve escludersi l'impossibilità di adottare un comportamento alternativo a quello della mera ed immediata eliminazione del messaggio PEC nel cestino, una volta che esso sia stato classificato dal computer come "spam".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 15001 del 2021 Rv. 661294 - 01, N. 3965 del 2020 Rv. 656990 - 01

19. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CONVALIDA DI LICENZA O SFRATTO

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17955 del 23/06/2021** (Rv. **661747 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SESTINI DANILO.

Relatore: SESTINI DANILO.

C. (VITALE VINCENZO) contro C. (CASTALDI FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/10/2017

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 040 PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - IN GENERE Opposizione dell'intimato - Conseguenze - Trasformazione del procedimento in processo di cognizione ordinaria - Configurabilità - Conseguenze - Introduzione da parte del locatore a fondamento della domanda di "causa petendi" diversa da quella

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

originariamente formulata - Deduzione di nuove eccezioni o proposizione di domanda riconvenzionale da parte del conduttore - Ammissibilità - Fattispecie.

Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa, per il locatore, la possibilità di porre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale. (Nella specie, all'esito del giudizio a cognizione piena, conseguito al procedimento sommario di convalida di sfratto, la risoluzione del contratto di locazione è stata pronunciata per causa diversa da quella posta a base dell'intimazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis, Cod. Proc. Civ. art. 657, Cod. Proc. Civ. art. 660, Cod. Proc. Civ. art. 667, Cod. Proc. Civ. art. 665, *Massime precedenti Conformi*: N. 21242 del 2006 Rv. 593975 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01

20. ARBITRATO

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15613 del 04/06/2021** (Rv. **661358 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**.

P. (MAROZZI FRANCESCO) contro D. (CARAVELLI LUIGINA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/11/2015

013 ARBITRATO - 036 PER NULLITA' - IN GENERE

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Collegio arbitrale - Difetto di "potestas iudicandi" - Eccezione nella prima difesa utile - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

In caso di deferimento della controversia ad un collegio arbitrale, il difetto di "potestas iudicandi" del collegio decidente, per essere la convenzione di arbitrato nulla, deve essere eccepito nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri, sicché, in difetto, la dedotta invalidità degrada a nullità sanabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto precluso l'esame della questione sulla "potestas iudicandi" degli arbitri per invalidità della clausola arbitrale, siccome avanzata per la prima volta in sede di impugnazione del lodo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 1

Cod. Proc. Civ. art. 817 com. 2

Massime precedenti Difformi: N. 16556 del 2020 Rv. 658602 - 02

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16077 del 09/06/2021** (Rv. **661441 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**.

P. (CHIARI SILVIO) contro M. (ZOPPINI ANDREA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/03/2016

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

013 ARBITRATO - 036 PER NULLITA' - IN GENERE

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Obbligo di motivazione del lodo - Modalità.

In tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'"iter" logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 823

COST ILLEGITTIMITÀ

Cod. Proc. Civ. art. 829

COST ILLEGITTIMITÀ

Massime precedenti Conformi: N. 28218 del 2013 Rv. 629281 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15613 del 04/06/2021** (Rv. **661358 - 02**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO.

P. (MAROZZI FRANCESCO) contro D. (CARAVELLI LUIGINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/11/2015

013 ARBITRATO - 036 PER NULLITA' - IN GENERE

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Mancato esame di eccezioni di rito - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.

La nullità del lodo per omessa pronuncia su domande ed eccezioni delle parti, in conformità alla convenzione di arbitrato, ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte degli arbitri, di questioni di merito e non anche di rito, nel qual caso l'impugnazione per nullità può essere proposta soltanto, in base ad altri numeri del medesimo art. 829 c.p.c., per far valere la mancanza delle condizioni per la decisione nel merito da parte degli arbitri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 n. 12

Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 25154 del 2018 Rv. 651158 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18604 del 30/06/2021** (Rv. **661818 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **CARADONNA LUNELLA.** Relatore: **CARADONNA LUNELLA.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

O. (LO FARO ROSA EMANUELA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/04/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Autorizzazione ex art. 31 d. lgs. n. 286 del 1998 - Grave pregiudizio per il minore - Prognosi negativa su elementi non riguardanti i minori - Esclusione - Bilanciamento con l'interesse dei minori - Necessità - Fattispecie.

In tema di autorizzazione alla permanenza in Italia del genitore del minore ex art. 31, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, la valutazione prognostica della sussistenza dei "gravi motivi" connessi con lo sviluppo psicofisico del medesimo non può essere basata esclusivamente sulla valutazione di circostanze riguardanti il richiedente, dovendo, invece, tali elementi essere necessariamente bilanciati con la prognosi sugli effetti derivanti dall'allontanamento del genitore. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto dal padre di quattro minori avverso il provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31 del d. lgs. n. 286 del 1998, nel quale era stata presa in considerazione soltanto la sua situazione, avuto riguardo alle condanne subite per alcuni reati ed alla possibilità di una sua futura detenzione, senza avere bilanciato il ritenuto pericolo per l'ordine pubblico - rappresentato dall'assenza di "remore al rispetto delle regole della convivenza" che tali condanne avrebbero evidenziato - con la valutazione circa gli effetti che il suo allontanamento avrebbe avuto sui figli, nati in Italia e qui sempre vissuti con entrambi i genitori).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 27238 del 2020 Rv. 659831 - 01, N. 10849 del 2021 Rv. 661153 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 18621 del 30/06/2021** (Rv. **661651 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **PAGETTA ANTONELLA.** Relatore: **PAGETTA ANTONELLA.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro K.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 08/01/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Reg. U.E. n. 604 del 2013 (cd. Dublino III) - Precedente domanda di protezione internazionale presentata presso altro Stato membro U.E. - Trasferimento presso detto Stato - Limiti - Procedura di asilo e condizioni di accoglienza presso lo Stato di trasferimento - Carenze sistemiche - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, l'individuazione dello Stato competente all'esame della domanda spetta, in base all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, all'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, ma la decisione sul trasferimento presso altro Stato membro U.E. in caso di precedente domanda ivi presentata è comunque soggetta al vaglio del giudice ordinario, che ha il compito di accertare

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

l'inesistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta di Nizza, nonché dell'art. 3 della CEDU. (Nella specie, è stato confermato il provvedimento con il quale il Tribunale aveva annullato il provvedimento di trasferimento in Bulgaria del richiedente la protezione internazionale per ragionevoli dubbi sul regime di accoglienza dei richiedenti asilo).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 13, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 23 art. 3 com. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46, Tratt. Internaz. 12/12/2007 art. 4, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 26603 del 2020 Rv. 659627 - 01, N. 23584 del 2020 Rv. 659239 - 01, N. 16888 del 2021 Rv. 661454 - 02, N. 8282 del 2021 Rv. 661044 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18311 del 25/06/2021 (Rv. 661814 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

M. (VAITI VINCENZO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 27/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Provvedimento emesso a seguito di rigetto dell'istanza di audizione - Ricorso per cassazione - "Error in procedendo" - Condizioni - Violazione o falsa applicazione di legge - Condizioni - Anomalia motivazionale - Requisiti.

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE In genere.

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO In genere.

Il provvedimento del giudice, adottato sulla base del rigetto dell'istanza di audizione può essere impugnato: per "error in procedendo" ove il giudice del merito abbia negato in termini assoluti l'ammissibilità dell'incombente in una delle ipotesi in cui è, invece, astrattamente esperibile; per "violazione o falsa applicazione di legge", nel caso in cui il giudice abbia escluso l'audizione sulla base dell'erronea applicazione di norme di diritto ai fatti su cui il richiedente intenda rendere le proprie dichiarazioni; per l'anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per l'assoluta mancanza di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, per motivazione apparente, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con riguardo alla carente indicazione delle ragioni per le quali la decisione può essere adottata allo stato degli atti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis

Massime precedenti Vedi: N. 3340 del 2019 Rv. 652549 - 02, N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 01, N. 25312 del 2020 Rv. 659577 - 01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18319 del 25/06/2021** (Rv. **661815 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **SCALIA LAURA**. Relatore: **SCALIA LAURA**.

O. (MARIANI GIUSEPPE) contro M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE MELFI, 03/04/2020

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione - Esecuzione - Trattenimento presso un C.P.R. - Proroga - Rischio di contagio da Covid 19 - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

Il giudice investito ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 della richiesta del questore di proroga del trattenimento finalizzato all'identificazione dello straniero da espellere o all'organizzazione del viaggio di rimpatrio è chiamato a valutare l'esistenza del rischio pandemico non in quanto direttamente lesivo del diritto alla salute dello straniero trattenuto ma in quanto evento che nella sua obiettività si frapponga alle operazioni di identificazione dello straniero o di organizzazione del viaggio di rimpatrio, giustificando, o meno la concessione della proroga al trattenimento (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento del giudice di pace, che aveva concesso la proroga di sei giorni, sui trenta richiesti dalla questura, per scrutinare l'eventuale incidenza del rischio pandemico sull'organizzazione del viaggio di rimpatrio, in relazione alla necessità di verificare la sospensione dei voli da e per il Marocco).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18311 del 25/06/2021** (Rv. **661814 - 02**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

M. (VAITI VINCENZO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 27/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Audizione del richiedente - Mancata istanza di parte - Valutazione officiosa della sua opportunità da parte del giudice - Necessità - Mancanza della valutazione - Censurabilità in cassazione - Vizio di motivazione - Configurabilità.

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE In genere.

Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale il giudice è tenuto a valutare l'opportunità di dar corso all'audizione, pur in assenza di una iniziativa della parte e il mancato espletamento dell'incombente è suscettibile di essere censurato in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, fermo restando che l'assenza di un'istanza della parte stessa può di per sé giustificare, a seconda dei casi, il mancato espletamento dell'incombente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17640 del 21/06/2021** (Rv. **661594 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **RUSSO RITA**. Relatore: **RUSSO RITA**.

P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

E. (BERGAMINI SIMONE GIUSEPPE) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VERONA, 26/03/2020

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Straniero regolarmente coniugato e convivente con donna in stato di gravidanza - Divieto di espulsione ex art. 19, secondo comma, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 2000 - Applicabilità - Ratio - Competenza.

Nei confronti dello straniero regolarmente coniugato o convivente con donna in gravidanza, per la durata della gestazione e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, a tutela della donna e del minore, nato o nascituro, non può essere esercitato il potere del Prefetto di espulsione ex art. 19, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 376 del 2000, restando possibile la sola espulsione di cui al comma 1 dell'art 13 del dlgs. n. 159 del 2011, di competenza del Ministro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 13 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Sez. L - , **Ordinanza n. 17599 del 21/06/2021** (Rv. **661643 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BLASUTTO DANIELA**. Relatore: **BLASUTTO DANIELA**.

A. (SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA) contro M.

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Lacune probatorie del racconto del richiedente asilo - Rilevanza - Valutazione del giudice - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in presenza del racconto di un cittadino pakistano sciita, che deduceva di essere stato vittima per motivi religiosi delle ritorsioni di un vicino sunnita che lo aveva ingiustamente accusato di omicidio, aveva dato rilievo alla mancanza di indicazioni circostanziate su persone coinvolte, vicende narrate e tempistica degli eventi, omettendo di valutare fatti decisivi quali la morte della figlia, attuata per vendetta del vicino sunnita e documentata da denunce all'autorità giudiziaria locale, e la documentazione fotografica della sua partecipazione a manifestazioni religiose della minoranza sciita).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Costituzione art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 15782 del 2014 Rv. 632198 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29234 del 2020 Rv. 660068 - 01, N. 22527 del 2020 Rv. 659409 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17657 del 21/06/2021** (Rv. **661918 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

M. (PRATICO' ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 06/03/2020

116014 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE Straniero - Proroga del trattenimento - Convivenza "more uxorio" con cittadina italiana - Figlio nascituro - Rilevanza - Esclusione.

La convivenza "more uxorio" con una cittadina italiana, anche se la coppia attende un bambino, non rileva quale causa di non espellibilità dello straniero, neppure nel giudizio di legittimità della proroga del trattenimento volto all'esecuzione dell'espulsione, perché la convivenza "more uxorio" dello straniero non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui all'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, le quali non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8889 del 2019 Rv. 653234 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 17204 del 16/06/2021** (Rv. **661642 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**.

D. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 13/11/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità per motivi di salute - Accertamento - Forme di sfruttamento lavorativo - Rilevanza - Condizioni.

In tema di protezione umanitaria - nei casi in cui "ratione temporis" sia applicabile l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 -, il giudice, nell'accertamento della condizione di vulnerabilità per seri motivi di salute, è tenuto a svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda di protezione, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile, attribuendo rilievo anche a forme di sfruttamento lavorativo - in relazione alle condizioni in cui si sviluppano, normalmente caratterizzate da forte precarietà, da isolamento ambientale e sociale, da scarsa regolazione del lavoro e conseguente sovraccarico anche emotivo, da estrema dipendenza dal datore di lavoro, fino a forme di coazione servile -, onde valutare se le stesse abbiano inciso, generando disturbi mentali, sul quadro psicologico del richiedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25

Massime precedenti Vedi: N. 13765 del 2020 Rv. 658440 - 01, N. 2558 del 2020 Rv. 656623 - 01, N. 7845 del 2019 Rv. 653112 - 01, N. 17118 del 2020 Rv. 658952 - 02, N. 23898 del 2020 Rv. 659571 - 01, N. 2875 del 2018 Rv. 647344 - 01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16888 del 15/06/2021** (Rv. **661454 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.
S. (BENZONI MARTINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 03/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale – Mancato assolvimento dell’obbligo informativo di cui all’art. 4 del Regolamento UE n. 604 del 2013 – Svolgimento del colloquio di cui all’art. 5 - Sufficienza – Esclusione - Fondamento.

In materia di protezione internazionale il mancato assolvimento dell'obbligo informativo di cui all'art. 4 del Regolamento UE n. 604 del 2013 non è superabile per effetto dello svolgimento del colloquio previsto dall'art. 5 del citato Regolamento, prescrivendo quest'ultimo la sussistenza congiunta di entrambe le garanzie; né il mancato rispetto delle stesse può essere sostituito dalla presunzione di conoscenza o ovviato con una conoscenza acquisita "aliunde" all'interessato, pena la violazione del principio di effettivo e uniforme trattamento dello straniero nel territorio europeo posto alla base della normativa eurounitaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 8282 del 2021 Rv. 661044 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16888 del 15/06/2021** (Rv. **661454 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.
S. (BENZONI MARTINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 03/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda - Provvedimento dell’Unità Dublino di trasferimento del richiedente a seguito di ripresa in carico da parte di altro Stato – Possibilità di esplicitare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE n. 604 del 2013 – Necessità – Sindacato del giudice che ha emesso il provvedimento di trasferimento – Limiti – Verifica della sola esistenza di carenze sistemiche nel Paese di trasferimento – Esclusione - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, ai fini della individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda, ove venga impugnato il provvedimento dell'Unità Dublino di trasferimento di un richiedente protezione internazionale a seguito di ripresa in carico da parte di un altro Stato, il sindacato del giudice ordinario nazionale non è limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante, ma comprende anche il rispetto delle garanzie informative previste dagli artt. 4 e 5 Regolamento UE n. 604 del 2013; la verifica dell'effettivo rispetto delle prescrizioni del citato Regolamento deve essere, infatti, rimessa alla buona prassi delle autorità degli Stati membri e non può essere condizionata dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono rispetto alle eventuali violazioni della richiamata normativa eurounitaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3, Legge 13/04/2017 num. 46, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 13, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 18, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 20

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Massime precedenti Difformi: N. 23584 del 2020 Rv. 659239 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22412 del 2018 Rv. 650282 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16172 del 09/06/2021 (Rv. 661636 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.

O. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Donna vittima di violenza di genere per matrimonio imposto - Rilevanza ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiata - Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato politico costituiscono atti di persecuzione basati sul genere, ex artt. 7 e 8, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 251 del 2007, le violenze subite da una donna per essersi rifiutata di prestare il consenso ad un matrimonio impostole nel paese di provenienza, ove emerga - attraverso l'acquisizione di informazioni specifiche ed aggiornate sulla condizione delle donne in quel paese - la certezza, la probabilita' o anche solo il rischio per la richiedente di subire nuovamente atti di violenza nel caso di rientro, atteso che la coartazione al matrimonio, lungi dal poter essere considerata fatto di natura privata, è ascrivibile nell'ambito della violenza di genere così come riconosciuto, tra l'altro, dagli artt. 3, 37 e 60 della Convenzione di Istanbul del 2011, dalla Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (CEDAW) del 1979 nonché dalle Linee guida dell'UNHCR sulla persecuzione basata sul genere e tenuto conto, peraltro, che l'appartenenza di genere deve essere considerata, in determinate condizioni, anche come riferibile "ad un particolare gruppo sociale" che può essere oggetto di persecuzione già ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva considerato come "vicenda assolutamente privata e occasionale della famiglia" quella di una richiedente costretta fuggire dalla Nigeria per sottrarsi ad un matrimonio con un uomo anziano impostole dallo zio, il quale, in conseguenza del suo rifiuto, l'aveva ferita ad una gamba, nonché soggetta a gravi violenze di genere, consistite nelle persecuzioni sessuali da parte del marito di una zia presso la cui abitazione si era rifugiata per sottrarsi al matrimonio imposto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 3, Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 37, Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 60, Tratt. Internaz. 18/12/1979, Tratt. Internaz. 12/08/1949 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 28152 del 2017 Rv. 649254 - 01, N. 12333 del 2017 Rv. 644272 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 15961 del 08/06/2021 (Rv. 661515 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.

S. (MAESTRI ANDREA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 30/11/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale" -

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Apprezzamento del giudice di merito - Contenuto - Condizione di povertà estrema - Rilevanza - Condizioni.

Ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, il concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale", costituente il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa, dev'essere apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all'esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima; ne consegue che può assumere rilievo anche la condizione di povertà estrema - nella quale non si dispone, o si dispone con grande difficoltà o intermittenza, delle primarie risorse per il sostentamento umano come l'acqua, il cibo, il vestiario e l'abitazione - del paese di provenienza, ove considerata unitamente a quella di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto in caso di rimpatrio, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5022 del 2021 Rv. 660461 - 01, N. 14650 del 2021 Rv. 661399 - 01, N. 24904 del 2020 Rv. 659768 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15644 del 04/06/2021** (Rv. **661582 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **VANNUCCI MARCO**. Relatore: **VANNUCCI MARCO**.

M. (ALTAFINI DARIO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VENEZIA, 14/01/2020

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Decreto di espulsione - Impugnazione - Sottoscrizione del ricorso da parte del difensore - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto può essere sottoscritto personalmente dalla parte destinataria del provvedimento, senza che sia necessaria la sottoscrizione di un difensore, desumendosi tale interpretazione dal disposto dell'art. 18, comma 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, che, prevedendo l'obbligo per il giudice di pace di designare al ricorrente che ne sia sprovvisto un difensore d'ufficio, perché lo assista nel corso del procedimento, postula necessariamente che il ricorso introduttivo possa essere sottoscritto personalmente dallo straniero.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 3, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 4

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15644 del 04/06/2021** (Rv. **661582 - 02**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **VANNUCCI MARCO**. Relatore: **VANNUCCI MARCO**.

M. (ALTAFINI DARIO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VENEZIA, 14/01/2020

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Decreto di espulsione - Impugnazione - Ricorso sottoscritto personalmente dallo straniero - Successivo conferimento di procura al difensore di fiducia - Conseguenze sul decreto giudiziale di nomina di difensore d'ufficio.

Il ricorrente che abbia introdotto il giudizio di opposizione a decreto di espulsione, sottoscrivendolo personalmente, può successivamente conferire procura alle liti ad un difensore di sua fiducia, secondo le forme previste dall'art. 83 c.p.c. (se si trova in Italia al momento della sottoscrizione dell'atto) ovvero del comma 3 dello stesso articolo 18 del d. lgs. n. 150 del 2011 (se si trova all'estero al momento della sottoscrizione dell'atto), in funzione della necessaria attività di assistenza nel procedimento, con la conseguenza che il deposito di tale procura nel procedimento determina l'inefficacia del decreto giudiziale di nomina del difensore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 3, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15644 del 04/06/2021** (Rv. **661582 - 03**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **VANNUCCI MARCO**. Relatore: **VANNUCCI MARCO**.

M. (ALTAFINI DARIO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VENEZIA, 14/01/2020

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Decreto di espulsione - Impugnazione - Invalidità della procura alle liti conferita al difensore di fiducia - Assegnazione di un termine per il rinnovo - Necessità - Omessa rinnovazione - Nomina di un difensore d'ufficio - Necessità.

Nel caso di invalidità della procura alle liti conferita dal ricorrente (unitamente al deposito del ricorso ovvero nel corso del procedimento) a difensore di sua fiducia per il procedimento di opposizione a decreto di espulsione, il giudice di pace è obbligato ad assegnare al ricorrente termine per la rinnovazione della procura (art. 182, comma 2, c.p.c., compatibile con la disposizione di cui all'art. 18, comma 4 del d. lgs. n. 159 del 2011) e, in mancanza di tale rinnovazione, è obbligato a nominare al ricorrente un difensore, scelto nell'elenco formato in applicazione dell'art. 29 disp. att. c.p.p., per la prosecuzione dell'attività di assistenza della parte nel procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 4, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 29 CORTE COST.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. U - , **Sentenza n. 15177 del 01/06/2021** (Rv. **661387 - 02**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**.

O. (DE NUNZIO AURELIA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALERNO, 16/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso in cassazione - Procura alle liti - Data di rilascio - Omessa indicazione o omessa certificazione - Inammissibilità del ricorso - Conseguenze - Pagamento del raddoppio del contributo unificato - A carico del ricorrente - Fondamento.

Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST., Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 25304 del 2020 Rv. 659574 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10706 del 2006 Rv. 589872 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 15177 del 01/06/2021** (Rv. **661387 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**.

O. (DE NUNZIO AURELIA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALERNO, 16/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Procura alle liti - Certificazione della data di rilascio - Speciale potestà asseverativa del difensore - Omessa certificazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Violazione dell'art. 46 della dir. 2013/32/UE, degli artt. 18,19 par. 2,47 della CDFUE, degli artt. 6 e 14 CEDU, degli artt. 3 e 24 Cost. - Esclusione - Fondamento.

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere.

L'art. 35 bis, comma 13 del d. lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato" e che "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima" richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente. La norma così interpretata non può considerarsi violativa: 1) della disciplina unionale, in relazione al principio di equivalenza e di

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

effettività, considerato che non vi è alcuna materia regolata dal diritto interno, omogenea a quella della protezione internazionale e dell'asilo, che goda di una tutela maggiormente protettiva con riguardo alla proposizione del ricorso per cassazione, e che il principio di effettività deve ritenersi limitato al giudizio di primo grado; 2) dell'art. 6 CEDU, nella parte in cui riconosce il diritto all'accesso alla giustizia, valutato anche in combinato disposto con l'art. 14 che stabilisce il divieto di non discriminazione, poiché la norma persegue l'interesse ad un corretto e leale esercizio dell'amministrazione della giustizia, anche in relazione alle ripercussioni sul complessivo funzionamento della giurisdizione ordinaria di ultima istanza, interessi che il legislatore può legittimamente valorizzare, senza violare il principio di non discriminazione, poiché la norma riguarda solo coloro che, trovandosi in una posizione di incerto collegamento con il territorio nazionale, costituiscono un gruppo nettamente distinto rispetto a quello che ha invece con il nostro paese una stabile relazione territoriale; 3) degli artt. 3 e 24 Cost., quanto al principio di eguaglianza ed al diritto di difesa, considerato che la specifica regola processuale non ha come giustificazione la condizione di richiedente protezione internazionale, quanto, piuttosto, la specificità del ricorso per cassazione rispetto alle materie disciplinate dal d. lgs. n. 25 del 2008 in relazione alle quali il legislatore ordinario ha un'ampia discrezionalità, maggiormente accentuata nella disciplina degli istituti processuali dove vi è l'esigenza della celere definizione delle decisioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 2, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Costituzione art. 24, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 18, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 19, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 15211 del 2020 Rv. 658251 - 01, N. 27232 del 2020 Rv. 659975 - 01, N. 2342 del 2020 Rv. 656643 - 01, N. 1043 del 2020 Rv. 656872 - 01 Rv. 656872 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521 - 04, N. 25447 del 2020 Rv. 659736 - 01, N. 25304 del 2020 Rv. 659574 - 01